



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

J. rel.

1050

I. rel. 1050

~~22~~
—

Volpicella

DEL

DIRITTO DI ALBINAGGIO

LIBRO UNO

Qui autem civium rationem dicunt esse habendam ,
externorum negant , hi dirimunt communem
humani generis societatem ; qua sublata , benefi-
centia , liberalitas , bonitas , justitia funditus tol-
litur . Quae qui tollunt , etiam adversus Deos im-
mortales impii judicandi sunt : ab iis enim consti-
tutam inter homines societatem evertunt .

Cic. *De Offic. lib. III.*

DEL
DIRITTO DI ALBINAGGIO

LIBRO UNO

DI

LUIGI VOLPICELLA

—
Terza Edizione
—

NAPOLI
STAMPERIA DEL FIBRENO

1848

324. A.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

PRE AMBOLO

La patria nostra non ha mai conosciuto quel diritto non meno strano che barbaro , comunemente detto di albinaggio , per effetto del quale le più colte nazioni dell' Europa , che pretendono per incivilimento entrare di molto innanzi alle altre , hanno negato ne' secoli scorsi ed in certi casi negano tuttavia agli stranieri l'esercizio de' diritti civili, e singolarmente di quelli di succedere e di trasmettere ai loro eredi i beni da essi posseduti. Se non che al cominciare del vivente fu dalla Francia trapiantata nel nostro regno questa esotica pianta , che ci ha allignato , quantunque in modo da mostrare non essersi al tutto perduta la tradizione della ospitalità de' nostri maggiori. A noi intanto è sempre paruto che degna di essi si renderebbe la presente generazione , e la gloria conseguirebbe ch' eglino per siffatta ragione meritamente acquistaron , se fin dalle radici una tal pianta abbattesse , come quella che non pure niun vantaggio ne arreca,

ma di danni altresì è sola produttrice ed ingiusti ci rende. Queste considerazioni c' indussero a pubblicare l'anno 1843 ed a riprodurre poi nel 1845 questo libro, in cui cercammo di brevemente dichiarare l'origine e le vicende di cotesto diritto in Europa ed in particolare nella Francia e nella italiana penisola. Al gran numero di scritture venute allora fuori nel corso di pochi anni, nelle quali gravi quistioni si prendevano ad esaminare e nuove leggi si proponevano per la prosperità del reame, ci avvisammo di aggiungere la nostra, sperando ch'essa, comechè povera e disadorna, potesse esser seme che avesse un giorno a fruttificare la desiderata riforma.

Alle quali nostre speranze ha già l'effetto cominciato a corrispondere, perciocchè il primo giorno di settembre 1848 l'onorevole signor Roberto Savarese, sia che sospinto fosse stato da quelle nostre parole ovvero dal solo nobile ed egregio suo ingegno per non essergli forse mai venuto in mano il libro da noi scritto, presentava alla Camera de' Deputati un progetto di legge sull'albinaggio; progetto il quale era pur confortato dell'appoggio degli onorevoli deputati Giuseppe Pisanelli, Emilio Imbriani, Gabriele Capuano, Saverio Baldacchini, Michele Cremonese e Leopoldo Tarantini. Chiedeva il Savarese che dalla Camera si fosse proposta una legge, la quale è similissima a quella che fu in Francia pubblicata dopo lunghe discussioni ai 14 di luglio 1819, perchè, com'è detto nel progetto da lui presentato, ingiuste manifestamente sono e contrarie alla utilità di tutte le nazioni incivilite le restrizioni che le nostre leggi oppongono all'esercizio de' diritti civili degli stranieri.

Vero e santissimo principio è questo, al quale poi in tutto non risponde ed in certo modo è contraria la legge proposta dal nostro onorevole deputato. Le leggi francesi con l'articolo 11 del codice civile permettono allo straniero l'esercizio di que'soli diritti civili che dalla sua nazione per mez-

zo di trattati sono stati conceduti ai francesi , ed applicando questa regola ad alcuni particolari casi con gli articoli 726 e 912 dello stesso codice prescrivevano non poter egli succedere ai suoi congiunti ne' beni posti nel territorio francese quando non fosse lecito ai francesi di acquistare per diritto di successione i beni siti nel territorio della sua nazione , e non essere permesso di disporre a favore di uno straniero al quale fosse vietato di disporre a pro di un francese. Con la legge del 1819 si abolirono le sole disposizioni contenute in questi due ultimi articoli , e si volle per tutto il rimanente, secondo che appare dal testo di essa e più dalla discussione onde fu preceduta , che salva fosse rimasta e nel suo pieno vigore la regola generale. Le nostre leggi civili , meno per ciò che riguarda l' essersi sostituita la reciprocità di fatto a quella per trattati diplomatici , in nulla differiscono dalle francesi , e come agli articoli 726 e 912 del codice francese corrispondono gli articoli 647 ed 828 delle nostre leggi civili, così alla prima parte dell' articolo 9 di queste corrisponde l' articolo 11 di quello. Or se lo scopo della nuova legge dee essere quello enunciato nel preambolo del progetto, cioè di togliere le restrizioni opposte all' esercizio de' diritti civili degli stranieri, le quali sono ingiuste e contrarie alla utilità, non può per certo essa limitarsi all' abolizione degli articoli 647 ed 828, ma vi ha pure a comprendere la disposizione generale che nell' articolo 9 si trova sanzionata. La legge francesé del 1819 è poggiata sopra un principio assai diverso da quello indicato dal Savarese , e però ella senza cadere in contraddizione ha ben potuto, lasciando sussistere la massima proclamata dall' articolo 11, abolire alcune delle conseguenze che da essa derivano , e propriamente quelle che dissuadevano gli stranieri dall' acquistare beni in Francia e dal portare in tal modo le loro ricchezze in quel reame : ma adottandosi il principio, che il Savarese ha cennato e che fra non molto vedremo da lui dottamente sviluppato , non sa-

rebbe possibile che avesse più a restare nell' articolo 9 delle nostre leggi la massima che la nuova legge condannerebbe.

Pertanto ci siamo determinati a dare un' altra volta alle stampe questa misera scrittura alquanto rifatta ed ampliata, la quale , non ostante i difetti derivati dal poco discorso e sapere dell' autore, non sarà forse per riuscire inutile al comun bene. Speriamo così di maggiormente attirare l' attenzione degli animi intelligenti e gentili , che tanto abbondano in questa nostra leggiadra ed amatissima patria, sopra la giustizia ed i vantaggi del progetto del deputato Savarese ; e speriamo altresì che le nostre Camere legislative, facendo plauso ad esso e ritenendo il principio, di cui abbiam fatto parola , vogliano alla sovrana sanzione proporre quella legge con aggiungervi l'abolizione ancora della generale disposizione che nell' articolo nono delle leggi civili si vede racchiusa.

CAPITOLO I

Dell'origine del diritto di albinaggio.

Tutte le nazioni del mondo nelle loro primitive età hanno sempre oppresso quelli che a loro erano stranieri ed han procurato di non aver con questi commercio di sorta alcuna, essendo proprio de' tempi eroici, siccome ha sapientemente avvertito il Vico, il riguardare gli stranieri quali perpetui nemici ed il tenerli, per quanto fosse possibile, lontani da' propri confini. Quindi è che vediamo il vastissimo impero della Cina circondato da muraglie di sterminata lunghezza fin dalla più remota antichità: quindi è che sappiamo essere stato l'Egitto inaccessibile agli stranieri sino al regno di Psammetico: quindi è che leggiamo in Aristofane non essere lo straniero differente dal cittadino che come la paglia dal grano. È noto oltre a ciò che gli Sciti Tartari immolavano gli stranieri ai loro bugiardi numi; che gli Spartani tolsero il nome di Dirinosseni dall'aver vietato ai peregrini il penetrare nella loro città; che i forestieri dopo che furono ammessi in Atene dovettero pagare un annuo tributo di dodici dramme; e che gli antichi Welchi permettevano l'uccisione de' matti, de' lebbrosi e degli stranieri. E dobbiamo credere che non meno degli altri popoli sia stato crudele l'ebreo verso gli stranieri, dappoichè non solo non era ammessa dalla legge mosaica la testimonianza di coloro i quali non facevano parte di quella nazione, ma leggiamo

ancora nell' Esodo che s' ingiunge agli Ebrei di non molestare o far ingiuria agli stranieri, e si ricorda loro che tali essi erano stati nella terra dell'Egitto.

Venendo poi al fatto che diede origine al diritto di albigaggio, da cui sommamente oppressi furono gli stranieri ai tempi di mezzo, molte e contrarie sono le opinioni degli scrittori sopra di esso, e però sul tempo ancora in cui coteso diritto cominciò ad aver vigore. Vogliono alcuni, tra' quali il Bodino (1) ed il Grenier (2), ch' esso sia derivato dalla romana legislazione, senza punto avvertire che quantunque sia vero che presso quel popolo non era interamente conceduta agli stranieri la facoltà di testare, succedere ed usucapire, non è men vero che ignote dovevano essere queste leggi alle barbare nazioni del settentrione e che affatto diverse erano dal diritto di cui teniamo discorso. Si è per noi detto non potersi dubitare che gli stranieri non avessero avuto siffatti diritti in Roma, ed è ciò confermato tanto dalle leggi che dall' autorità degli antichi scrittori, Perciocchè troviamo prescritto nella prima legge del codice giustiniano sotto il titolo *de haeredibus instituendis* non potere i deportati a simiglianza degli stranieri essere istituiti eredi; e troviamo ancora che Cicerone per dimostrare che il poeta Archia aveva la qualità di cittadino vari argomenti addusse e segnatamente l' aver costui redato alcuni beni da' suoi congiunti, e quando poi volle pruovare che la proscrizione, cui egli medesimo era soggiaciuto, non lo aveva fatto giammai non considerare come cittadino romano, disse che molte persone nel tempo del suo esilio avevano scritto de' legati a favore di lui. Ma queste leggi non furono quelle che diedero ori-

(1) BODINUS, *De Republica*, pag. 97 (Francofurti 1641, 8.^o).

(2) GRENIER, *Discours historique sur l' ancienne legislation relative aux donations, testaments, etc.*; Sect. 1 § III; extat nel primo volume della sua opera intitolata: *Traité des donations et des testaments*. (Clermont-Ferrand 1812, 4.^o).

gine al diritto di albinaggio, tra perchè esse non potevano esser note agli abitanti del settentrione dell' Europa e perchè le une e l'altro producevano effetti del tutto diversi. Oltre a ciò quando sfasciossi l'impero romano sotto il peso della sua stessa grandezza ed in seguito delle barbariche invasioni cominciarono a costituirsi i nuovi stati, assai lieve era la distinzione che dalle leggi romane si faceva tra lo straniero ed il cittadino, e non poteva perciò essa produrre le crudelissime costumanze che contra gli stranieri vennero allora introdotte. Potevano in Roma gli stranieri testare, siccome apprendiamo da un frammento di Ulpiano, purchè avessero ciò fatto secondo le leggi della patria loro: anzi soddisfare essi non dovevano il tributo della vigesima imposto da Augusto sopra le successioni de' cittadini; il che fece dire al Pitisco che della costoro condizione era migliore quella dei primi (1), ed a Plinio che molti avevano in tanto pregio la romana cittadinanza, che dall'acquisto di essa stimavano ben compensato il danno che dalla vigesima loro provveniva (2).

Coloro i quali sono per l'opinione che il diritto di albinaggio abbia avuto origine dalle leggi de'romani soggiungono che questo popolo per mostrare l'odio fierissimo, in che aveva gli stranieri, soleva nominarli nella stessa guisa che i nemici: ma in questo eglino si sono del pari lasciati andare in gravissimo errore, sendochè, sebbene in certo modo così stia la cosa, pure falsa è la conseguenza che ne vogliono trarre. La parola *hostis* ne' primi tempi non aveva altro significato che quello di straniero, e dappoichè i plebei erano in Roma considerati come stranieri, con quella voce venivano essi giustamente indicati. In prosieguo poi mutossi il

(1) PITISCHUS, *Lexicon Antiquitatum Romanarum*, Tom. III pag. 62 (Venetiis 1719, fol.).

(2) PLINIUS, *Panegyricus Traiano dictus*, cap. XXXVII.

suo primitivo significato e, dove che pel passato allo straniero erasi dato quel nome, cominciò poscia con esso ad additarsi colui che anticamente era detto *perduelle*, vale a dire quegli *cum quo publicum bellum habebatur*. Lo straniero allora non fu mai più detto *hostis* ma *peregrinus*: ond'è che giammai la parola *hostis* significò ad un tempo lo straniero ed il nemico. Un tale mutamento avvenne, secondo che stima Cicerone nel primo libro degli *Offici*, non perchè si fossero avuti in odio gli stranieri, ma per raddolcire l'acerbità della cosa con la dolcezza del vocabolo, e perchè i romani volevano così dimostrare con quanta clemenza ed umanità si comportavano verso i nemici. Al qual proposito ebbe a dire il Wolfio (1) che ridicolo a lui sembrava quest'uso, e che nulla gl'importava d'essere chiamato con un dolce nome quando contrari n'erano gli effetti. Niuno ancora, per quanto ne pare, ha avvertito la genesi di questa parola, avendo tutti ripetuto che presso gli antichi lo straniero ed il nemico con una medesima voce erano appellati: il che ci reca grandissima meraviglia, perciocchè crediamo che chiunque attentamente consideri ciò che intorno a questo punto è stato detto da Varrone (2), da Cajo (3) e da Cicerone (4), non

(1) M. T. CICERONIS *De Officiis libri tres ex recensione Io. Gregorii Graevii cum notis variorum*; Tom. 1 pag. 358, cioè *Samuelis Rachelii Commentarius in lib. 1 cap. XII de Officiis* (Neapoli 1777, 8°).

(2) *Et multa verba aliud nunc ostendunt, aliud ante significabant, ut hostis. Nam tum eo verbo dicebant peregrinum, qui suis legibus uteretur, nunc autem eum, quem tum dicebant perduellem.* VARRO, *De lingua latina* lib. IV. in princ.

(3) *Quos nos hostes vocamus, eos veteres perduelles vocabant, per eam adjectionem indicantes, cum quibus bellum esset.* L. 234 ff. *De verborum significatione*.

(4) *Equidem illud etiam animadverto, quod qui proprio nomine perduellis esset, is hostis vocaretur, lenitate verbi tristitiam rei mitigatam. Hostis enim apud majores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus.* CICERO, *De Officiis* lib. 1 cap. XII.

può non conoscere quanto dal vero si allontanano una tale opinione. E ci duole di essere a questo riguardo non concordi con quella gran mente del Vico, il quale, scambiando l'effetto per la causa, giudicò pure che nel latino linguaggio sinonime erano le voci ospite straniero e nemico, e da tali idee preoccupato avendo l'animo si fece a spiegare que' due notissimi luoghi della legge delle dodici tavole in cui s'incontra la parola *hostis*. Bene egli avvertì ch'ivi la legge intendeva accennare ai plebei, ma quando volle assegnare la ragione, per cui la plebe fosse stata così nominata, mostrò aver posto in obbligo quello che primo egli ebbe insegnato; conciossiachè disse essere ciò avvenuto perchè i plebei essendo stranieri erano ne' tempi eroici tenuti come pubblici nemici, dove che per noi si crede che il nome di oste non per altro fosse stato loro dato che per essersi i primi plebei siccome stranieri ricevuti negli asili.

Altri al contrario sostengono, come il Sapey (1) ed il Solomon (2), che si abbia ad attribuire l'origine di questo diritto alla feudalità; e così si vengono costoro a porre nella schiera di quelli, che senza distinguere i tempi e le condizioni sociali vogliono che a quasi tutti i mali politici abbia dato causa l'ordinamento de' feudi, ed ai quali noi punto non ci accordiamo. Certo saran di quelli che contraddiranno a questa nostra opinione, e mal viso le faranno e poco amica accoglienza: ma se essi, spogli di passione, vorranno un poco considerare le cose oltre alla buccia, dovranno senza dubbio convenire che il feudalismo si ha a tenere in quel conto in cui talvolta si hanno i veleni, i quali sono eziandio come medicine adoperati e recano giovamento, ed essere ormai

(1) SAPEY, *Les étrangers en France sous l'ancien et le nouveau droit*, pag. 26 (Paris 1843, 8.°).

(2) SOLOMAN, *Essai sur la condition juridique des étrangers dans les législations anciennes et le droit moderne*, pag. LXXXII (Paris 1844, 8.°).

tempo che si proponga il problema, se per uscire dalla barbarie e progredire verso l'incivilimento abbia la feudalità nociuto o pur giovato, il quale ci sembra importantissimo e degno di particolare considerazione. La feudalità, dice il Warnkoenig (1), non fu solamente l'unico ordine politico, che era possibile ne' tempi che intercedettero tra Carlomagno ed il decimoquarto secolo, ma fu ancora un vero progresso rispetto al tempo che precedette il suo stabilimento: ond'è ch'egli conchiude aver ella apportato grandissimo beneficio alla umanità e che non le fu cagione di sventure, come ordinariamente si crede sull'autorità de' filosofi e degli uomini politici dello scorso secolo. Così pure sembra al Klimrath (2), il quale si limita a dire che la lunga durata della feudalità sia una forte presunzione contra la reprovazione di cui ella è fatta segno da' suoi detrattori.

Da altri poi si crede che il diritto di albinaggio non sia stato stabilito nella Francia che verso la metà del decimoquarto secolo quando Eduardo III re d'Inghilterra dichiarò incapaci gli stranieri di succedere negli stabili posti nel territorio inglese e proibì ai francesi sotto pena di morte di abitare nell'Inghilterra. Di questo parere è il Lebret, il quale pretende che in odio degl'inglesi, e per trattar costoro nel medesimo modo ch'essi usavano verso i francesi, furono in Francia sottoposti gli stranieri alle leggi dell'albinaggio.

A confutare queste due ultime opinioni non fa mestieri di lunga diceria, e gli argomenti, che possono addursi per abbattere la prima, sono più efficacemente adoperati per mo-

(1) *Travaux sur l'histoire du droit français par feu HENRI KLIMRATH, recueillis, mis en ordre et précédés d'une préface par M. L. A. WARNKOENIG*, Tom. 1, préface pag. XXIX et XXX (Strasburg 1843, 8.°).

(2) *KLIMRATH, Compte rendu de l'histoire du droit français par M. F. Laferrière; extat nella raccolta delle sue opere intitolata *Travaux sur l'histoire du droit etc.*, Tom. 1 pag. 122.*

strare quanto l'altra sia lontana dal vero. Il diritto di albinaggio, siccome or ora sarà dimostrato, ci è stato recato dalle genti germaniche che invasero il territorio dell'impero romano, e però ebbe origine assai prima che la feudalità si fosse in alcun modo ordinata e costituita. Del che solenne pruova ne dà il primo capitolare dell'anno 806, ch'è intitolato *Charta divisionis regni Francorum*, e che da taluni è indicato col nome di testamento di Carlomagno. Con quel capitolare venne da Carlomagno diviso il suo impero tra'tre suoi figliuoli, e poichè una tale divisione rendeva stranieri gli abitanti di una parte de'suoi stati a quelli che nelle altre dimoravano, fu egli sollecito di stabilire che coloro i quali appartenevano ad uno de'tre reami avessero negli altri due il diritto di successione. Ciò mostra che ai tempi di quell'imperadore era vietato agli stranieri di ricevere alcuna cosa a titolo di successione, e che volendosi derogare al diritto comune fu necessaria una espressa dichiarazione. Allora dunque era in Francia nel suo pieno vigore il diritto di albinaggio, e pure a que'giorni non ancora sopra ferme e stabili basi si era costituito il regime feudale.

Dopo mostrato che non sieno da accogliere le opinioni che finora abbiamo esposto, dobbiamo svolgere e fermare quella che teniamo per vera e che già è stata accennata. Il Montesquieu, parlando del commercio dopo la distruzione dei romani in occidente, disse che quando le provincie dell'impero furono invase da'barbari si stabilirono i diritti di albinaggio e di naufragio, i quali egli tenne come insensati; e per ispiegare questo fatto aggiunse che que' barbari pensavano che, non essendo gli stranieri ad esso loro uniti con alcuna comunanza di diritto civile, non fossero verso quelli tenuti ad alcuna specie di giustizia e di pietà (1). Con molto

(1) *Esprit des loix*, liv. XXI chap. XIII (Géneve 1750, 12.^o; Tom. II pag. 288).

accorgimento fu da lui attribuita l'origine di questo diritto alla barbarie de' popoli germani ed alla selvaggia e crudele loro indole, perciocchè l'uso di appropriarsi le cose degli stranieri, che da Epifanio fu detto scitismo, si rinviene, siccome abbiamo avvertito, in ogni periodo di barbarie presso tutte le popolazioni, le quali trovandosi in quello stato credono, al dire del Grozio, non esser vietato il predare gli stranieri e commettere ruberia contro di essi, ancorchè non ci fosse dichiarazione di guerra. Anzi ci assicura Giulio Cesare ne' suoi Comentarî che non erano notati d'infamia ai tempi suoi nella Germania i ladronecci che oltre ai confini di ciascuna città venivano commessi, e che pregio di quelle città si era *quam latissimas circum se, vastatis finibus, solitudines habere*: al che fare non solo da vanagloria erano sospinti, ma benanche dal credere che in quella guisa, non essendo esposti a sprovvedute incursioni, avrebbero potuto vivere con sicurezza maggiore. Feroci e crudeli, siccome si avvisa il Pagano ne' suoi Saggi Politici, erano gli uomini in quello stato di cose, non amanti di aver commercio tra loro, e dotati di duro e forte cuore, cui inaccessibili erano i naturali affetti, e particolarmente la pietà, l'amicizia e l'amor dell'unione. Or quest'uso dalle genti germaniche ci venne recato con tutti gli altri lor costumi statici narrati e descritti dagli antichi scrittori, e fu da loro seguito anche dopo ch'ebbero preso stanza sul territorio dell'impero. Quando poi in processo di tempo apparve di nuovo la civiltà, le leggi romane, le quali non ebbero potere a generare il fatto di cui parliamo, dovettero certamente rifermarlo ed impedire che con la causa cessato pur fosse l'effetto. I chiosatori seguendo il mal vezzo di comentare le leggi barbare con quelle dell'antichità, e non vedendo più in là della materiale positura delle parole della legge, ne inferirono che queste erano a quelle conformi; e però giusto si credette il di-

ritto di peregrinità, e non venne abbattuto da' popoli più umani ed inciviliti.

Ma quantunque bene si sia apposto il Montesquieu nell'indicare i popoli ai quali si dee l'origine del diritto di albinaggio e nel ricercarne le remote cagioni, pure troppo vago è il modo con cui ha egli esposto la sua opinione e non si è da lui svolto il suo principio. Già da altri è stato avvertito il vuoto che in questo punto della sua opera si osserva, e ci sono stati di quelli che, non contentandosi delle cose accennate dal Montesquieu, han procurato di andare sottilmente investigando quali sieno stati i fatti che furono immediate e prossime cause della introduzione dell'albinaggio. Tra questi debbesi particolarmente ricordare il Klimrath, dottissimo scrittore, della cui immatura perdita dobbiamo con ragione essere dolenti. I popoli della Germania, egli dice, erano formati di una riunione di associazioni più o meno ampie, i cui componenti erano legati per mezzo di una scambievole garentia, ed in una delle quali faceva mestieri di essere ricevuto per poter avere il pieno godimento de' diritti civili. Da ciò procedeva che i servi ed i liti affrancati, come quelli che non appartenevano ad alcuna di esse, erano costretti di scegliersi un padrone, e ciò non facendo rimanevano sotto la guardia e la protezione del re. Da ciò procedeva ancora che il padrone dell'affrancato, ed in sua mancanza il re, aveva il diritto di rappresentarlo in giudizio, di farsi pagare la sua composizione, e di raccoglierne la successione in difetto di discendenti. Da ciò finalmente procedeva che lo straniero non poteva per sè stesso pretendere il godimento di alcun diritto, a guisa di proscritto era fuori della legge, e la sua condizione in nulla differiva da quella degli affrancati: il che importava ch'egli fosse sotto la guardia del re, quando scelto non avesse un padrone, e che questi o pure il re ne raccogliesse la successione. Con siffatto ragionamento mostra il Klimrath che il diritto di albinaggio sia una

legittima e necessaria conseguenza del principio di associazione, e ne descrive gli effetti (1). Ma ancorchè da noi si avessero in sommo pregio le operè di questo dotto ed erudito seguace della scuola storica, dobbiamo non pertanto convenire che non ci è affatto possibile di venire nella sua sentenza, perchè la riunione delle associazioni, di cui egli fa parola, ed il divieto a quelli che si trovavano da esse esclusi di partecipare ai diritti civili, non hanno alcuno storico fondamento e sono creazioni della sola potente e fervida immaginazione dell'autore. La qual cosa si rileva eziandio dal considerare che della dimostrazione del suo assunto non si è egli gran fatto curato, e come se fosse un assioma non ha per convalidarlo neppur citato un antico documento o l'autorità di qualche scrittore. Riguardo poi agli effetti ch'ei suppone derivare da quel falso principio e che quindi ad altra cagione potrebbero essere attribuiti, è notevole che le disposizioni concernenti gli affrancati non sono state tutte da lui tratte dalle leggi di una sola delle nazioni uscite dalla Germania, avendo solamente fatto osservare che nelle diverse legislazioni de' barbari qualcuna di esse si rinveniva sanzionata.

L'opinione del Klimrath è stata poi seguita dal Demangeat in quella sua memoria intorno alla condizione degli stranieri nella Francia, che meritò all'autore il primo premio nel concorso del 1842 dalla facoltà di diritto di Parigi (2). Non solo il principio messo in mezzo dal Demangeat è lo stesso della riunione delle associazioni de' popoli germani, ma gli argomenti ancora da lui adottati per dimostrare la esistenza di quelle associazioni e gli effetti che ne

(1) KLIMRATH, *Histoire du droit public et privé de la France* liv. I. chap. V § LXXXIX et liv. II chap. VII § CXG; *extat* nella raccolta delle sue opere intitolata *Travaux sur l'histoire du droit etc.*

(2) DEMANGEAT, *Histoire de la condition civile des étrangers en France dans l'ancien et dans le nouveau droit*; pag. 9-33. (Paris 1844, 8.º).

consequivano, sono presso a poco quelli che dal Klimrath erano stati precedentemente esposti. Pur nondimeno l'opera di costui non è stata punto ricordata dal Demangeat, il quale ha presentato quella opinione come se fosse una sua scoperta.

Ma se falso, come abbiain detto, è il principio della riunione delle associazioni, pure vero è quello che da questi due scrittori si asserisce intorno all'esser tenuto lo straniero fuori della legge nelle tribù germaniche ed all'obbligo a lui imposto di porsi sotto la protezione di un padrone per render sicura la sua vita: le quali cose provvenivano dall'indole del guidrigildo germanico. Dicevasi guidrigildo la tassa con la quale era protetta la vita de' cittadini, e che s'impondeva a quelli che nella persona o nelle sostanze recavano offesa agli altri. La sicurezza dunque di ogni germano era guarentita dal guidrigildo, e quelli che n'erano privi si trovavano esposti agli altrui insulti, potendo essere impunemente offesi. Tutto in Germania, dice il Troya (1) e ripete il Trevisani (2), era contenuto nel guidrigildo: cittadinanza, onori, dignità, stato signorile o plebeo, proprietà, e fin la gloria delle armi e delle vittorie vi si comprendeano. Or in due modi dovevano i germani condursi verso gli stranieri che tra loro si recavano, perciocchè o concedevano a costoro un guidrigildo o pure non ne stabilivano alcuno per essi. Nel primo caso lo straniero veniva incorporato nella cittadinanza de' barbari, acquistava la pienezza di tutti i diritti civili e politici, chè allora non ci era alcuna distinzione tra' politici ed i civili diritti, ed in nulla differiva da colui che per origine era libero ed ingenuo citta-

(1) TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal DLXVIII al DCCLXXIV*, Vol. 1. pag. 100 (Napoli 1845, 4.°); e *Discorso della condizione de' Romani vinti da' Longobardi*, in più luoghi (Napoli 1841, 8.°).

(2) TREVISANI, *Delle leggi longobarde in relazione co' popoli conquistati*, pag. 24 (Napoli 1844, 8.°).

dino : ma se non otteneva il guidrigildo ei cadeva necessariamente nello stato servile o aldionale, genere mezzano tra' liberi ed i servi , e proprio di coloro i quali erano privi della sola qualità di cittadino ; perciocchè se non si fosse renduto servo o aldio di un cittadino o del sovrano ei non avrebbe avuto in alcun modo la protezione delle leggi e la sua vita sarebbe stata sempre in pericolo. Allora il padrone e non la famiglia di lui esigeva da quello che lo avesse ucciso il prezzo stabilito dalla legge , a titolo di rifacimento del danno ; allora il padrone riscuoteva da lui un tributo e lo rappresentava in giudizio ; allora finalmente il padrone ne raccoglieva in certi casi la successione. Il sistema del guidrigildo doveva per necessità produrre questi effetti ed esser causa del diritto che poscia fu detto di albinaggio. Quello poi che avvenne intorno a questo punto nelle Gallie e nell'Italia dopo la conquista de' barbari è mirabilmente spiegato dall'indole del guidrigildo germanico, e serve ancora a comprovare quello che per noi si è detto. Dai longobardi e da' franchi , popoli germani , furono invase e conquistate l'Italia e le Gallie : or di questi due popoli, che sempre e tenacemente conservarono l' uso di tassare la vita col guidrigildo , il primo niun guidrigildo stabilì pe' romani da esso lui vinti e lo concedette invece agli stranieri che si conducevano nel regno longobardo , come appare dalla legge 390 dell' editto di Rotari, della quale discorreremo in uno de' seguenti capitoli ; dove che al contrario i romani delle Gallie ottennero da' franchi un guidrigildo , il quale invero era minore di quello stabilito pel popolo vincitore , e gli stranieri che nel reame de' franchi andavano a dimorare non vennero tassati con alcuna sorta di guidrigildo. È facile il comprendere quali sieno stati gli effetti prodotti da questi diversi sistemi. Nelle Gallie i romani, sebbene ridotti alla condizione di un popolo ignobile , furono tramutati in franchi ed incorporati nella cittadinanza salica , e gli stra-

nieri nella mancanza assoluta del guidrigildo furono costretti a divenir servi o aldi de' franchi e vennero sottoposti a quelle rigorose disposizioni che generarono il diritto di albinaggio. In Italia diversamente procedettero le cose, perciocchè, mentre che i popoli vinti da' longobardi caddero nell'aldionato, gli stranieri divennero cittadini e la loro condizione poco dissimile fu da quella di coloro ch' erano longobardi per origine. In tal modo a creder nostro si dà pienamente spiegazione del fatto che ci ebbe a recare il diritto di albinaggio, e del motivo ancora pel quale in Francia ebbe vigore cotesto diritto e non fu in Italia conosciuto, non ostante che ambedue queste regioni fossero state sottoposte alla dominazione delle genti germaniche: anzi questa opinione ci sembra così semplice e chiara, che fortemente ci maravigliamo che da niuno sieno state fino a questo momento considerate le cose sotto un tale aspetto.

Non solo sulla origine di questo diritto, ma sulla etimologia ancora della voce albinaggio o albinato, come altrimenti si rinviene scritta nelle vecchie carte, sono tra loro discordi gli eruditi. Alcuni, come il Godelino (1), il Fabro (2) e l' Eneccio (3), sostengono che gli stranieri furono detti *albani* ed *aubenae* quasi *alibi nati*; il che sembrò al de Laurière un ridicolo giuoco di parole (4) ed al duca di Levis una forte contrazione. Il Cujacio (5) e l' Alteserra (6) fan derivare la parola francese *aubain* dal-

(1) *GUDELINUS*, *De jure novissimo*, lib. V. cap. X num. 12 (Antuerpiae 1644, fol.).

(2) *Codex Fabrianus definitionum forensium*, lib. VI, tit. XIX definit. XVIII (Neapoli 1765, fol.).

(3) *HEINECCIUS*, *Elementa juris germanici tum veteris tum odierni*, lib. 1 tit. XVIII §. 428 (Kalae 1736, 8^o).

(4) *DE LAURIÈRE*, *Glossaire du droit françois*, v. aubain (Paris 1704, 4.^o).

(5) *CUJACIUS*, *Opera*, Tom. IX pag. 719 (Neapoli 1722, fol.).

(6) *ALTESERRA*, *Opera omnia*, Tom. V pag. 68 (Neapoli 1777, 4.^o).

la latina *advena*, e credono che per essere stata nuovamente latinizzata ne surse la voce *albanus*. Il Nicod è di avviso ch'essa abbia avuto origine dall'antico *hober* francese, che significa trasportarsi da un luogo in un altro. Dal Denisart si crede che sia derivata dalla voce *transalbin*, ossia al di là degli antichi limiti dell'impero francese (1). Il Lebret (2), il Soloman (3) ed il Demangeat (4) sono di avviso che gli stranieri sieno stati nominati in tal modo a causa degli scozzesi e degl'inglesi, i quali eran detti *albins* o *albains* ed avevano l'uso di andar peregrinando. Il Sapey finalmente giudica che la etimologia della voce *aubain* si debba ricercare nell'*album*, sul quale egli crede che il collettore delle mani morte scrivesse i nomi degli stranieri (5). Noi stimiamo che basti il conoscere che la voce albinaggio trae la sua origine dalle parole *albanus* ed *aubena*, con le quali ne' tempi di mezzo si additavano gli stranieri e gli avventizi, e che inutile sia l'andare indagando la ragione per la quale s'ebbero questo nome gli stranieri. Ond'è che dopo riferite le opinioni di tanti valentuomini, senza altrimenti affaticarci a ricercare il vero tra tanto disparere, lasciamo che diano il lor giudizio sopra questa quistione quelli cui parrà necessario ch'essa venga risolta.

(1) DENISART, *Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence*, v. aubain num. 1 (Paris 1786, 4.°).

(2) LEBRET, *De la souveraineté du roi*, liv. 11 chap. XI.

(3) SOLOMAN, *Essai sur la condit. jurid. des étrang.*, pag. LXXXV.

(4) DEMANGEAT, *Hist. de la cond. civ. des étrang.*, pag. 67.

(5) SAPEY, *Les étrang. en France*, pag. 52.

CAPITOLO II

Del diritto di albinaggio nella Francia.

Il diritto di albinaggio ebbe nella Francia il suo intero svolgimento, non ci essendo stata alcun'altra nazione in cui avesse egli avuto più efficace e grande potere, non che maggior progresso e maggiori modificazioni innanzi che fosse quasi del tutto cessato. E per siffatta ragione ed ancora perchè un tal diritto nel cominciare del vivente secolo ci è stato, diciam così, traporato da' francesi, abbiám deliberato di descrivere la storia di esso presso quel popolo. Ma ciò faremo brevemente e quasi accennando per sommi capi le cose, perchè un tale subbietto è stato non ha guari ampiamente svolto dal Sapey, dal Soloman ed in ispezialtà dal Demangeat, ed alle opere di questi egregi scrittori potrebbero rivolgersi quelli che di più particolari notizie fossero vaghi.

I franchi che occuparono le Gallie non istabilirono alcun guidrigildo per gli stranieri, e questo fece sì, come abbiám già osservato, che quelli che si conducevano nella Francia erano obbligati di riconoscere per loro signore il sovrano o un qualche cittadino, il quale per prezzo della protezione che loro accordava li teneva a modo di servi o di aldi, riscuoteva da loro un tributo e raccoglieva le loro successioni. Un tale ordine di cose durava ancora ai tempi di Carlomagno, e perpetui monumenti ne sono non pochi de' suoi capitolari. In uno di questi, ch'è il terzo dell'anno 806, si legge: *Volumus ut, cum missi nostri ad placitum nostrum venerint, habeant scriptum quanti adventitii sunt in illorum missatico et de quo pago sunt et nomina eorum et qui sunt seniores eorum.* Lo stesso Carlomagno proibì ai conti di esigere alcun censo dagli spagnuoli ch'erano stati accolti nell'impero; il che fu poi ripetuto da Carlo il calvo, il quale dichiarò pure

ch'ei voleva che costoro fossero trattati nella stessa guisa che i franchi. Da ultimo nella divisione dell' impero fatta da Carlomagno tra' suoi figliuoli fu espressamente stabilito che ogni uomo libero di uno de' tre nuovi stati fosse capace di raccogliere le successioni negli altri due. Da tutti i quali documenti si deduce che a que' tempi non ci era straniero nella Francia che non avesse il suo signore , che gli stranieri erano inabili a succedere in quel reame , e che i conti avevano l' uso di esigere un censo dagli stranieri che giungevano nelle loro contee ; la qual cosa importa che costoro erano trattati come servi , perchè presso i popoli della Germania il tributo valeva lo stesso della servitù.

Quando in seguito gli uffici reali divennero ereditari , quando i conti e gli altri uffiziali della corona ebbero cangiato il loro potere subordinato e rivocabile in una specie di sovranità , quando infine i grandi feudatari francesi si rendettero indipendenti ed usurparono i diritti del sovrano, essi volsero a loro esclusivo vantaggio una tale istituzione. Allora gli stranieri , che andavano a fermarsi nel territorio sottoposto alla loro dominazione , erano obbligati di porsi nel numero de' loro vassalli o servi , non essendo a quell' epoca i vassalli rispetto ai baroni che servi. E siccome di quei giorni erano tra loro divise non pure una nazione dall' altra , ma ancora una città da quella che l'era vicina ; così oltre agli stranieri propriamente detti , cioè a coloro i quali da altri regni andavansi a stabilire nella Francia , si reputavano come albanì quelli eziandio che da una in altra diocesi passavano o che lasciando la terra , in cui avevano la loro dimora , si conducevano ad abitare nel territorio di un altro feudatario.

Intanto i sovrani cercavano a poco a poco di rivendicare le regalie di cui i feudatari si erano impossessati. Essi procurarono ancora di determinare la condizione degli albanì tanto per renderla migliore che per andar togliendo sopra di

essi ogni diritto ai baroni. Questo fecero gli Stabilimenti di San Luigi, che alcuni attribuiscono a quel sovrano ed altri credono che sia una raccolta di costumanze messa sotto il patrocinio di lui. Il capitolo novantesimosesto del primo libro di cotesti stabilimenti tratta di quelli ch'erano veramente stranieri nella Francia ed ai quali davasi il nome di *mescreu* o di *mesconneu*; ed in esso si prescrive doversi dare al gentiluomo la metà delle cose mobili de' *mesconneus* morti nelle sue terre, e morendo essi senza eredi o legnaggio aver diritto il gentiluomo di prendersi tutti i loro beni con l'obbligo di soddisfarne i debiti e di pagare l'elemosina. Co' capitoli ottantesimosettimo del primo libro e trentesimo del secondo, che parlano di coloro i quali si tramutavano di un luogo in un altro dello stesso reame, si stabilì non solo che costoro dovessero riconoscere per loro signore il barone nel termine di un anno ed un giorno a pena di essere multati, e che il barone succedesse in tutti i beni mobili che possedevano nel caso che non fossero solleciti prima di uscir di vita di lasciarli quattro danari; ma che di quelli eziandio, che privi di discendenza trapassassero, unico erede fosse il sovrano, purchè la loro morte non avvenisse nel cuore del castello del loro signore, il quale in questo solo caso dovesse al principe essere preferito.

Lunga ed ostinata fu la lotta sopra questo punto tra il sovrano ed i feudatari, ebbe diversi successi e terminò col compiuto trionfo della sovranità. Filippo il bello con una ordinanza del 1301, riconoscendo i diritti che i suoi sudditi vantavano sopra gli stranieri, commise ai collettori, da esso lui stabiliti in *negotiis manuum mortuarum, aubenarum et bastardorum*, di non porre a coltura i beni degli stranieri morti nelle terre de' baroni e degli altri suoi sudditi, se prima non avessero fatto verificare con un esame testimoniale che il fisco fosse in buon possesso di ritenerli. Questo forse ei fece perchè si trovava in assai tristi condizioni ed aveva

d'uopo di rendersi benevoli i baroni per essere da loro sostenuto nelle sue quistioni col Pontefice : ma Carlo VI cercò di riguadagnare il terreno perduto , e nelle lettere patenti , che ai 5 di settembre 1386 dirigeva ai commessari deputati per la ispezione de' demanì, francamente disse esser noto al suo consiglio per antichi diplomi ordinanze ed usi che nel contado di Sciampagna a lui si appartenevano tutti i beni degli stranieri , qualunque fosse stata la giurisdizione in cui essi avessero lasciato la vita , ed il luogo nel quale fossero posti i loro beni. Il contrasto che in tal modo era quasi del tutto cessato verso la fine del decimoquarto secolo con la vittoria del fisco, ricominciò quando nel secolo decimosesto vennero ridotte in iscritto le costumanze : erano gli ultimi sforzi che facevano i feudatari , il cui potere per l'innalzamento della monarchia sopra ferme e stabili basi debole e vacillante si era renduto. In alcuni luoghi vennero rigettate le osservazioni de' procuratori del re che brigavano per far dichiarare di esclusiva appartenenza della corona il diritto di albinaggio , in molti fu questo diritto attribuito ai baroni : ma ciò non arrecò loro alcun vantaggio, perchè la giurisprudenza avendo stabilito il principio che l'albinaggio fosse uno de' più bei fiori della corona della Francia, ed un diritto imprescrittibile ed inalienabile , tenne come inefficaci le antiche costumanze e le concessioni che ad alcuni feudatari erano state fatte.

Ridotto questo odioso diritto nelle mani di un solo, e propriamente di colui presso il quale era la suprema potestà , mutossi in meglio la condizione degli stranieri e di triste ed orrenda ch' ella era principìo a divenir più dolce e tranquilla. Cominciarono allora a non essere più considerati come albanì coloro i quali altro non facevano che trasportare la loro dimora da un luogo ad un altro della Francia ; vennero aboliti alcuni antichi diritti detti *chevage* e *formariage* pe' quali erano i forestieri soggetti a diverse imposizioni; ac-

quistarono gli stranieri la libertà e non più per servi furono tenuti; ed ammessa dalla giurisprudenza la distinzione tra gli atti del diritto delle genti e gli atti del diritto civile, si ritenne competere agli stranieri l'esercizio de' primi ed esser loro interdetti quelli soltanto che tra'secondi sono compresi. Agli stranieri in conseguenza era permesso di vendere, comprare, locare, permutare, ipotecare, donare ed accettare i doni altrui; ma non potevano essi trasmettere ad altri le loro successioni ed erano incapaci di succedere. Le quali regole essendo state formolate in un principio generale si disse che *l'étranger vit libre et meurt serf en France*. Ma ciò non ostante ne' secoli decimosesto e decimosettimo più volte vennero gli stranieri straordinariamente tassati e sottoposti a gravi balzelli per soccorrere il regio erario, e segnatamente quando il fisco era esausto per cagione delle guerre che dalla Francia si sostenevano.

In molti altri modi i sovrani della Francia si studiarono di apportare delle restrizioni al diritto di albinaggio, e di radolcire e rendere meno infelice lo stato degli stranieri. Essi cominciarono dall'affrancare dalla servitù di corpo tutti gli abitanti de' loro demani e delle grandi città, comprendendovi anche i forestieri. Per favorire il commercio Carlo V nel 1364 accordò non pochi privilegi ai mercatanti castigliani che per cagion di traffico si recassero nel suo reame, e dichiarò che alla loro morte non si potesse da lui e da'suoi ufficiali reclamare il diritto di albinaggio. Lo stesso motivo fece stabilire sotto il regno di Carlo VII in febbraio 1443 e sotto quello di Luigi XI in marzo 1462 che a questo diritto non avessero a sottostare quelli che per mercanteggiare si conducessero alle fiere di Lione; il che venne confermato da Errico III con la ordinanza data fuori nel 1583. Anzi Luigi XI, al quale da alcuni si dà la lode di aver fatto in favore del commercio la più ampia breccia al diritto di albinaggio, in febbraio 1461 esentò da esso tutti i negozianti del

Brabante, delle Fiandre, dell'Olanda e della Zelanda. Ma niuno di quelli, che hanno scritto intorno a questo diritto, ha ricordato una più antica esenzione che si rileva da un documento, che dal Libri fu la prima volta pubblicato l'anno 1838 nel *Journal des Savants*. È questo un istrumento de'2 di marzo 1278, con cui Fulco Cacio di Piacenza in nome della università de' mercatanti italiani stabiliti a Nimes accetta i privilegi ch' essi avevano ottenuto dal re di Francia, ed indicando ad uno ad uno que' privilegi dice: *Et concessit dictus dominus rex quod bona decedentium sine reclamatione manus-mortue assignentur personis que legiptimam a decedentium causam habent, que si non apparuerint bona ipsa apud ipsum dominum regem remanebunt donec appareant legiptimam a morientibus causam habentes*. Così ancora per vantaggiare l'industria Errico IV, Luigi XIII e Luigi XIV accordarono l'esenzione dall'albinaggio agl'intraprenditori ed ai lavoratori di certe manifatture, a quelli che curavano il prosciugamento de' luoghi paludosi e ad altre simiglianti persone. Oltre a ciò parecchie città, come Tolosa, Bordeaux, Dunkerque, Calais, Marsiglia, Longwic e Metz, ottennero che non dovesse farsi uso del diritto di albinaggio a danno di quelli che andassero ad abitarle; ed una tale esenzione venne anche estesa alle intere provincie di Linguadocca, Provenza e Guienna. S'introdussero pure le lettere di cittadinanza, le quali questo effetto producevano che veniva tenuto come cittadino quello che nato in paese straniero le otteneva, e si stabilì ancora la massima che i figliuoli de' forestieri, nati nella Francia, non solo quali francesi riputare e trattar si dovessero, ma che fossero pure atti a raccogliere le eredità de' loro genitori. Finalmente cresciuti i bisogni della civile società, e quindi venuto sempre più in fiore il commercio, onde tutti i popoli sono uniti co'vincoli di un interesse comune, migliori addivennero i costumi, scemarono le nazionali avversioni, ed i governi provvedettero come allontanare o-

gni ostacolo che avesse potuto attraversarsi alla maggiore prosperità del commercio istesso. Venne allora in gran parte abolito nella Francia il diritto di albinaggio per mezzo di convenzioni e di trattati conchiusi con le altre potenze, in ciascuno de' quali fu stabilito doversi da' cittadini di una delle nazioni contraenti reciprocamente godere nell' altra tutti i diritti civili o alcuni soli di essi. Questi trattati, il più antico de' quali si attribuisce ad Errico IV, diedero origine ad un nuovo diritto, ch' ebbe il nome di diritto di reciprocanza. Mentre le nazioni erano in pace venivano essi con grande esattezza eseguiti; rimanevano indi sospesi allora quando le guerre rompevano i legami di fratellanza esistenti tra' popoli; e col finir di queste tornavano da ultimo nel loro vigore. Dal rapporto del Roederer si ritrae che con sedici nazioni la Francia convenne fino al 1790 la reciproca abolizione del diritto di albinaggio senza alcun limite, e che con altre sessanta, fra le quali quarantacinque stati della Confederazione Germanica, ebbe pattuito che scambievolmente veniva abolito l'albinaggio, riserbandosi reciprocamente il diritto di fare una determinata detrazione sopra le successioni che una volta erano all'albinaggio sottoposte. Le quali notizie meglio che da questo rapporto si potrebbero avere dal *Codice Diplomatico degli Albani* che il Gaschon pubblicava in Parigi nel 1818, ed in cui tutte sono riferite le convenzioni fatte dalla Francia con le altre nazioni quanto alla reciproca capacità degli stranieri di acquistare e trasmettere i beni mobili ed immobili.

A molti forestieri nondimeno erà vietato ancora di succedere ai cittadini francesi, a molti altri non si permetteva che di disporre delle sole cose mobili, e molti erano quelli che nel raccogliere le altrui successioni avevano l'obbligo di rilasciarne al fisco la quinta o la decima parte, per nulla dire di tutti quelli che al diritto di albinaggio continuavano a sottostare. Laonde parecchi scrittori filantropici alto levarono la

voce, e non solo dimostrarono essere iniquo un tal costume, ma aggiunsero ancora che a grandissima utilità della Francia sarebbe tornato l'agguagliare gli stranieri ai cittadini nel godimento de' diritti civili. Predicarono essi dapprima al deserto, ma le loro parole, e massime quelle di Le Trone nel libro terzo della sua opera intorno all'*Amministrazione provinciale* e quelle di Necker nel trattato dell'*Amministrazione delle finanze*, produssero alla fine la desiderata estirpazione di un così barbaro diritto. Perciocchè nel cominciamento della rivoluzione francese l'Assemblea costituente emanò ai 6 di agosto 1790 un decreto presentato dal Barrère in nome del comitato de'demani, con cui vennero per sempre aboliti i diritti di albinaggio e di detrazione; e poscia nel dì 8 aprile del seguente anno con altro decreto ammise gli stranieri a succedere ai cittadini della Francia. La storia ne ha conservato il nome dell'oratore Martineau, che in quella occorrenza stabilì il principio della fratellanza universale, e con forte e costante animo combattè le obbiezioni de' comitati e di quelli i quali desideravano che siffatta concessione da qualche limite fosse stata ristretta. Pietosa fu l'opera sua, e di plauso ci sembra essersi egli renduto degno e di encomio.

La Francia voleva in que' giorni la *codificazione*; il quale desiderio non poté vedersi compiuto sotto l'impero dell'Assemblea costituente, dell'Assemblea legislativa e della Convenzione. Nel tempo del Consolato si procedè finalmente alla formazione di un codice, ed allora si elevò nuovamente la questione se convenisse abolire del tutto il diritto di albinaggio e dichiarar capaci gli stranieri di succedere, o fosse più utile il richiamare in vita il diritto di reciprocanza. Già mutati si erano i tempi, e le idee espansive de' primi giorni della repubblica avevan ceduto il luogo ad altre di esclusivo interesse. Avendone il primo console commesso l'esame al Roederer, costui dettò un rapporto in cui prese a mostrare che per politiche ragioni quel secondo partito si avrebbe dovuto

seguire; e dappochè venne accolto un tal parere, furono distesi gli articoli 11, 726 e 912 del codice civile. Col primo de' cennati articoli fu statuito che dovesse lo straniero godere nella Francia de' medesimi diritti civili ch' erano o sarebbero stati accordati ai francesi per mezzo di trattati dalla sua nazione. Questo era il principio che regolar doveva la condizione degli stranieri e che ristabiliva in certa maniera il diritto di albinaggio, facendo tornare le cose quasi allo stato in cui erano prima del 1790. È vero che i beni degli stranieri alla loro morte non più si devolvevano al fisco; è vero altresì che all'albinaggio non erano sottoposti quelli che appartenevano ad una nazione la quale avesse un trattato di reciprocanza con la Francia; ma ciò non pertanto per regola generale era ad essi interdetto l'esercizio di tutti i diritti civili. Conseguenze di siffatto principio sono gli articoli 726 e 912, i quali prescrivevano non dover essere ammesso uno straniero a succedere ne' beni posseduti nel territorio del regno da' suoi congiunti, che ne' casi e ne' modi che ai francesi fosse lecito di succedere ai loro parenti ne' beni ch' essi possedessero nel suo paese, e non potersi disporre con donazione tra vivi e con testamento a favore degli stranieri ai quali non fosse permesso di fare delle simili disposizioni a prode' francesi. Da ciò è agevole il rilevare, e fu già notato dal Merlin, che il codice civile restrinse i diritti degli stranieri più che non erano ne' tempi precedenti.

Un tale ritorno agli antichi usi dolse non poco ai francesi, i quali ardentemente desideravano che da' codici della loro ospitalissima patria fosse cancellato ogni avanzo dell'albinaggio. Abbiain già detto che prima del 1790 Le Trone, Necker e molti altri valentuomini chiesero l'abolizione di questo barbaro diritto, e lo stesso fecero l'anno 1818 il Cramer in una dissertazione letta in Strasburgo intorno a cotesto diritto ed il Gaschon nel suo Codice diplomatico degli alban; chè pare che ogni importante riforma debba essere preceduta

e quasi, diciam così, preparata dal parere degli scrittori. Laonde il nobile duca di Levis, rendendosi interprete del comun voto, propose in aprile del 1818 alla Camera de' Pari che si fosse supplicato il monarca di proporre una legge per la compiuta abolizione de' diritti di albinaggio e di detrazione. Aderirono a questa proposta le due Camere legislative, ed a' 4 di maggio 1819 fu dal governo presentato il progetto della nuova legge, la quale ai 14 luglio di quello stesso anno venne sanzionata. Due articoli contiene quella legge, col primo de' quali si abrogano gli articoli 726 e 912 del codice civile e si dichiara avere in conseguenza gli stranieri il diritto di succedere, di disporre e di ricevere in tutta la estensione del reame nella stessa guisa che i francesi: col secondo poi si prescrive, che dividendosi una eredità tra stranieri e nazionali, debbano costoro prelevare da' beni situati nel regno una porzione eguale al valore de' beni situati in paese straniero, da' quali per qualsivoglia motivo fossero esclusi per effetto delle leggi e delle costumanze locali.

Lo spirito, ond'è informata questa nuova legge, chiaro risulta dalle parole del Ministro della giustizia, il quale presentandone il progetto alla Camera de' Pari diceva: *L'incapacité, dont les articles 726 et 912 du code civil ont frappé les étrangers, étant fondée sur l'article 11, qui ne leur accorde que les droits civils dont nous jouissons chez eux, on a examiné si l'on abrogerait aussi cet article 11, on n'y a vu aucun avantage. Ce que nous désirons, ce sont des étrangers qui, devenant propriétaires dans le royaume, s'y fixeront naturellement, ou apporteront des capitaux desquels nous profiterons, quand même leurs propriétaires ne se fixeraient pas parmi nous. Le but sera atteint, si nous leur rendons le libre et entier exercice du droit de propriété, en levant l'interdiction de disposer et de recueillir, qui restreint et asservit ce droit dans leurs mains. Les autres droits civils n'ont rien de commun avec celui qu'il nous est avantageux de leur restituer. Ce n'est pas par un mouvement de générosité*

que nous voulons effacer des différences relatives aux successions et aux transmissions de biens, c'est par calcul. Il ne faut donc effacer que celles qui peuvent dissuader les étrangers d'acquérir ; ils n'ont besoin pour cela ni des droits politiques, dont nous devons être avares, ni même de la plénitude des droits civils.

Con questa legge venne quasi del tutto abolito l'albinaggio, essendosi accordato agli stranieri l'esercizio di que' diritti, la cui privazione in ispezialtà lo rendeva odiosissimo e ne costituiva in certa maniera la essenza. Ma espressamente si dichiarò che la pienezza de' diritti civili non doveva esser loro concessuta, perchè una tale concessione non avrebbe alla Francia arrecato utile alcuno: il che mostra quanto vadano errati quelli che credono che l'articolo 11 del codice francese non neghi agli stranieri che que' soli diritti, di cui si fa particolar menzione nelle altre parti di esso. Siccome un mal ponderato egoismo nazionale e non la generosità fece in quel modo distendere la legge, così non può dubitarsi che ingiustissimo sia il principio che l'anima. Senza che ei pare che colui, al quale si dee la redazione di essa, non abbia tutti adoperati i mezzi convenienti a conseguire lo scopo che si era prefisso. Ed in vero se ottener si voleva che gli stranieri fossero concorsi nella Francia per avvantaggiare l'industria ed il commercio col loro ingegno e con le loro ricchezze, dovevasi loro attribuire il godimento di tutti i diritti civili, e non già la sola facoltà di disporre delle proprie sostanze, di succedere agli altrui retaggi e di ricevere donazioni; perciocchè stimiamo che non debba esserci alcuno il quale voglia di buon grado abbandonare la patria sua e trasportar sè e le sue dovizie in un paese, nel quale è certo di trovarsi privo dell'esercizio de' diritti civili. Non sappiamo poi comprendere la ragione per la quale si credette dover riuscire di nocumento agl'interessi della Francia la concessione di tutti gli altri diritti civili agli stranieri, nè avvertir sappiamo il vantaggio che dal negarne loro il godimento ridondi ai fran-

cesi. E però non possiamo dissimulare che a noi sembra che non solo sia stato ingiusto il motivo pel quale venne in quella guisa redatta la legge, da cui si attendeva la compiuta abolizione dell'albinaggio, ma che il redattore di essa nel restringere gli effetti della concessione si sia anche doppiamente ingannato per aver creduto utile quella restrizione agl'interessi de' francesi e non dover essa dissuadere gli stranieri dal fermare nella Francia il loro soggiorno.

Quanto agli altri stati di Europa, si scorge da' loro codici che presso la maggior parte di essi è presentemente in vigore il diritto di albinaggio ed ammessa la reciprocanza: ma ci ha questa differenza, che alcuni governi riconoscono la reciprocanza di fatto, vale a dire che accordano l'esercizio dei diritti civili a quegli stranieri la cui nazione, ancorchè non ci fosse un trattato o una particolare disposizione legislativa, concede cotesti diritti ai loro sudditi; ed altri vogliono al contrario che un trattato diplomatico fosse interceduto. Vi sono ancora non poche nazioni che generalmente non esercitano l'albinaggio, ma negano agli stranieri alcuni determinati diritti ed in ispezialità quello di succedere; e neppur poche sono quelle le quali non fanno riguardo ai diritti civili alcuna differenza tra straniero e cittadino. Queste ultime vanno giustamente altere delle umane ed ospitali loro leggi e, secondo che appare dalle dichiarazioni che fecero al nostro governo quando fu tra noi pubblicato il decreto de' 12 di agosto 1818, di cui in seguito discorreremo, vien ciò da esse tenuto come uno de' loro più nobili pregi e grandissimo vanto ne menano.

E per iscendere da' generali a più minuti particolari, diciamo che co' cantoni elvetici di Berna e di Friburgo è necessario che le nazioni stipulino un apposito trattato per ottenere a loro favore l'abolizione dell'albinaggio, e che di ciò non fa mestieri co' reami di Prussia, Sassonia e Svezia, i quali di questo diritto fanno solamente uso per rappres-

glia contro quelle nazioni che in tutto o in parte negano i diritti civili a coloro i quali a cotesti stati appartengono: anzi col codice svedese dal 1734 fu ordinato che fosse lecito allo straniero, con la cui nazione non ci avesse reciprocanza, di essere erede degli ascendenti purchè nella Svezia si conducesse ad abitare. Nell'Inghilterra, siccome avverte il Blackstone, non solo non è permesso ai forestieri di succedere, ma è loro vietato eziandio di acquistare per qualunque ragione alcun bene immobile: il che è stato ivi disposto e per impedire agli stranieri di ottenere nel regno un potere che alla costituzione politica del paese avrebbe potuto riuscire di nocumento, e perchè, essendovi la massima che il re sia supremo signore di tutto il territorio del regno, non può una parte di esso appartenere a persone che non sono obbligate ad essergli fedeli. Ma non lontano è da noi il giorno in cui queste antiche leggi saranno surrogate da altre meglio accomodate ai bisogni della nostra età, e più convenienti alla civiltà britanna. Questo è il desiderio de' più nobili ed alti ingegni di quell'isola, e speriamo che al loro disegno voglia presto seguire il bramato effetto. Essi già si adoperano per conseguirlo, e non è guari nella Camera dei Lordj fu ai 18 di luglio 1844 richiesta per la seconda volta la lettura del *bill* concernente gli stranieri da quel Brougham che al dire de' giornali politici intende di mostrare ai suoi concittadini le numerose imperfezioni di quelle leggi inglesi che sono relative agli stranieri, i quali non possono godere di alcun diritto civile se non sono naturalizzati. Il codice austriaco del 1810 prescrive nell'articolo 33 che lo straniero debba godere de' medesimi diritti che il nazionale quando non sia particolarmente richiesta dalla legge la qualità di cittadino, ma che ne' casi, in cui di ciò si dubitasse, abbia vigore l'albinaggio, e nell'articolo 22 che per potere lo straniero succedere ad un austriaco faccia mestieri che la reciprocanza sia ammessa con la sua nazione. Nell'Olanda con

l'articolo 9 del codice pubblicato nel 1838 venne statuito che del diritto civile del regno fossero indistintamente partecipi i nazionali ed i forestieri purchè la legge non avesse stabilito il contrario, e negli articoli 884 e 957 furono adottate le disposizioni contenute negli articoli 726 e 912 del codice civile de' francesi. Affatto ignoto da ultimo è questo diritto ai regni di Norvegia e di Baviera, alle città libere di Amburgo, Brema e Lubecca, al principato di Ratzebourg, ai granducati di Mecklenbourg ed al ducato di Anhalt-Dessau.

CAPITOLO III

Del diritto di albinaggio in Italia.

Resta ora a vedere quando ed in qual modo cominciò ad introdursi questo crudelissimo diritto nella penisola italiana, e se in tutte le provincie in cui ella si trova divisa e particolarmente tra noi si ebbe di esso conoscenza; il che faremo esaminando con quella maggiore diligenza che ci sarà possibile le leggi, i diplomi e le storie de' tempi andati. Checchè da altri si possa dire in contrario, fermamente da noi si crede che, sebbene le incursioni de' barbari avessero sostituito ad una somma civiltà la rozzezza propria ad esso loro, non giunsero mai a portarci a quello stato, cui ne' tempi stessi osserviamo ridotte le altre nazioni.

I barbari, che invasero l'Italia dopo la caduta dell'impero romano, o non conobbero l'albinaggio o venuti in queste regioni ne abbandonarono affatto l'uso; la qual cosa forse si dee all'intelletto romano che non poco conferì a farli dismettere di gran parte della lor barbarie, ed a purificare ed ingentilire in certa maniera l'animo loro. Riguardo ai goti è ciò dimostrato da quel luogo del nono libro delle epistole di Cassiodoro, da cui si rileva avere il re Atalarico dichiarato

a Gildia conte della città di Siracusa che non si appartenevano al fisco che le sole successioni de' peregrini, i quali non avessero rimasto alcun successore legittimo, nè nominato un erede nel loro testamento. Aspri rimproveri furono fatti da re Atalarico con quella lettera al conte Gildia, contro del quale molte accuse per parte de' siciliani gli erano pervenute, e fra le altre cose gli scrisse: *Quorundam etiam substantias mortuorum, sine aliqua discretione justitiae, fisci nomine caduci te perhibent titulo vindicare: cum tibi hoc tantum de peregrinis videatur esse commissum, quibus nullus heres aut testamentarius, aut legitimus invenitur. Nefas est enim, ut quod a nobis praecipitur, a te nostro nomine per injuriam vendicetur* (1).

Venuta poscia l'Italia l'anno 568 in potere de' longobardi, o non fu punto da costoro mutata la condizione degli stranieri ne' due secoli che la dominarono, o se pure l'ebbero cangiata non la rendettero per certo triste, non sottoposero i forestieri ad angarie ed a balzelli, non li spogliarono di quello che possedevano, nè loro infine negarono il diritto di succedere agli stessi cittadini longobardi. Rotari fu il primo a dare nel 643 leggi al suo popolo, avendo in tale anno pubblicato il suo famoso editto, il quale secondo il codice estense è diviso in 389 capitoli, e secondo gli altri codici 390 ne contiene. Tra questi ci ha il capitolo ossia legge 390 così concepito: *Omnes Warengangi, qui de exteris finibus in regni nostri finibus advenerint, seque sub scuto potestatis nostrae subdiderint, legibus nostris Longobardorum vivere debeant, nisi legem aliam a pietate nostra meruerint. Si legitimos filios habuerint, haeredes eorum in omnibus, sicut et filii legitimi Longobardorum, existant. Et si filios non habuerint legitimos, non sit illis potestas absque jussione regis res suas cuicumque thingare, nec per quemlibet titulum alienare.* Per questa legge, la quale è pro-

F (1) *MAGNI AURELI CASIODORI opera omnia*; Tom. I pag. 137 (Vennetiis 1729, fol.).

prio quella che manca nel codice estense, ai *Warengangi* o *Guargangi* altro obbligo non era imposto se non che quello di vivere secondo le leggi longobarde; ed in essa espressamente si dice che i figliuoli de'guargangi come i longobardi erano ammessi a succedere ai loro genitori, e che, soltanto nel caso in cui i guargangi orbi di figliolanza avessero voluto disporre de' loro beni in favore d'altrui, si richiedeva che loro ne fosse stato concesso il permesso dal sovrano. Ed oltre a ciò ei pare che per la legge 229 dell'editto medesimo tutti quelli che non erano longobardi, tra' quali i guargangi sono per certo da annoverarsi, non potevano nell'affrancare i servi far uso della facoltà data ai soli padroni longobardi d'imporre ai liberti quelle condizioni che loro fosse stato a grado di stabilire (1). Gli stranieri adunque, ch'essi erano designati col nome di guargangi, quando si recavano nel regno longobardo, alle disposizioni erano sottoposti delle leggi di quel popolo, le quali com'è stato da molti dotti uomini dimostrato, e segnatamente dal Troya (2) e dal Trevisani (3), erano di loro natura territoriali, ed un guidrigildo avevano eguale a quello de' longobardi medesimi. Col solo porsi *sub scuto potestatis* del re, il che forse avveniva implicitamente con l'entrare nel territorio longobardo senza che vi facesse mestieri di un particolare atto di sommissione, acquistavano essi la cittadinanza longobarda (4) e, toltone le restrizioni loro imposte dalle leggi 229 e 390 dell'editto di Rotari, erano in tutto considerati eguali ai longobardi per origine. Ond'è che se essi erano tenuti per cittadini, se potevano per conseguenza cingere la spada ed avevano un guidrigildo non dissimile da quello stabilito pe' longobardi, e se

(1) *TROYA*, *Appendice al discorso sulla condizione de' romani vinti dai longobardi*; pag. 19 (Napoli 1842, 8.°).

(2) *TROYA*, *Discorso sulla condizione de' romani vinti da' longobardi*.

(3) *TREVISANI*, *Delle leggi longobarde in relazione coi popoli conquistati*.

(4) *TROYA*, *Discorso ecc.*; pag. 129.

erano capaci di succedere agli altrui retaggi e di trasmettere ai loro figliuoli legittimi i beni che possedevano, non è possibile non avvertire ad un colpo d'occhio quanta maggiore umanità in que'giorni si avesse per gli stranieri in Italia che nel suolo francese. Il più grande beneficio che può farsi agli stranieri si è di conceder loro la cittadinanza, e non ci ha dubbio che il popolo, il quale li ammette agli onori di essa, non riconosce il diritto di peregrinità. Una tale concessione è tanto contraria all' indole di cotesto diritto, quanto che essa cerca di ravvicinare e di unire lo straniero al cittadino, laddove l'albinaggio tende a segregare l'uno dall'altro, e ad impedire indirettamente che i forestieri fermino la loro dimora ne'luoghi in cui esso ha vigore. Non sappiamo perciò comprendere come dall' egregio Gino Capponi si abbia potuto asserire che Rotari non si curava gran fatto d'invogliare gli stranieri a stanziare nel suo reame, e che il devolvere al fisco le eredità di costoro, fuori che nel caso di successione diretta e legittima, quasi equivaleva al diritto di albinaggio (1). E fortemente ci maravigliamo del dottissimo Canciani, il quale con assai minor fondamento ha sostenuto che fin da que'tempi vigeva in Italia il diritto di albinaggio e che i guargangi, ossia gli stranieri, vi erano sottoposti (2).

Abbiamo detto che presso i longobardi agli stranieri veniva dato il nome di guargangi, ma non dobbiamo nascondere che gli eruditi sopra questo punto non sono tra loro concordi e si sono lasciati andare in contrarie sentenze. Sonovi alcuni i quali credono che *Warengangi* o *Wargansi*, come altrimenti si legge nel codice della Cattedrale di Modena, non

(1) *CAPPONI, Sulla dominazione de' Longobardi in Italia*, lettera seconda (Firenze 1844, 8.º).

(2) *CANCIANUS, Monitum in monumenta legalia*; pag. 7; *extat* nel tom. V della sua opera intitolata *Collectio legum antiquarum Barbarorum cum notis et glossariis* (Venetiis 1781, fol.).

tutti gli stranieri furono appellati, ma solo i profughi, gli esuli, e quelli infine che ora chiameremmo banditi dalla patria, i quali erano ricevuti nel regno longobardo. Di questo parere fu Ludovico Muratori, miracolo di erudizione, la cui autorità dee tenersi in grandissimo conto; ed ei lo manifestò nelle note all'editto di Rotari, pubblicate nel primo volume della raccolta degli scrittori delle cose italiane. Contra questa opinione surse nello scorso secolo il padre Paolo Canciani, il celebre raccoglitore delle antiche leggi de' barbari. Costui nel suo *Monitum in monumenta legalia*, che al quinto volume della sua raccolta premise, estese la voce *Warengangus* ad ogni straniero, e disse che il Muratori per aver confuso i *Warengangi* co' *Wargi* pensò che soltanto gli esuli ed i profughi erano in tal modo nominati. Al che aggiunse doversi per questo stare all'autorità del Wacthero, il quale riferendo nel suo dottissimo glossario l'etimologia della parola *Warengangus* dimostrò ch'essa deriva dalle due voci germaniche *wer* che significa *uomo*, e *ganger* che suona in quel linguaggio quanto nel nostro *mutare abitazione*; e conchiuse che quel nome dovette esser proprio di colui il quale dalla prima dimora in altra si trasportava, e non già di chi come profugo o bandito andava errando per tutta la vita.

L'opinione del Canciani fu tenuta prima di lui da monsignor Giovanni de Vita nel tesoro delle antichità di Benevento ne' tempi di mezzo, e da tutti quelli che senza entrare in alcuna discettazione han ritenuto come sinonime le voci *Advena* e *Warengangus*: indi di poi è stata da molti altri seguita, e particolarmente dal Savigny e da Carlo Troya, splendido ornamento della patria nostra non che d'Italia tutta, cui veneriamo qual nostro maestro. E come al Canciani sembrò strano che la legge longobarda avesse riguardato solamente gli esuli ed i banditi degli altri paesi o che questi soli fossero ammessi nel regno italico, così il Troya non sa persuadersi come il re avesse voluto limitare a quest'ordine

di persone i diritti di aspettativa sulle successioni (1). Anzi quest' ultimo insigne scrittore per meglio porre in sodo il suo assunto , cioè che la parola *guargango* o *guarengango* denotava gli stranieri in generale , ha pubblicato un documento dell'anno 813 , che nel 1758 veniva tratto la prima volta alla luce per opera di monsignor Galletti, nel quale si dice che Aimone Voltario perchè *guarengangus homo fuit* non poteva secondo il tenore dell' editto diseredare la sua figliuola Anastasia e donare i suoi beni , come fece in luglio 775 , al monastero di Farfa (2). Veramente questo documento non risolve la quistione e non toglie i dubbi che fa nascere l'autorità del Muratori , poichè da esso apprendiamo solamente che Aimone Voltario era un *guargango* e come tale era a lui vietato di diseredare la figliuola ; cose alle quali non ci ha alcuno che faccia contrasto. Ma pare al contrario ch'essa sia luminosamente risolta da alcune parole di un diploma di Gisulfo duca di Benevento dato nel secondo anno del regno di Rachi , ossia nel 746 , che si legge nella Storia Cassinese del Gattola e che dal Troya è stato citato per vieppiù confermare che in que' secoli i preti vivevano sottoposti alla legge longobarda. Con questo diploma venne approvata una vendita fatta dal prete Anastasio senza sovrano permesso , la quale era assolutamente nulla *quia presbyter ille quoddam Anastasius advena fuerat homo* (3). Vedesi in esso indicato il prete Anastasio col nome di *advena* , e pur non ostante obbligato ad osservare le restrizioni imposte ai *guargangi* con la legge 390 di Rotari : ciò induce senza dubbio a credere che *advena* e *guarengangus* non erano presso i longobardi che due parole , le quali esprimevano la medesima idea.

Due secoli durò la dominazione de' re longobardi in Ita-

(1) TROYA, Discorso ecc.; pag. 61, 129, 130, 131, 206, 207 e 449.

(2) TROYA, Discorso ecc.; pag. 261, 262, 311, 312 e 446.

(3) TROYA, Discorso ecc.; pag. 207.

lia, essendo stati costoro soggiogati nel 774 da Carlomagno. Siccome a conquistare l'Italia erano scesi numerosi stuoli di Franchi salici e ripuarii, di Bavari, di Burgundi, di Alamanni ed altre genti germaniche, e di Romani abitatori delle Gallie, così avvenne che costoro, e particolarmente i germani, desiderarono, o per barbarica usanza, o per superbia di origine o per tenerezza infine delle natiè consuetudini, di obbedire soltanto alle leggi della propria nazione. Vennero quindi allora alle leggi territoriali de' longobardi sostituite le personali, e si permise ad ognuno di vivere secondo la legge della nazione alla quale apparteneva. Forse Carlomagno diede intorno a ciò alcun provvedimento; ma ne siamo stati privati dalla edacità del tempo, essendochè non abbiamo leggi che di ciò trattino più antiche del Capitolare del 782, nel quale Pipino, discorrendo delle diverse generazioni di uomini dimoranti nell'Italia, prescrisse che i delitti si dovessero punire secondo la legge dell'offeso e che ciascuno si avesse a difendere con la propria legge. Da quel tempo in poi rimase necessariamente abolita la legge di Rotari intorno ai guargangi (1), e l'ordine delle successioni degli stranieri si regolò con le norme stabilite dalle loro leggi, non pretendendosi dal fisco il loro retaggio che nel solo caso che fossero mancati gli eredi legittimi e testamentari. E ch'essi non fossero stati incapaci di succedere si ha ancora dalla legge promulgata l'anno 1019 nella dieta di Argentina dall'imperadore Errico il zoppo, che per le sue virtù meritò di essere annoverato tra'santi; legge, nella quale egli ebbe disposto che i mariti, di qualunque nazione si fossero, succeder dovessero in Italia alle mogli che senza lasciar di sè alcun seme si morissero (2).

(1) GREGORY, *Statuti civili e criminali di Corsica pubblicati con addizioni inedite e con una introduzione*; Tom. I pag. CI della introduzione. (Lione 1843, 8.º); e TROYA, *Discorso*, ecc.; pag. 205, 257, 273, 304, 324 e 386.

(2) TROYA, *Discorso* ecc.; pag. 383.

Proseguendo il nostro esame, ed ai secoli posteriori rivolgendoci, c'imbattiamo in molti fatti da cui s'inferisce non essere stato in Italia conosciuto l'albinaggio. Di grande importanza a questo riguardo è a parer nostro il trattato di pace conchiuso nell'anno 803 tra gl'imperadori Niceforo e Carlomagno, perchè dopo di essersi stabilito in esso che le città venete non dovessero essere molestate ed invase dall'impero di occidente, si convenne *quod Veneti*, i quali erano stranieri nel reame d'Italia, *possessionibus, libertatibus, et immunitatibus, quas soliti sunt habere in Italico Regno, pacifice perfruantur* (1). La quale concessione fu poscia confermata da Carlomagno ed estesa per tutto il territorio del suo impero nell'anno 813 quando rinunciò ai suoi diritti sopra la nuova Venezia. Permise egli allora ai veneziani *per totum Occidentale Imperium terras suas possidere, et illis immunitatibus gaudere, quibus Graecorum universali Imperio gaudere soliti erant* (2).

Lasciando poi stare tutti gli altri particolari fatti che allegare si potrebbero per la dimostrazione del nostro assunto, a noi basta solo che attentamente si consideri la rinomata costituzione intorno le regalie dell'imperadore Federigo per cognome detto Barbarossa, in cui non si fa punto menzione del diritto sopra i beni degli stranieri. Tenne quel monarca l'anno 1158 in Roncaglia una famosa dieta del regno italico, nella quale intervennero un numero infinito di Vescovi, Principi e Consoli oltre a quattro solenni giureconsulti per dar sentenza sopra i diritti imperiali e pontifici. Essendo stati costoro domandati di chi fossero le regalie, cioè i ducati, i marchesati, i contadi, i consolati, le zecche, i dazi, le gabelle, i porti, i mulini, le pescagioni ed altre simiglianti cose; ad un tratto risposero che tutto si ap-

(1) ANDREAE DANDULI *Chronicon Venetum*, lib. VII, cap. XIV pars XXI.

(2) AND. DANDULI *Chron. Ven.*; lib. VIII, cap. I, pars X.

parteneva all' imperadore. Quindi venne dettata una costituzione, che forma il cinquanteseimo titolo del secondo libro del diritto feudale, in cui tra le regalie sono annoverati i beni vacanti, quelli che per legge erano tolti agli indegni, e quelli de'condannati e de'proscritti e di coloro i quali contraevano indecorose nozze. E dappoichè in essa non è ricordato l'albinaggio, crediamo da questo silenzio ritrarsi che tra' diritti del re d' Italia non era mai stato, nè era nel decimosecondo secolo quello di succedere allo straniero che moriva in un luogo di sua giurisdizione.

Perchè dunque il celebre Giovanni Bodino (1) asseriva essere gli stranieri nell' Italia più che nella Francia acerbamente trattati? Perchè da tre secoli gl' italiani con pazienza si han portato questa ingiuria, e niuno tra essi è sorto per vendicare la patria dalle calunnie dell' oltramontano scrittore? Forse l' essersi introdotti degli stabilimenti contra gli stranieri in alcuni luoghi della nostra penisola dava diritto ad un francese di chiamare crudele ed inospitale tutta la nazione? Non neghiamo che in certi stati italiani, come or ora ingenuamente anderemo esponendo, venne stabilito il diritto di albinaggio, e che, sebbene ne' tempi che diciamo barbari quel diritto non avesse avuto vigore nell' Italia, pure ciò avvenne ne' secoli posteriori e particolarmente in quello che ci ha preceduto, in cui si credeva che al più alto grado fosse giunto l' incivilimento. Ma in tutto il rimanente dell' Italia ben altrimenti andava la bisogna, e lieve differenza si scorgeva tra la condizione del cittadino e quella di chi nato non era sotto il medesimo cielo: anzi alla nostra dolcissima lingua manca pure il vocabolo onde indicare il diritto di albinaggio, e dalla francese gli scrittori han dovuto togliere questa parola, che barbara a noi suona al pari dell'idea che in sè racchiude.

(1) BODINUS, *De Rep.*, pag. 98..

Mostrato a questo modo che nell'antico regno italico non si rinvencono vestigia dell'albinaggio, passiamo ora ad esaminare partitamente le leggi e le costumanze de' singoli stati d'Italia per ciò che riguarda gli stranieri. E cominciando dagli stati sardi, nella Savoia, ch'è pur tanto contigua alla Francia e tanto ritrae della francese natura, fino alla metà del decimosesto secolo non ci era alcuna legge che vietasse agli stranieri la libera disposizione de' loro beni e che alla loro morte l'incamerasse al fisco. Prima di quell'epoca ebbero vigore nel ducato di Savoia le costituzioni imperiali, e specialmente l'autentica *Omnes peregrini*, di cui parleremo nel seguente capitolo; e però i beni de' forestieri, che nel suolo savoiaro finivano, ai loro eredi testamentari o legittimi si consegnavano, ed in mancanza di costoro venivano distribuiti ai poverelli. Il duca Amedeo VIII col capitolo 96 del secondo libro delle leggi da lui pubblicate ai 17 di giugno 1430, osservando che per effetto di quelle costituzioni dovevano darsi agli eredi degli stranieri i beni che da costoro si possedevano, proibì ai baglivi, ai castellani ed agli altri suoi ufficiali che s'immischiassero in que' beni, e determinò molto acconciamente ciò che far si doveva per curare la conservazione delle cose da essi lasciate e per impedirne la dispersione (1). Nell'anno 1536 poi i francesi s'impadronirono della Savoia e la tennero per non poco tempo; la qual cosa dovette per avventura produrre che si aumentassero le relazioni tra quelle due nazioni, e che molti savoiardi comprassero beni nella Francia. Ritornata essa in seguito sotto il dominio del duca Emmanuele Filiberto, fu dalla Francia richiamato in vigore il diritto di albinaggio contra i savoiardi, i quali nel tempo della francese occupazione non vi erano stati sottoposti. Dolse ciò all'animo del duca,

(1) *Decreta, seu Statuta vetera Sabaudiae Ducum* (Augustae Taurinorum 1586, 4.º).

il quale, indegnato di un tale procedere, scrisse ai 26 di marzo 1561 a Fiorentino Oitardi, procuratore del ducal patrimonio nella Savoia, e narrandogli come le cose erano andate e che in Francia erano i suoi sudditi molestati per l'albinaggio gli disse ch'ei voleva che si fossero nello stesso modo trattati tutti gli stranieri ne' suoi stati (1). Così venne introdotto cotesto diritto nella Savoia, il quale poi per un editto de' 28 di maggio 1618 fu pure introdotto nel Piemonte e nel contado di Nizza. Benvero venne allora ordinato che i figliuoli nati dal legittimo matrimonio di uno straniero con una nazionale e domiciliati in quelle contrade non dovesse-
ro risentire gli effetti di questo diritto; anzi nel 1633 venne esso rivotato nell'interesse di coloro i quali avrebbero pre-
stato il giuramento di fedeltà al sovrano. In questo modo rimasero le cose negli stati della casa di Savoia fino agli anni 1680 e 1682, ne' quali fu istituito riguardo agli stranieri il diritto di reciprocanza. Poscia si pubblicava in Torino addi 11 di luglio 1729 il codice sardo, l'ultimo titolo del quale trattava del diritto di albinaggio e di reciprocanza, e dell'incapacità degli stranieri di acquistare feudi. Cinque leggi, che ora diremmo articoli, comprendeva quel titolo, e con esse si prescriveva; non poter gli stranieri godere de' diritti accordati ai cittadini se domandato non avessero la cittadinanza e fatto solenne giuramento di fedeltà al sovrano; essere costoro incapaci di succedere ai nazionali e nulle le donazioni fatte a loro favore allora quando la cittadinanza non fosse stata da essi ottenuta; non valere questa regola per coloro, la cui nazione avesse stipulato un trattato di reciprocanza con gli stati della casa di Savoia; doversi osservare verso lo straniero che non era divenuto cittadino e che moriva negli stati sardi le leggi e le costumanze che nel loro

(1) *MANSORD, Du droit d'aubaine et des étrangers en Savoie*; Tom. II pag. 286 et 287 (Chambéry 1824, 4.^o).

paese erano riguardo ai savoiardì ed altri popoli soggetti al sovrano della Savoia; ed infine non essere più permesso agli stranieri di acquistare e di prendere in fitto feudi o altri beni presso alle frontiere (1). Le quali disposizioni, in piccola parte modificate, furono ripetute nel codice del 1770, ed in seguito negli articoli 27 e 28 del codice sardo, che nel 1838 ebbe la sovrana sanzione.

La repubblica di Genova, la quale fin dal duodecimo secolo aveva abolito il diritto di naufragio (2), non fece mai alcuna differenza tra cittadini e stranieri e nello stesso modo regolò sempre le successioni degli uni e degli altri, come appare dal capitolo undecimo del terzo libro de' suoi statuti, nel quale era stabilito che i beni si di questi come di quelli si avessero ad amministrare da un curatore nell'assenza del proprietario (3). Se non che i rettori di essa, avendo avvertito che, mentre nel genovesato gli stranieri erano ammessi al pari de' cittadini a raccogliere le successioni aperte a loro favore, non si usava presso molte nazioni lo stesso sistema verso i genovesi, con la legge de' 18. di luglio 1755 ordinarono la osservanza del diritto di reciprocanza. Caduta la repubblica, fu il genovesato unito prima all'impero francese e poi agli stati sardi, de' quali ora fa parte; ed in conseguenza ai municipali statuti vennero sostituite le leggi del codice Napoleone, le quali alla lor volta cedettero il luogo a quelle promulgate dal re di Sardegna.

Gli statuti di Corsica de' 7 dicembre del 1571, dati non ha guari alle stampe dal Gregorj, sono, siccome si crede dal loro editore, poco dissimili da' capitoli pubblicati a' 12 di agosto 1347 e da quelli sanzionati nel 1453. Da essi fu retta l'i-

(1) *MANSORD, Du droit d'aubaine ecc.*, Tom. II pag. 289—295.

(2) *CANALE, Storia civile, commerciale e letteraria dei Genovesi*; Epoca 1, lib. X (Genova 1844, 12.°).

(3) *Statuta civilia Reipublicæ Genuensis nuper reformata* (Genuae 1633, fol.).

sola di Corsica non solo ai tempi della genovese dominazione ma anche dalla sollevazione del 1729 fino al giorno in cui vi furono promulgate le leggi della repubblica francese. Or questi statuti, anzichè contenere alcun rastro del diritto di albinnaggio, mostrano con certe particolari disposizioni che in Corsica come in Genova, da cui quell'isola era dominata, non si conosceva cotesto diritto. Ed in vero i capitoli XXV e XXXI degli statuti civili prescrivevano potersi da ogni creditore far destinare un curatore ai beni del suo debitore morto, ovvero assente o latitante che si trovasse lontano dall'isola di Corsica, e dovere i contratti, gl'istrumenti, i testamenti ed i codicilli formati fuori dell'isola avere la loro piena esecuzione e valere, nè più nè meno, come se in essa fossero fatti. In ambidue questi articoli non sono distinti gli stranieri da' cittadini, nè una tale distinzione si scorge ne' capitoli XLII e XLIII de' medesimi statuti, i quali trattano de' testamenti e delle eredità di quelli che intestati morivano (1).

Riguardo ai ducati di Modena, Massa, Carrara, Parma e Piacenza, deesi conoscere che con decreto de' 3 di novembre 1710 venne la prima volta proibita qualunque specie di alienazione a favore degli stranieri nello stato di Modena (2), e che in seguito l'anno 1771 vi fu stabilito il diritto di reciprocanza. Ancora ne' ducati di Massa e di Carrara era vietato ai forestieri di fare acquisto di beni immobili, ma non ben conosciamo il tempo in cui questa legge cominciò ad aver vigore. Molto tempo innanzi, e particolarmente ai 18 di agosto 1547, fu ordinato che gli stranieri non dovessero acquistare beni nel ducato di Parma per causa di successione

(1) GREGORI, *Statuti civ. e crim. di Corsica*; pag. CXXX e CLVIII della introduzione, e pag. 36, 46, 57 e 59 del tom. 1.

(2) SABELLI, *Summa diversorum tractatum*, Tom. 1 pag. 110 (Parmae 1733, fol.)

testata o intestata, purchè domiciliato non vi avessero per dieci anni e promesso di perpetuamente abitarvi, e cotesto divieto fu poi confermato co'decreti de'28 di settembre 1554, de'27 di settembre 1563 ede'2 di aprile 1574 (1). In Piacenza poi era statuito che la donna, la quale si univa in matrimonio con uno straniero domiciliato fuori dello stato piacentino, fosse incapace di raccogliere dopo il matrimonio le successioni aperte in quello stato (2). Ma finalmente nel 1820 tutte queste diverse disposizioni dal diritto di reciprocanza vennero surrogate tanto nel ducato di Parma che in quello di Piacenza.

In Mantova fin da'tempi in cui ella si reggeva a repubblica non poteva un cittadino donare con atti tra vivi o di ultima volontà, vendere o altrimenti trasferire i beni da lui posseduti a persone straniere (3), e questi ordinamenti vivevano ancora dopo la metà dello scorso secolo (4): anzi per impedire assolutamente che gli stranieri acquistiar potessero beni nel mantovano furono dalle successioni escluse le donne, che contratto avevano matrimoni con coloro i quali non erano cittadini (5). Parimenti per una singolare costumanza non era in Brescia permesso allo straniero di succedere alla donna che aveva tolto in moglie (6). Ed in Milano non solo era interdetto ai cittadini di vendere i loro beni stabili agli stranieri, ma costoro erano tenuti altresì per inabili a succedere ai cittadini che morivano intestati (7). Pare che di que-

(1) *POLITI, Dissertationes selectiores*; Tom. V pag. 338 et 339 (Lucae 1760, fol.); e *SABELLI, Summa div. tract.*, tom. 1 pag. 110.

(2) *POLITI, Diss. select.*; Tom. III pag. 172.

(3) *D'ARCO, Della economia politica del municipio di Mantova a'tempi in cui si reggeva a repubblica*; Lib. 1 cap. 2 § 2 (Mantova 1843, 8.º)

(4) *POLITI, Diss. select.*; Tom. II pag. 565, et tom. V pag. 317 et 346.

(5) *SABELLI, Summa div. tract.*; Tom. IV pag. 247.

(6) *BODINUS, De Republ.*; pag. 98.

(7) *DE LUCA, Theatrum veritatis et justitiae*; Lib. VI, discursus 19; n. 3 (Neapoli 1758, fol.); e *BODINUS, De Republ.*, pag. 98.

sta legge sia stato autore l'imperadore Carlo V; ma non sappiamo se pure a lui si debba l'altra *ne ulla mulier cum haereditate extra territorium mediolanensem nubat*, di cui parla l'Alciati, il quale sostiene ch'essa riguardi le sole eredità già adite, non dovendo essere vietato alle donne maritate con gli stranieri di concorrere alle successioni aperte dopo il matrimonio (1).

I Veneziani al contrario sempre lieta accoglienza fecero agli stranieri, e di niuno de' diritti civili fu a loro da essi mai negato l'esercizio. Si narra nell'ottavo libro della nona eniede del Sabellico che fu nel 1342 dichiarato che chiunque con la moglie ed i figliuoli si fosse recato nella città di Venezia e per due anni vi avesse fermato la stanza, sarebbe stato considerato come cittadino (2). Ma senza che si ricorra alle istorie basta scorrere le leggi, che sono negli statuti di quell'antica e potentissima repubblica, per conoscere con quanta cura ella si adoperava per rendere sicuri i diritti degli stranieri. Nel 1244 il doge Jacopo Tiepolo istituiva un magistrato al quale commetteva di conoscere de' piati che avessero potuto insorgere tra' forestieri ed i cittadini veneziani; e questa istituzione non ebbe termine che con la caduta della repubblica (3). Si prescriveva inoltre nel 1232 doversi consegnare il veneziano debitore allo straniero creditore, se il debito non fosse stato soddisfatto (4); e lasciando stare molte altre disposizioni di minor conto, troviamo che nel 1346 si ordinava ai magistrati veneziani che dessero esecuzione ai testamenti de' forestieri scritti da notai forestieri (5).

La nobilissima famiglia da Carrara tenne per circa un se-

(1) *ALCIATUS, Opera*; Tom. II pag. 897 (Francofurti 1617, fol.)

(2) *SABELLICUS, Opera*; Tom. II pag. 610 (Basileae 1558, fol.)

(3) *Volumen statutorum Venetorum*; pag. 52 (Venetiis 1691, 4.º)

(4) *Volum. stat. Venet.*; pag. 135.

(5) *Volum. stat. Venet.*; pag. 108.

colo il dominio di Padova, cioè dal 1318 fino al 1405, nel quale anno cadde quella città in potere de' veneziani. Nel tempo della dominazione de' principi Carraresi i possessori di beni stabili e di diritti immobiliari nel padovano dovevano secondo la legge essere necessariamente cittadini di origine o per decenne incolato, e però non era lecito di trasferirsi in alcun modo que' beni e que' diritti a coloro i quali non fossero cittadini o non ponessero ferma stanza nella città di Padova ovvero nel suo territorio (1). Ma pare che queste regole non abbiano sempre avuto esatta esecuzione, e che dal rigore di esse sieno stati esclusi i popoli limitrofi i quali erano maggiormente interessati ad ottenerne l'abolizione, se pur non erano i soli che vi avessero avuto interesse. Vediamo in fatti che i veneziani nel 1336 si dolevano del signore di Padova non per essere stati da costui privati de' beni che possedevano ne' suoi stati, ma solo per aver egli gravato di decime le loro possessioni; vediamo altresì stabilito nell'alleanza fatta nello stesso anno 1336 tra Marsilio da Carrara e la signoria di Venezia, che i veneziani stando pure nella patria loro godessero le rendite de' beni che avevano nel territorio padovano; e vediamo da ultimo convenuto nella pace contratta l'anno 1392 tra Gian Galeazzo Visconti e le città federate contro di lui, che i sudditi del Visconti avessero piena facoltà in Padova ed in tutto lo stato de' Carraresi di ritenere ed acquistare fondi, di riscuotere crediti, e di vendere od estrarre i frutti delle loro sostanze a loro beneplacito (2). È certo pure che ne' seguenti secoli fermi non rimasero quegli ordinamenti ed in tutto il loro vigore, perciocchè nel 1733 non erano gli stranieri molestati per gli

(1) *CITTADELLA*, *Storia della dominazione Carrarese in Padova*; vol. II pag. 498 e 522 (Padova 1842, 8.º)

(2) *CITTADELLA*, *Storia della domin. Carr. in Pad.*; Vol. I pag. 142 e 147, e vol. II pag. 239.

acquisti fatti in Padova a titolo oneroso nè ci era memoria di avere essi mai sofferto cosa alcuna per tal cagione, e solo si conosceva che molte liti ebbero a sostenere contra i cittadini quando acquistavano a titolo lucrativo, liti che furono in vero sempre decise a favore de' cittadini (1).

Le istorie della città di Lucca mostrano chiaramente quale sia stata ne' diversi tempi la condizione degli stranieri che si conducevano ad abitare nel territorio di quella repubblica. Fino al 1538 non pure non si negavano agli stranieri i diritti civili, ma erano ancora considerati per cittadini tutti quelli che da estranee terre si recavano tra' lucchesi, e come tali godevano eziandio de' diritti politici ed ascender potevano di leggieri alle supreme magistrature. Anzi troviamo che con riformazione de' 20 di marzo 1431 fu interdetto di abbandonare la città senza il permesso del governo a que' forestieri che da cinque anni vi domiciliavano, e che negli anni 1435 e 1436 molte esenzioni e franchigie vennero concesse agli stranieri per indurli a condursi in Lucca (2). Ma i magnati per accrescere la loro autorità andavano già da gran tempo cercando il modo di restringere il governo della repubblica in mano di pochi e renderlo così aristocratico da popolare ch'era. Conobbero essi che non era molto agevole il fare un tale mutamento, e per non comprometterne follemente il successo si adoperarono con molta destrezza di condurre a poco a poco le cose al fine che si avevano proposto. Il giorno 22 di novembre 1538 il magnifico Vessillifero della repubblica, venuto alla presenza del Senato, disse l'esperienza dimostrare che la rovina delle città libere derivava le più

(1) *SABELLI*, *Summa div. tract.*; Tom. IV pag. 249.

(2) *TOMMASI*, *Sommario della storia di Lucca dall'anno MIV all'anno MDCC compilato su documenti contemporanei, continuato sino all'anno 1799 e seguito da una scelta degl' indicati documenti per cura di Carlo Minutoli*; pag. 315, 320, 327 e 328 (Firenze 1847, 8.º)

volte da' novelli ascritti, i quali, non per anche affezionati alle leggi ed alle costumanze della nuova patria, facilmente si facevano autori di pericolose innovazioni: onde ei propose che pel bene della città era d' uopo provvedere *quod forenses et exteri qui venerunt a certo tempore citra et qui venient in futurum ad habitandum in civitate et territorio nostris, et ipsorum filii et descendentes, non possint tam de facili consequi civilitatem, et admitti ad dignitates, magistratus et officia nostri Communis*. Applaudirono a cotesta proposta quasi tutti i senatori, essendovene stati soltanto cinque di diverso parere, e perciò venne in quel medesimo giorno messa fuori una legge, che interdiceva le cariche, le magistrature e gli uffici, si d' onore che di lucro, a tutti quelli che da non più di dodici anni avessero preso domicilio in Lucca, ed ai loro figliuoli ed ai nati da questi, non meno che a quelli che vel prendessero in avvenire, ed ai loro discendenti fino al secondo grado, rimanendo però essi nel godimento di tutti gli altri diritti della cittadinanza e potendo ancora i loro discendenti dopo la seconda generazione ottenere quelle dignità (1). Fu questo un tentativo che, a bene riuscito, diede animo agl'innovatori di procedere oltre e di portare a compimento i loro disegni. Ed in effetti per opera loro venne pubblicata ai 9 dicembre 1556 la celebre legge, che fu detta Martiniana dal nome di colui che la propose. Con essa fu stabilito che coloro i quali fossero nati in Lucca da padre forestiero e quelli che da costoro fossero discesi non dovessero da quel giorno in poi essere ammessi a far parte del magnifico consiglio, nè dell' onorando consiglio de'XXXVI, nè di alcuna magistratura, dignità o officio d' onore del comune (2). Queste leggi, siccome narra il Tommasi, gravi

(1) TOMMASI, *Somm. della st. di Lucca*; pag. 421, 422 e 432 dell'opera e pag. 42 a 44 de' documenti.

(2) MAZZAROSA, *Storia di Lucca*; Tom. II pag. 91 e 335 (Lucca 1842,

danni produssero alla repubblica, avendo impedito l'affluenza degli stranieri, cui nulla più invitava a prender domicilio in Lucca, laddove per lo passato la speranza di godere delle pubbliche cariche muovevali a trapiantarvi famiglia e sostanze; d'onde derivò che di nuove arti e di nuove industrie non si vide più la città arricchire, mentre le antiche nazionali, e fra queste le manifatture de'drappi serici, andarono ogni di più declinando (1). Ma se gli stranieri per quelle leggi erano stati privati de'diritti politici e della speranza ancora di poterli ottenere, non perdettero del pari i civili, nè la loro condizione per tutto il rimanente differiva da quella de' cittadini. Se non che, pubblicandosi ai 10 di settembre 1764 la legge contro le mani morte, per dar termine, com'è detto nel suo preambolo, al passaggio di tutti i beni ne'forestieri, fu pure ordinato non poter le donne maritate in altri domini ed i loro figliuoli e discendenti succedere ne'beni, diritti e ragioni di qualunque persona esistenti negli stati della repubblica, meno per ciò che riguardasse le loro doti ancorchè esse consistessero in beni stabili, e doversi que'beni attribuire agli agnati ed ai cognati più prossimi al defunto con ritenersi quelle donne come non mai nate al mondo (2).

Una disposizione simile a quella della legge lucchese del 1764, di cui ora si è fatto cenno, fu promulgata nella Toscana ai 28 di maggio 1591: solo in questo l'una dall'altra differisce, che la legge del 1764 contempla unicamente le successioni aperte dopo il matrimonio della donna lucchese con lo straniero e di raccogliere queste la dichiara incapace, dove che per effetto della provvisione del 1591 la donna toscana,

16.^o); e *TOMMASI, Somm. della st. di Lucca*, pag. 44 e 45 de' documenti.

(1) *TOMMASI, Somm. della st. di Lucca*; pag. 541.

(2) *MAZZAROSA, St. di Lucca*; Tom. II pag. 128 e 371.

che andava sposa ad uno straniero, oltre a divenire inabile a concorrere alle successioni che si sarebbero aperte dopo il suo matrimonio, era privata altresì delle eredità che già aveva raccolto e che si devolvevano a favore de' suoi congiunti (1). Venne pure interdetto agli stranieri con provvisione de' 10 di aprile 1544 l'acquisto de' beni stabili nella Toscana; ma questa legge non fu mai in osservanza, come lo stesso granduca di Toscana dichiarò ai 26 di maggio 1592 quando il bergamasco Bertoldo di Francesco chiedevagli la grazia di poter comperare de' beni nel fiorentino. Disse allora il granduca ch'ei voleva che si tenesse per abrogato quello statuto, ed ordinò che di tale sua volontà si facesse nota alle Riformazioni per chiara notizia di ciascuno (2). Ma tutte queste leggi non ancora erano state emanate allorchè, per portare a fine l'opera del Palagio, ai 2 di giugno 1475 fu imposta una tassa su' forestieri, siccome si dee dedurre dal titolo di una legge che scritta a mano è nella libreria Capponi di Firenze (3).

Finalmente in quanto agli stati pontefici, assicura il Bodino che ai giorni suoi in Ferrara ed in Perugia era negato allo straniero di possedere qualsivoglia bene immobile (4). Dalle opere del cardinale de Luca apprendiamo ancora che gli statuti della città di Castro vietavano l'alienazione de' beni stabili agli stranieri (5); che l'anno 1604 fu prescritto nella città di Forlì che maritandosi una cittadina con uno straniero dovesse costui per tutto quello, che oltre alla dote venisse a conseguire per siffatto matrimonio, pagare una

(1) *SAVELLI, Pratica universale*; pag. 116 (Parma 1733, fol.)

(2) *SAVELLI, Prat. univ.*; pag. 150 e 151.

(3) *Catalogo de' manoscritti posseduti dal marchese Gino Capponi*; pag. 26 (Firenze 1845, 8.º)

(4) *BODINUS, De Republ.*; pag. 98.

(5) *DE LUCA, Theatr. verit. et just.*; Liber VII, pars III, discours. 39.

proporzionata tassa (1); e che in Fermo era alle donne interdetto di contrarre matrimonio con gli stranieri sotto pena della perdita di tutti i loro beni, e non potevano gli stranieri essere chiamati ad alcuna successione, sia che intestata essa fosse ovvero testata, nè acquistare beni stabili con atti tra vivi (2). Queste erano le disposizioni degli statuti municipali di alcuni luoghi dello stato ecclesiastico, ma in tutto il resto di esso ed in ispezialità in Roma prima del ponteficato di Sisto V lecito era agli stranieri di acquistare, abili essi erano a succedere, e ad altrui trasmetter potevano i beni da loro posseduti. Riferiva il Navagero l'anno 1558 al Senato veneziano che quelli che grande e bella rendevano la città di Roma erano tutti forestieri, invitati ad andarvi dalla libertà e dal modo che avevano da sostenersi onoratamente, potendovi impiegare il loro danaro con grandissimo utile (3). Sisto V fu il primo che con la bolla del primo giorno di luglio 1585, segnata da venticinque cardinali, dichiarato avesse incapaci gli stranieri di acquistare beni immobili ne' suoi domini per causa di successione testata o intestata, e vietato ai suoi sudditi di vendere o in altro modo trasferire a loro favore cotesti beni senza il permesso dell'apostolica sede (4). Un tale divieto venne in seguito confermato da Clemente VIII, da Paolo V, da Urbano VIII ed in febbraio 1650 da Innocenzio X, il quale dichiarò pure nulle tutte le alienazioni fatte agli stranieri in dispregio degli ordini de' pontefici suoi predecessori; ma questi ordinamenti

(1) *DE LUCIA, Theatr. verit. et just.*; Lib. II disc. 84 num. 1.

(2) *DE LUCIA, Mantissa decisionum Sacrae Rotae Romanae*; Vol. III pag. 248 (Neapoli 1758, fol.); e *Theatr. verit. et just.*, lib. XI pars II disc. 25 num. 1.

(3) *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato edite da Eugenio Alberti*; Serie II vol. III pag. 374 (Firenze 1846, 8.^o).

(4) *FLEURY, Histoire ecclésiastique*; Tom. XXXVI pag. 59 (Paris 1771, 12.^o).

non riguardavano tutti gli stranieri, essendo stato permesso ai discendenti ed ai consanguinei di essere istituiti eredi purchè tra due anni si fossero condotti ad abitare nello stato romano (1). Ora vedesi ivi anche stabilito il diritto di reciprocanza; ond'è che può dirsi che in quasi tutti i codici italiani esso si trovi sanzionato.

CAPITOLO IV

Del diritto di albinaggio nel regno di Napoli.

Abbiamo finora parlato dell'Italia in generale, e da quanto si è per noi detto pare che si deduca che il costume di privare gli stranieri de' loro beni e di negar loro l'esercizio de' diritti civili non sia in essa affatto spontaneo e nazionale, e che da non molto questa barbara usanza le sia stata comunicata d'oltremonti, quando perduto l'antica tradizione dei padri nostri non è stato più italiano il pensiero, nè italiana la lingua. Ora vogliamo mostrare essere il medesimo avvenuto alla patria nostra, la quale per altro molto più tardi che non fecero le altre parti d'Italia conobbe il diritto di albinaggio, e l'ebbe non per propria elezione ma costretta dall'oste francese. E qui non si attenda da noi un trattato sulla condizione degli stranieri nel nostro regno negli scorsi secoli, perciocchè potrebbe ciò essere argomento di altro più ampio lavoro che molte cose dovrebbe abbracciare non necessarie al subbietto di questa scrittura. Forse che ciò faremo altra volta, ma avendo ora un più ristretto scopo ci staremo solo contenti ad indicare taluni principali fatti, co' quali ci è paruto poter meglio rifermare la nostra opinione.

Inutile stimiamo d'involgerci nella più remota antichità

(1) *POLITI, Diss. select.*; Tom. II pag. 270 et tom. V pag. 318; e *De Luca, Theatr. verit. et just.*, Lib. VII pars III discours. 69.

per mostrare che queste provincie della nostra penisola da popoli inciviliti furono sempre abitate, e particolarmente da que' Calabri e Lucani, i quali, siccome racconta Alessandro d' Alessandro, erano oltre a modo ospitali, ed avevano stabilito che ad una multa fosse condannato colui che dopo il tramonto del sole avesse dalle sue case cacciato il peregrino (1). Daremo piuttosto principio al nostro discorso da' tempi de' longobardi, ne' quali, come a tutti è noto, queste regioni erano divise tra gl' imperadori di Oriente e que' longobardi, che prima col titolo di duchi e poscia con quello di principi di Benevento signoreggiarono una gran parte del nostro reame. Opera vana non meno che stolta è da tenersi il volere nelle leggi imperiali rintracciare alcuna parola che dia indizio del diritto di albinaggio, e noi gitteremo le armi e ci daremo per vinti se altri di noi più diligente potrà in esse ciò rinvenire. Quanto ai longobardi, la legge di Rotari su' guargangi non fu tra noi abolita come nel rimanente dell' Italia alla venuta di Carlo Magno (2), conciossiachè i principi di Benevento essendosi renduti indipendenti serbarono le antiche loro leggi territoriali e non ammisero le personali. Se non che per essersi nella successione de' tempi diviso e suddiviso in piccole parti il principato beneventano, vennero i longobardi a perdere molto del loro antico potere, e cominciarono i guargangi ad essere meno sottoposti alle leggi dell' editto. Molti documenti in effetti si ritrovano del decimo secolo, da' quali si ritrae che i greci possedevano allora de' beni nel territorio longobardo, liberamente ne disponevano, ed avevano presso de' longobardi il guidrigildo per modo che loro servo diveniva il longobardo che li offendeva e non aveva il mezzo da soddisfare il guidrigildo; e poichè

(1) *ALEXANDER AB ALEXANDRO, Genialium dierum*, lib. IV, cap. X. (Lugduni 1586, fol.).

(2) *TROYA, Discorso sulla cond. de' romani ecc.*, pag. 378 e 405.

potrebbe da alcuno non prestar fede alla nostra assertiva, rechiamo qui alcuni fatti che luminosamente la confermano. Gregorio figliuolo del defunto milite Giovanni col consenso di Anna sua madre donò con un istrumento stipulato in Sorrento ai 24 di aprile 938 all'Abate del monastero dell'isola di Revigliano tutto quello che gli era pervenuto dalla paterna successione e sei once della eredità della sua genitrice Anna, ch'era ancora nel numero de' viventi, *de intus vel foris domos seu casalibus tam de territorio syrrentino quamque et de territorio langavardorum una cum introitas et viis suis et omnibus eis pertinentibus* (1). Con istrumento poi stipulato in Napoli ai 10 di febbrajo 942 Eufimìa figliuola di Stefano, ed i suoi figliuoli Stefano, Anna e Pantaleone vendettero due pezze di terra, una delle quali aveva da uno de'lati per confine *terra nostra*, siccome essi dicevano, *que nobis obvenit pro tertìa a partibus langubardorum de terra ecclesie Sancte Agathe que in nostra reservavimus potestate* (2). Oltre a ciò quando in gennaio 974 i salernitani Domnando e Giaquinto, figliuoli di Mascolo, concedettero ad Ademario prete e monaco napoletano una chiesa da esso loro edificata con tutte le cose alla detta chiesa appartenenti, il concessionario Ademario, che dichiarò di essere cittadino di Napoli, disse: *ad hobitum meum dimittamus nos de nostra causa in ipsa Ecclesia unum antefanario Romano, et uno orario, et unum ammictu; post vero meum hobitum potestatem habeant ille homo, cui per me dispositum fuerit, vel cui hunc brebem in manu paruerit, alia omnis mea movilia inde tollere, scepto casis, et labores, quam ibi fecerimus, et illis nullam inde contrare* (3). Preziosissimo da ulti-

(1) *Regii Neapolitani Archivi Monumenta edita ac illustrata*, Voluminis primi pars prima, pag. 109 (Neapoli 1845, 4.^o).

(2) *Reg. Neap. Arch. Monum.*, Vol. I, pars I, pag. 128.

(3) *SALVATOR MARIA DE BLASIO*; *Series Principum qui Longobardorum aetate Salerni imperarunt ex vetustis Sacri Regii Coenobii Trinitatis Cavae Tabularii membranis eruta*; pag. 143 Appendicis monumentorum quae in dissertatione citantur (Neapoli 1785, fol.).

mo è un documento del decimo anno di Landenolfo principe di Capua, e propriamente di gennaio 992, dal quale apprendiamo che aspra e grave lite ebbero i conti Maraldo, Rodiperto e Landolfo, la cui origine longobarda si appalesa da' loro titoli non meno che da' loro nomi, con Milo figliuolo di Marino e con Cesario figliuolo di Ligorio napoletano per alcune terre ch'erano nel tenimento di Capua antica, e che Cesario, il figliuolo del napoletano Ligorio, sosteneva che quelle terre a lui si appartenevano come quelle che gli erano pervenute per parte di un certo Landolfo, il quale si era dato come servo ad esso Cesario ed al suo germano Attanasio a causa del male che aveva loro fatto (1). E preziosissimo abbiamo detto essere questo documento, perchè esso ci mostra che i Greci di Napoli verso la fine del decimo secolo avevano il guidrigildo nel principato longobardo di Capua, quantunque in quell'epoca i guargangi non fossero più sottoposti alle disposizioni della legge 390 di Rotari per ciò che riguarda il divieto di disporre delle proprie cose.

Nè sembra che da certi antichi documenti, che abbiamo nella cronaca del monastero di S. Sofia, si possa desumere che in que'tempi si fossero i longobardi incrudeliti contra gli stranieri e peggiore avessero renduta la loro sorte. Altro non appare da que'documenti se non che a que'giorni gli stranieri, i quali si portavano tra'longobardi senza chiederne il permesso ai magistrati, venivano tratti in servitù ed i loro beni confiscati in beneficio del principe (2). Costume era questo che non ebbe origine da alcun odio verso i forestieri, ma solo procedeva dal diritto che ha ogni nazione che violati non sieno i propri confini. Alla fine poi ebbe a cessare questo drit-

(1) GIUSEPPE DI CAPUA CAPECE, *Dissertazione intorno alle due campane della Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni de' nobili uomini di Capua*, pag. 25 a 33 (Napoli 1750, 4.^o).

(2) *Chronicon Monasterii S. Sophiae; extat in Italia Sacra Ughelli*, Tom. VIII, pag. 733 et 748 (Romae 1662, fol.)

to insieme con tutti gli altri che riguardavano gli stranieri verso gli ultimi tempi della dominazione longobarda, e non ce ne avea per certo alcuno nell' anno 1034, allorchè Pandolfo IV principe di Capua concedeva ad Adelmondo la terza parte di Montemalcone con la terza parte di tutte le terre e di tutto ciò che si appartenea al sacro palazzo. Furono, fra le altre cose, donati a costui dal principe, come si ha dal diploma pubblicato da Camillo Pellegrino (1), i beni di coloro i quali uscivano di vita senza eredi, non meno che di quelli che dalla terra conceduta passavano ad abitare in altro luogo, o che commettevano tali colpe per le quali doveva essere confiscato ciò che da esso loro si possedeva. Indicati vennero in quella occasione tutti i diritti che avea il principe sopra le persone e sopra le cose, e tutti da lui vennero particolarmente ceduti ad Adelmondo: ma non furono affatto nominati i guargangi e quelli che di nascosto si sarebbero introdotti in Montemalcone, e però convien dire essere state allora già abrogate le antiche leggi stabilite contra queste persone.

Non ostante tutti questi fatti, i quali ci rendono certi che ne' luoghi dominati da' longobardi potevano gli stranieri liberamente disporre in vita ed in morte de' loro beni, e che la loro successione non si devolveva al fisco se non quando eglino trapassavano senza eredi legittimi o testamentari che l' avessero potuta raccogliere, com' era per ogni cittadino; non ostante questi fatti, come dicevamo, ci ha degli uomini dottissimi, i quali traendo argomento da alcune vaghe ed oscure parole, che si leggono in certi antichi documenti, si sono dati a credere il contrario. Ond' è che prima di passar oltre a noi conviene fermarci alquanto sopra que' documenti, ed esaminare quelle parole e quelle frasi, ch' essi si av-

(1) PEREGRINUS, *Historia Principum Longobardorum*, Tom. III, pag. 238 (Napoli 1751, 4.^o); CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, Tom. I, pag. 160 (Napoli 1840, 8.^o).

visano essere pruove per la loro opinione e che invece la contraddicono e ribattono, come cercheremo di mostrare. Anche i chiari e dotti uomini, al dire di un egregio scrittore, per troppa confidenza d'ingegno od usanza di pronto e fortunato giudizio, sogliono alcuna volta esser paghi e fermarsi alla prima ed esterior forma de' fatti, anzi che cercarne la intrinseca e propria natura, e sol che vi trovino alcuna simiglianza, si fan subito a credere che sien tutti una cosa, e tali asseverantemente gli affermano. Il che a noi pare essere intervenuto a quelli la cui opinione combattiamo, perciocchè essi sono stati poco diligenti e molto arrischiati nel giudicare, e da una esteriore simiglianza si son fatti ingannare.

Vi sono adunque non pochi antichi documenti, ne' quali s'incontrano queste strane frasi: *fundora vivorum et mortuorum, terra de mortuorum, omnes rebus de mortuorum*, ed altre di simil fatta. Ben dieci ne abbiamo finora ritrovati, de' quali il più antico è dell'anno 906 e quello che segna un tempo a noi più vicino è del 1058: e di questi uno si appartiene alla città di Gaeta, tre a quella di Napoli e gli altri sei al principato di Salerno. Il più antico tra essi è il testamento di Docibile I ipato di Gaeta; i documenti napoletani contengono un testamento e due contratti di donazione di privati cittadini; quelli finalmente che riguardano il principato di Salerno altro non sono che diplomi di concessione de' principi salernitani e dell'imperadore Erri-co II (1). Ora il Federici parlando del testamento di Doci-

(1) Affinchè i nostri lettori potessero da sè medesimi conoscere quanto sia erronea la interpretazione del Federici e degli editori de' monumenti dell'Archivio napoletano riportiamo in questo luogo un breve cenno de' documenti da loro interpretati con le parole controverse, e questo pur facciamo per gli altri documenti da noi rinvenuti, in cui anche si leggono quelle parole:

1. Nell'anno 906 Docibile I ipato di Gaeta scrisse il suo testamento. In esso si fa menzione delle terre de' morti con queste parole: *Habeo in dicta ecclesia data familia duas et vaccas et peculias et porcos et terram quan-*

bile I sostiene che le terre de' morti, delle quali in esso si fa cenno, fossero i beni che nel ducato di Gaeta avevano acqui-

tum de comparatum habui vel de parentorum ad Sanctum Laurentium et terram in domoculta simul de parentorum vel de comparatum et in Cassanum et quantum de mortuorum fuit in domoculta. In seguito poi dicesi : *Habeat et ipsa vinea et terra sive de comparatu sive de mortuorum posita in Paniano* (Marini, Papiri diplomatici, pag. 262 e 263, Roma 1805, fol.).

2. Sergio figliuolo di Costantino nel giorno 11 di novembre 932 scrive in Napoli il suo testamento sotto l'impero di Costantino, Romano e Cristofaro. Fra le altre cose ei dice : *Reliqua vero omnis mea hereditas seu substantia de intus et foris domos et casalibus terris sationalibus quam per hortua vel montibus rebus mobile vel immobile seseque mobentibus omnibusque eis generaliter pertinentibus undecumque aut quomodocumque aut quomodocumque (sic) mihi per quovis modum pertinet vel pertinente fuerit simul et omnes hostitibus meis et fundora vivorum et mortuorum seu commenditi cum cespitibus et consuetudinibus vel omnibus adiacentibus et pertinentibus eis post meum transitum sit de memorato Urso filio meo eiusque heredibus.* (Reg. Neap. Arch. Monum., Vol. I pars 1, pag. 62 et 63).

3. Giovanni, figliuolo di Pietro e di Maria, con istrumento fatto in Napoli ai 30 di marzo 942 mentre che imperavano Costantino Porfirogenita e Romano, dona per la salvezza dell'anima sua al monastero de' Santi Sergio e Bacco *hospites meos*, com'egli dice, *fundatos nomine stephano et cimminothium et nepotem de loco qui vocatur pirum territorio liburiano una cum uxoribus et filiis filiabus nurus adque nepotibus et cum ipsorum fundos et cespites et omnes consuetudinarium censum seu regulis et responsaticas et cum omnibus illorum pertinentiis omnibusque adiacentibus et pertinentibus eis et cum omnes illorum paratum et conquesitum movilium et inmovilium seseque moventibus et cum serbis et ancillis eorum omnibusque eis pertinentibus.* *Offero inquit*, ei subito aggiunge, *et trado vobis a die presenti et integra portione mea de aliis omnibus ospitibus fundatis et exfundatis et de omnes fundoras vivorum et mortuorum fundatas et exfundatas et de omnibus commenditis fundatis et exfundatis quas fuerunt insimul nominatis genitoribus meis cum ipsorum fundoras et cespites vel omnes consuetudinaria censora seu regulis et responsaticas et cum omnibus illorum pertinentiis adque possessionibus eorum omnibusque atiacentibus et pertinentibus eis* (R. Neap. Arch. Mon., pag. 133).

4. Euprassia, figliuola di Pietro e sorella di quel Giovanni che fece la donazione che abbiamo ora ricordata, con istrumento stipulato in Napoli ai 15 di dicembre 943 quando l'impero orientale era retto da Costantino Porfirogenita e da Romano cedè al monastero de' Santi Teodoro e Sebastiano *integras sex uncias meas de omnibus hospitibus fundatis et exfundatis et de omnes fundoras vivorum et mortuorum fundatas et exfundatas seu de om-*

stato gli stranieri, e quelli che si possedevano da coloro i quali erano dannati nel capo, perciocchè secondo lui que'be-

nibus commenditis fundatis et exfundatis insimul de quantos et quales fuerunt et pertinuerunt eidem genitori mei in loco qui vocatur lauri (R. Neap. Arch. Mon., Vol. I pars 1, pag. 142).

5. Gisulfo principe di Salerno con diploma del mese di giugno 946 fa diverse concessioni alla Chiesa salernitana, e fra le altre cose ei dice: *simulque et concessimus in eadem sancta sedes omnes rebus ex mortuorum, que infra rebus ipsius episcopii est, vel que eius monimina declarant* (R. Neap. Arch. Mon., Vol. I pars 1, pag. 162).

6. Lo stesso Gisulfo principe di Salerno con precetto scritto in marzo 958 concede alla Chiesa di S. Massimo di Salerno *omnis rebus ex mortuorum, seu nostri Sacri Palatii quomodocumque pertinentes, de quantum, quantoque infra, vel conjunctum est cum rebus prefate Ecclesie, tam quod ipsa Ecclesia exinde possidentes est, seu de quantum, quantoque cum rebus ejus conjunctum, vel infra esse dinoscitur, quomodocumque Sacri nostri Palatii est pertinentes* (De Blasio, Series Principum Longobardorum, pag. 153 append.).

7. L' imperadore Errico II con diploma de' 30 giugno 1022 conferma alla Chiesa Salernitana, tutte le concessioni ad essa precedentemente fatte, e tra l'altro ei dice: *Concedimus denique confirmantes eidem aeclesiae omnes mortuorum res, quae in ipso episcopio vel in rebus suis sunt aut erunt ad futurum* (Paesano, Memorie per servire alla storia della Chiesa salernitana, Parte 1 pag. 96, Napoli 1846, 8.^o).

8. I principi di Salerno Guaimaro padre e Guaimaro figliuolo in maggio del 1023 fanno molte concessioni alla Chiesa di Salerno, che di que' giorni era retta dall' arcivescovo Amato, e fra le altre cose le concedono e confermano *omnes res mortuorum ex nostri palatii quae infra, vel erga res prefati vestri archiepiscopii sunt vel fuerunt pertinentes* (Paesano, Memorie cit., Par. 1 pag. 100).

9. Gli stessi Guaimari principi di Salerno in marzo 1025 fanno grandi concessioni ad Adelferio primo abate e fondatore del monastero della SS. Trinità nelle pertinenze di Metelliano. Nel loro diploma si legge tra le altre cose: *Concedimus tibi supradicto Adelferi Abbati omnes res ex mortuorum, et rebus nostri Palazii, qui infra, et erga rebus ipsius Monasterii sunt, vel fuerint, ut pars ipsius Monasterii securiter illud habeat faciendum quod voluerint* (De Blasio, Series Princ. Long., pag. 83 append.).

10. Gisulfo II principe di Salerno in agosto 1058 concede all' abate ed ai monaci del monastero della SS. Trinità di Cava *omnes res mortuorum, et sine heredibus mortuorum quacumque rebus ipsius Monasterii coniunctae sunt et fuerint ut Tu, et successores, et partes ipsius Monasterii semper eas securiter habeatis ad faciendum quod volueritis de ipsis* (Adinolfi, Storia della Cava, pag. 288, Salerno s. a. 8.^o).

ni alla morte degli uni e degli altri si devolvevano al fisco ed il principe ne disponeva a suo piacimento (1). Applaudita fu questa sentenza dagli editori de' monumenti del nostro archivio, i quali nell'annotare il testamento del napoletano Sergio non solo l'accettarono rigettando la opinione del Carpentier, ma ritennero altresì che i beni, i quali in tal modo erano pervenuti nelle mani del principe, anche dopo che da costui erano stati donati o pure venduti conservavano presso i nuovi possessori l'antica denominazione di beni de'morti, e che per potersi da essi distinguere gli altri beni si dava a questi ultimi il nome di beni de'viventi (2). Secondo il Federici adunque nel ducato di Gaeta i beni degli stranieri dopo la costoro morte si devolvevano al fisco, e questo pure avveniva nel ducato napoletano siccome implicitamente hanno asserito gli editori del testamento di Sergio: ma quale è la legge che aveva ciò stabilito nella greca Gaeta e nella grecissima Napoli, e quali sono i fatti che in difetto di una speciale legge si adducono per pruovare che si sia in quelle città introdotta questa barbarissima costumanza? A ciò si aggiunga che se di que' beni incamerati al fisco poteva come principe sovrano disporre l'ipato Docibile, non poteva egli ciò fare quando testando distribuiva una parte de'suoi beni in legati ed opere pie, e divideva il rimanente tra' suoi figliuoli: nè pare ch'egli abbia voluto disporre in quella occasione di ciò che a lui particolarmente non si apparteneva, perciocchè nel suo testamento non si parla che di beni ch'egli aveva redato da'suoi maggiori o che da lui si erano acquistati. Da queste osservazioni s'inferisce che del tutto arbitraria e falsa sia la interpretazione data dal Federici delle parole *fundora mortuorum*, e che gli editori del testamento

(1) FEDERICI, *Degli antichi duchi e consoli o ipati della città di Gaeta*; pag. 135 (Napoli 1791, 4.^o).

(2) *Regii Neap. Arch. Monum.*; Vol. 1 pars 1, pag. 63.

di Sergio l'abbiano accolta senza prendersi la cura di vagliarla, e per poterla ritenere e dare il medesimo significato ai beni di cui parlava il testatore Sergio, sieno stati costretti a dire che que'beni col decorrere de' tempi e col passare nelle mani di nuovi possessori non tralasciavano la pristina loro denominazione. Nè solo in Napoli ed in Gaeta, greche città, ma ancora nel longobardo principato di Salerno sono spesso ricordati i fondi de' morti, ed in conseguenza se vero fosse ciò che dal Federici e da'suoi seguaci si è asserito, dovrebbe ritenersi che presso i longobardi di Salerno nel decimo e nell'undecimo secolo era agli stranieri vietato di disporre de' beni che lasciavano alla loro morte, e che al fisco venivano esclusivamente devolute le loro successioni. La qual cosa punto non si accorda con la legge 390 dell'editto di Rotari, la quale permetteva che ai guargangi succedessero i loro figliuoli legittimi, e solo nel caso che fossero privi di prole proibiva ch'essi donassero o altrimenti alienassero i loro beni senza aver prima ottenuto il permesso del sovrano; nè si accorda con quello che abbiamo poco innanzi osservato, vale a dire che verso gli ultimi tempi della dominazione longobarda cadde in desuetudine l'ultima parte di quella legge, e col fatto del prete napoletano Ademario, straniero al certo in Salerno, il quale pubblicamente alla presenza dei longobardi stabiliva che dopo la sua morte talune sue cose avessero dovuto rimanere nella Cappella a lui conceduta e si dovessero dare le altre a colui, a favore del quale avrebbe egli disposto.

I documenti riportati dal Carpentier nelle giunte al glossario del Du-Cange mostrano apertamente che le parole *vivus* e *mortuus*, allorchè si parla di poderi, indicano i canoni stabiliti in danaro o in prestazione di animali. Non pare che pe' nostri documenti non si avesse a seguire cotesta interpretazione, la quale è poggiata sopra carte, in cui più chiaramente sono espresse le cose, non è in contraddizione con

gli ordinamenti greci e longobardi, e trova aiuto e conforto nelle stesse scritture dalle quali si crede che derivi un diverso significato. Nel testamento di Sergio sono in effetti innanzi tutto ricordati i beni mobili ed immobili di cui per qualunque ragione egli era proprietario, e poscia si fa menzione de' fondi de' vivi e de' morti quando si discorre degli ospiti, ch'ei lasciava ad Orso suo figliuolo. Lo stesso si osserva nella cessione di Euprassia e nella donazione di Giovanni; anzi da questa meglio che da ogni altro documento si può trarre la vera nozione del senso di quelle oscure frasi. Perciocchè ei prima dona i suoi ospiti Stefano e Cimmino con tutta la loro famiglia, co'loro fondi e cespiti, con tutti i censi ed altre simiglianti prestazioni, con tutte le corrispondenti pertinenze ed adiacenze, e con tutto quello che da loro si era acquistato e si possedeva; e dona poi la sua porzione di tutti gli altri ospiti, di tutti i fondi de' vivi e de' morti, e di tutti i commendati co'loro fondi e cespiti o censi, e con tutte le loro pertinenze e possessioni. Ora se in questi tre documenti si fa cenno de' fondi de' vivi e de' morti solo quando si parla degli ospiti, è evidente che que'fondi altra cosa non erano se non che i beni che gli ospiti tenevano da' loro padroni e pe'quali a loro corrispondevano un'annua prestazione. Prese in questo significato quelle parole è agevole lo spiegare come si ritrovino queste espressioni tanto ne'documenti greci che ne'longobardi, e tanto negli atti de'principi che in quelli de'privati. Notissimi sono gli aldi de'longobardi, dalla cui condizione non era punto dissimile quella degli ospiti de'greci, e si questi come quelli si appartenevano non solo ai privati cittadini ma anche alla camera del sovrano. E qui, prima di dar termine a questa discettazione, vogliamo esporre una nostra coniezione, la quale spontanea ci è surta nell'animo dall'osservare che ne'beni degli ospiti e degli aldi succedevano i loro padroni quando essi si morivano senza alcuna discendenza; ed è questa, che fondi de'vi-

vi e de' morti si dicevano i beni, pe' quali dagli ospiti venivano corrisposte delle prestazioni ai loro padroni, ma che ciò forse non era per ragione della natura di quelle prestazioni, ma pel diritto che i padroni avevano d'impossessarsene alla loro morte, allorchè essi non lasciavano figliuoli. Ed in questa idea ci conferma in certo modo il vedere che se fondi dei vivi e de' morti si nominavano in Napoli que' beni, cose dei morti senza più con maggiore proprietà erano detti nel ducato di Gaeta e nel principato di Salerno, come se si avesse voluto con questo indicare che gli ospiti e gli aldi non erano che delle mani morte.

Ai longobardi ed ai greci succedettero i valorosi normanni; e poichè è manifestissimo nelle istorie come costoro nel bel principio divisero tra di essi le terre conquistate, e come il grande Ruggiero, avendole tutte rendute a sè soggette, gittò le fondamenta della monarchia pugliese, e con la poderosa sua mano abbattè la privata tirannica indipendenza, non accade a noi replicare questi fatti. Tra tutte le gravzze che i baroni, o per meglio dire i dinasti normanni, introdussero ne' loro tenimenti non vi è memoria del diritto di albinaggio. Similmente non si vede che di esso si parli nelle costituzioni date fuori da're e raccolte dal celebre Pietro delle Vigne nel 1231 per ordine di Federigo primo di tal nome tra' nostri sovrani e secondo tra gl' imperadori, unitamente a quelle da costui promulgate.

Tre costituzioni sono in quella raccolta, e tutte tre di re Guglielmo, sotto il titolo *de officio secreti*: nella seconda delle quali, che comincia *Dohanae de secretis*, si distingue l'uffizio *secreti dohanae et quaestorum magistri* dagli altri uffiziali addetti alle cose del fisco. A costui s'ingiunge in primo luogo di prender notizia de' tesori e del danaro nascosto, di cui non si possano rinvenire i padroni. Oltre a ciò gli si commette d'impadronirsi delle cose de' naufraghi, le quali sono dovute alla regia corte quando niuno sia scampato dal naufragio

e de' miseri sommersi non rimanga legittimo successore. Finalmente gli si dà un altro incarico, che fa d'uopo riferire nel medesimo modo in cui è concepito. *Si aliquis clericorum, ivi è detto, qui hereditaria possederit, vel laicorum de terra demanii nostri sine herede decesserit, nec filium, vel filiam legitimam, aut aliquem ascendentium, vel descendantium, aut ex latere venientium, qui ad successionem ipsius ab intestato possit de jure venire, reliquerit, nec testamentum fecerit, cum ejus hereditas libera et absque servitio Curiae fuerit, cum omni juris solemnitate, publice subhastata vendatur, et tertia pars precii, pro qua vendita fuerit, pro morientis anima pauperibus erogetur, et residuum praenominati secreti, et quaestoris officio nostrae Curiae reservetur, nisi forte praenominatus secretus, et quaestor nobis viderit expedire, ut aestimatione praedictae tertiae pro defuncti anima erogata, ipsae res hereditariae in fisci nostri possessione serventur.*

Con questa umanissima legge altro non si fece che determinare il diritto del fisco alle successioni vacanti quando alcuno si fosse morto intestato e non avesse rimasto legittimi successori. Sopra di essa scrisse i suoi commenti Andrea d'Isernia, il quale nostro pregiatissimo giureconsulto annotando le parole da noi ora rapportate, per fare forse l'erudito ed aggiungervi qualche cosa del suo, disse: *Item si de exteris, qui dicuntur garagangi, non possunt facere testamentum in alios sine licentia regis et mandato* (1). E così ei fu cagione che venissero indotti in inganno i nostri e gli stranieri scrittori. Perchè tra'nostri ci fu uno il quale, comentando le parole *nec testamentum* della cennata costituzione, scrisse in sul principio, e con ragione, che da esse si scorgeva di quanto poco senno fossero dotati quelli che consigliavano a chi si moriva senza legittimi successori, che istituendo l'erede avesse la-

(1) *Constitutionum Regni Siciliarum libri III cum commentariis veterum iurisconsultorum*; pag. 122 (Neapoli 1773, fol.).

sciato alcuna cosa al fisco: ma poscia inopportunamente soggiunse che quantunque fosse ciò assurdo per le persone demaniali; pure sembrava necessario pe' guargangi, sendochè costoro per le leggi longobarde non potevano senza il sovrano assenso testare in favore d'altrui, e che guargangi erano detti gli stranieri che venivano nel territorio del regno (1). Citò egli a questo proposito la legge di Rotari, la quale oltre a non aver avuto giammai vigore nella Sicilia ed in tutti que' luoghi del nostro reame che sono stati sotto il dominio del greco imperadore, già da gran tempo era stata messa in obbligo e derogata dall'uso. Per conseguenza errò quel chiosatore, e per quanto possiamo argomentare ei diede eziandio materia d'errare al Du-Cange, il quale nel suo glossario, alla voce *Garagangi*, fedelmente riportò quelle parole che ora si sono da noi riferite (2).

A re Guglielmo succedette nella signoria Tancredi, sotto il cui impero nell'anno 1190 avvenne che i consoli ed il popolo di Napoli concedettero agli Amalfitani il privilegio di divenir cittadini napoletani dopo la brevissima dimora di tre giorni nella loro città (3), come poi in successo di tempo i Sorrentini ebbero conceduto da Ferrante d'Aragona nel 1469 e da Carlo V nel 1519 la prerogativa della napoletana cittadinanza, affinchè avessero essi potuto godere di tutte le grazie ai napoletani concesse (4). Fatti sono questi di cui gl'istorici ci hanno conservato la memoria e che debbono tenersi in grandissimo conto, come quelli che apertamente mostrano con quanto amore erano da' napoletani accolti gli

(1) *Constit. Regni Sicil.*, loc. cit.

(2) *Du-CANGE, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis*; Tom. VI pag. 1759 (Parisiis 1736, fol.).

(3) *PANSA, Istoria dell'antica repubblica d'Amalfi*; Tom. 1 pag. 104 (Napoli 1724, 4.º).

(4) *DONNORSO, Memorie storiche della città di Sorrento*; pag. 26 (Napoli 1740, 4.º).

stranieri nelle loro mura. Ma per ben comprendere l'importanza di questi fatti fa mestieri avvertire che la qualità di cittadino era diversamente intesa dal nostro antico diritto municipale che dalle leggi romane e dal codice civile. Era la nostra monarchia una unione di molti piccioli stati, i quali han sempre conservato fino al principio di questo secolo una parte degli antichi statuti e delle prerogative che avevano prima che si fossero tra loro riuniti, o ch'ebbero poscia per sovrana concessione. E per dir tutto in breve, era tale la forma politica del nostro regno che mentre che tutti questi piccioli stati dipendevano da un medesimo principe e formavano un solo corpo, ciascuno di essi non solamente quasi non aveva alcuna relazione con l'altro e con proprie leggi si regolava, ma ancora l'uno come straniero si considerava riguardo all'altro. Il che potrebbe per chi ne fosse vago essere dimostrato con molti esempi; ma ad uno solo vogliamo limitarci che a noi sembra fecondo di grandi conseguenze. Della consuetudine intendiamo di parlare ch'era nella città di Molfetta nel terzodecimo secolo, per la quale gl'istrumenti stipulati in altro luogo effetto alcuno non avevano nel territorio molfettese. La quale consuetudine era in quel tempo in tanto vigore, che un Leone cittadino molfettese, avendo fatto in Barletta ai 12 di ottobre 1259 una rinunzia ad alcuni diritti ch'ei vantava sopra un podere in quel di Molfetta, e volendo che l'atto che la conteneva fosse eseguito, fu costretto di rinunziare *omni juris auxilio usui consuetudini, omni exceptioni et specialiter consuetudini civitatis Melfictae qua cavetur quod instrumentum alibi confectum non audiatur in Melfictae* (1). Così pure Napoli, Sorrento, Amalfi, Bari, Gaeta, Aversa e molte altre città avevano particolari costumanze, dalle quali venivano rette le pubbliche e le private

(1) *FORGES D'AVANZATI, Dissertazione sulla seconda moglie del re Manfredi*; pag. XVI de' Monumenti (Napoli 1791, 4.º).

cose. Da ciò procedeva che il cittadino di un luogo questa qualità non aveva in un altro, e che talvolta otteneva in una la cittadinanza senza perdere quella che da lui precedentemente si godeva.

Stranieri adunque erano in Napoli gli Amalfitani ed i Sorrentini, e se essi venendo in questi luoghi ottenevano subito la cittadinanza, con maggiore facilità dovevano divenir cittadini quelli ch' erano nati in più lontane regioni, essendochè l' avversione pe' forestieri suole ordinariamente aumentarsi in proporzione della vicinanza. Ma lasciando stare questa considerazione, è indubitato che i nostri maggiori con grande sollecitudine procurarono di ammettere gli stranieri nel numero de' cittadini: la qual cosa ci avvisiamo non essere fuori di proposito che per noi brevemente si dimostri. Il governo del nostro regno è stato in ogni tempo giusto ed umanissimo verso i forestieri, e sembra aver avuto sempre innanzi agli occhi della mente queste parole che si leggono nel decimonono capitolo del Levitico: *Si habitaverit advena in terra vestra, et moratus fuerit inter vos, non exprobetis ei, sed sit inter vos quasi indigena, et diligetis eum quasi vosmetipsos.* Per siffatte ragioni gli stranieri, tratti ancora dalla bontà del clima, sono venuti continuamente ad abitarvi per rinvenire una più dolce esistenza ed una nuova ed affettuosa patria.

Molti erano i modi co' quali lo straniero conseguir poteva la cittadinanza nel nostro regno, e specialmente in Napoli, cui erano conceduti di molti e singolari privilegi, alle altre città del regno non comuni. Uno di questi fu stabilito con la prammatica data fuori ai 4 di giugno 1479, che è la prima del titolo *De immunitate Neapolitanorum.* Con essa si prescriveva che qualunque persona da estrania terra o pur dalle provincie si fosse condotta in Napoli, avrebbe acquistato la cittadinanza e partecipe sarebbe stata di tutte le immunità e degli onori ai napoletani conceduti, purchè avesse

menato in donna una napoletana e quivi edificato o comprato una casa. Ottenevasi ancora la cittadinanza dagli Eletti della città di Napoli, i quali per antica consuetudine solevano aggregare i forestieri nel numero de' cittadini napoletani, ed ebbero da Ferrante II nel 1495 (1) e da Federigo d' Aragona nell' anno seguente (2) il privilegio di poterneli escludere quando se ne fossero renduti indegni. E divenivasi inoltre cittadino napoletano con l' essere ascritto ad uno de' sedili de' nobili di questa città; la quale ascrizione prima si faceva da' soli nobili, ma dai tempi di Filippo II in poi doveva per ciò chiedersi ancora il sovrano consentimento. Si è da taluni creduto ai giorni nostri che l' aggregazione alla nobiltà non produceva l' acquisto de' diritti della cittadinanza: ma la fallacia della loro opinione chiaramente apparisce se ci faremo a considerare che inconcepibile e contraddittorio sia l'esser nobile di una città e nella città medesima essere straniero. Può bene alcuno essere cittadino senza esser nobile, ma non si può essere nobile senza esser cittadino, perchè, come osserva Camillo Tutini, altro non erano in Napoli i nobili dei sedili che primi cittadini (3). Ed è questa massima rifermata ancora dall' autorità degli antichi scrittori e da' fatti, de' quali abbiamo un sì gran numero che fastidiosi al certo riusciremmo se volessimo tutti riferirli. Il Rovito fra gli altri nell' ottantesimoterzo de' suoi consigli e nel commento alla citata prammatica del 1479 insegnò questa dottrina, e furono eziandio del suo avviso Landolfo d' Aquino in un' allegazione pubblicata dal reggente de Marinis, e Carlo d' Alessio in quelle note da lui dette *meliorationes*, che fece alle allegazioni raccolte dal de Marinis; anzi il d' Alessio mostrò an-

(1) *Privilegii et Capitoli con altre gratie concesse alla fideliss. città di Napoli et regno*; pag. 21 (Venetia 1589, fol.).

(2) *Privilegii et capitoli ecc.*; pag. 23.

(3) *TUTINI, Dell' origine e fondazione de' seggi di Napoli*; pag. 85 (Napoli 1644, 4.º).

cora che a questa sentenza si accordavano Gianfrancesco Marciano , Biagio Aldimari , Giovan Battista Mucci e Francesco Rocco , nomi chiarissimi nella storia del nostro foro. La quale opinione non rimase soltanto nella mente de' nostri giureconsulti , ma fu posta sempre in atto nelle occorrenze. Ed in effetti la Regia Camera della Sommaria dichiarò nel 1621 che il principe di Mileto , quantunque nato non fosse in Napoli , nè da questa città avesse tratto l'origine , pure come cittadino napoletano si doveva considerare perchè godeva gli onori del patriziato nel sedile di Montagna. Il de Marinis riporta questa decisione nella sua raccolta di decreti generali , e si trova nel compendio delle decisioni di Giovan Battista di Toro che fu ciò parimenti ordinato nel 1622 per il duca d'Altemps , il quale era nato in Roma di antica e nobilissima famiglia tedesca ascritta al sedile medesimo.

Questi erano i principali modi co' quali ottener si poteva in Napoli la qualità di cittadino , e di leggieri si comprende che più corrivi esser dovevano a concederla gli altri paesi del nostro regno , la cui cittadinanza in minor pregio si teneva. Anticamente le nostre città si arrogarono il diritto di concedere la loro cittadinanza : ma quando poi cominciò a divenir più fermo il potere del sovrano , procurarono esse di farsi concedere dal re una tale facoltà , affinchè potessero legittimamente e senza contrasto continuare a farne uso. Ciò nondimeno parecchie città , come Salerno , Manfredonia , Monopoli , Chieti , Matera , Stilo , Ariano e Lucera , secondo che da esse medesime venne dichiarato nell'anno 1726 , sollevano aggregare gli stranieri alla loro cittadinanza quantunque per fare simili aggregazioni non avessero avuto alcun privilegio (1). Lasciando stare le città di Aquila e di Trani ,

(1) *FILIPPO SOLOMBRINI, Ragioni della illustre fedelissima città di Napoli, per mezzo delle quali si dimostra, niun diritto appartenersi alle comu-*

di cui in seguito discorreremo, e quella di Bari, le cui antichissime consuetudini, confermate da re Ruggiero, prescrivevano che chiunque si fosse recato ad abitare in essa per istabilirvi il domicilio e la sua fortuna, divenisse al momento cittadino e dovesse vivere ed essere con tutti gli altri giudicato secondo le leggi e le costumanze baresi (1); le città di Sorrento e di Capua forse furono le prime che l'una nel 1398 e l'altra nel 1401 chiesero a re Ladislao il permesso di ricevere tra' loro cittadini gli stranieri di qualunque luogo (2), permesso che fu poi a Capua confermato dallo stesso Ladislao nel 1408 e dall'Imperadore Carlo V nel 1525 (3), la cui ratifica pure i Sorrentini furono solleciti di ottenere. Imitarono poi questo esempio non poche altre città del regno; e segnatamente Giovenazzo nel 1461 (4), Gallipoli nel 1463 (5), Lecce nel 1466 (6), Otranto nel 1482 (7) e Barletta nel 1496 (8): anzi è notevole che i leccesi nel doman-

... nità demaniali del regno, di aggregare gli stranieri alla lor cittadinanza, in modo che senza le tre circostanze dell'abitazione per decennium, della moglie regnicola, e del dominio e possesso de' beni stabili, sien capaci degli onori uficj e beneficj del regno stesso. Da esaminarsi per esecuzione di reale ed imperiale cedola del nostro invittissimo regnante dal Reggio Collaterale Consiglio, collo intervento dello eminentissimo signore Cardinale il signore D. Michele Federigo de Althann Vicerè, e de' capi de i due supremi tribunali, a relazione dello illustre signore marchese spettabile signore reggente D. Ferdinando-Emmanuele Alvarez commissario; pagine 66, 69, 70, 78, 80, 81 e 83 (Napoli 1726, 4.°).

(1) *MAXILLA, Comentarj super Consuetudinibus preclaræ civitatis Bari;* pag. 34 (Patavii 1550, fol.).

(2) *SOLOMBRINI, opera citata;* pag. 64 e 65.

(3) *GRANATA, Storia civile della città di Capua;* lib. III pag. 83 e 223 (Napoli 1756, 4.°).

(4) *PAGLIA, Istorie della città di Giovenazzo;* pag. 297 (Napoli 1700, 4.°).

(5) *RAVENNA, Memorie istoriche della città di Gallipoli;* pag. 208, 232, 256 e 275 (Napoli 1836, 4.°).

(6) *SOLOMBRINI, op. cit.;* pag. 78.

(7) *SOLOMBRINI, op. cit.;* pag. 77.

(8) *SOLOMBRINI, op. cit.;* pag. 79.

dare quel permesso a Ferrante I non dubitarono di esporgli che la loro città da tempo immemorabile soleva prendere per cittadini tutti quelli che tali esser volevano. Più tardi Cava, Pozzuoli, Nola, Gaeta ed Aversa ebbero un simile privilegio da Carlo V, e finalmente fu esso pur concesso alla città di Reggio da Filippo II nel 1608 (1). Ancora Brindisi, sia per particolare concessione o per antica costumanza, godeva di siffatta prerogativa, e nobile uso ne faceva quando le nostre contrade furono invase dalle armi di Carlo VIII, e gran parte del reame era ridotto alla soggezione del monarca francese. Solamente Brindisi e Gallipoli in tutta la provincia salentina si serbarono allora fedeli agli Aragonesi, e non perchè la fortuna pareva aver volto le spalle a quei magnanimi principi, vollero pur esse abbandonarli. Strette queste due antiche città da' legami dell'affetto che portavano al loro sovrano, continuamente si comunicavano in quell'epoca le notizie che ricevevano intorno agli affari della guerra. Onde i Brindisini, per mostrare ai Gallipolitani la loro gratitudine per la cura che questi ultimi avevano avuto di partecipare ad essi lo stato delle cose, scrivevano ai loro vicini in data de' 25 di aprile 1495 in questi termini: *Et noi hoggi per pubblico et universal decreto, et per questa università si è deliberato che i Gallipolitani sempre siano honorati et approvati nel numero dei Brundusini, et noi, quando a vostre Signorie piacerà, ne riputeremo a molta gloria essere similmente da quella acceptati et reputati per suoi concittadini et fratelli* (2). Ma siccome non ci ha umana istituzione che non degeneri col decorso del tempo, e di buona ch'ella era diventi nociva; così le nostre città, abusando di quella insigne prerogativa, in luogo di avvalersene per rimeritare gli stranieri da cui erano state beneficate, o per chiamare nuovi ed utili cit-

(1) SOLOMBRINI, opera citata; pag. 64, 65, 67 e 82.

(2) RAVENNA, op. cit.; pag. 231.

tadini tra le loro mura , cominciarono ad usare indiscretamente di questa facoltà ed a concedere la loro cittadinanza per rendere vane ed illusorie le leggi che , per frenare la cupidigia e l' arbitrio de' dominatori stranieri , stabilivano doversi alcuni determinati uffici ed onori ai soli regnicoli accordare. Gravi ed alti clamori fece insorgere un siffatto procedere , e la città di Napoli affinchè si fosse apportato un sollecito riparo a cotesto dannevole abuso ricorse all' imperadore Carlo VI, il quale con dispaccio de' 31 di agosto 1725 commise al vicerè ed al suo collateral consiglio di prendere compiuta e diligente informazione dell' affare e di dargli poi esatta notizia di ogni cosa. L' avvocato Filippo Solombrini si tolse in quella occorrenza il carico di dimostrare che i comuni demaniali del nostro regno non avessero il diritto di ammettere gli stranieri alla loro cittadinanza , e diede quindi alle stampe una lunga scrittura divisa in tre parti, la quale ora è divenuta rarissima e dopo infinite ed inutili ricerche per singolare ventura abbiamo alla fine potuto vedere. Non crediamo essere necessario che si esaminino le ragioni addotte dall' avvocato napoletano per negare ai comuni un diritto di cui essi erano da molti secoli in pacifico possesso; necessario bensì stimiamo che si osservi che questo fatto maggiormente conferma che quasi tutte le città del regno erano facili a concedere la qualità di cittadino, e che questa concessione rendeva capace lo straniero di partecipare a quegli onori ed essere investito di quegli uffici che ai soli regnicoli si solevano dare.

A tutti cotesti modi di acquistare tra noi la cittadinanza vuolsi aggiungere che come prima uno straniero acquistava in queste provincie un feudo , ed egli per questo solo fatto diveniva suddito del sovrano e come nazionale veniva considerato , conciossiachè i baroni giuravano fedeltà al principe ed erano obbligati a prendere le armi in difesa dello stato. Ed è ciò tanto vero , che Carlo V nel concedere ai 12 di

marzo 1550 parecchie grazie alla città ed al regno di Napoli, ebbe ordinato con un capitolo, indi di poi inserito nella raccolta delle prammatiche sotto il titolo *de officiorum provisione* (1), che tra gli oriundi regnicoli si dovessero annoverare tutti i possessori di baronie o di altri feudi, e quelli eziandio che avendo solamente de' beni allodiali avevano con le loro mogli dimorato per dieci anni nel regno, e che però così questi come quelli fossero capaci di quegli uffici che ai soli regnicoli si avevano a conferire. Massima è questa la quale fu ancora confermata nel 1605 quando i baroni del regno avendo domandato a Filippo III la grazia di non essere sottoposti alla tortura che ne' soli casi di gravissima colpa, quel sovrano fu sollecito di dichiarare che non pure i baroni regnicoli che la impetrarono ma gli stranieri ancora ne avessero a godere (2). Laonde, ancorchè si volesse credere che alcun diritto qui fosse in que' tempi contra i forestieri, deesi indubitatamente convenire, che di esso non si faceva uso riguardo ai possessori de' beni allodiali che per dieci anni avevano avuto il loro domicilio nel regno, nè riguardo a quelli che erano feudatari, i quali in questo solo differivano da' baroni regnicoli, che laddove costoro potevano alienare i loro feudi col semplice assenso del vicerè, era ad essi necessario quello proprio del re, come fu disposto da Filippo II con la prammatica de' 26 di gennaio 1561, che erroneamente si attribuisce a Carlo V imperadore (3).

Ma per tornare a riferire secondo l'ordine de' tempi i fatti che dimostrano non essere giammai stato nelle nostre regioni questo diritto, donde ci ha disviato la breve digressione sopra i modi di acquistare la cittadinanza; se pure vestigio alcuno se ne fosse trovato per le leggi o per le costu-

(1) *Pragmatica prima de officiorum provisione*; e *Privilegi et Capitoli citati*; pag. 148.

(2) *Pragmatica XXII de Baronibus*.

(3) *Pragmatica XVI de Feudis*.

manze meno conosciute de' barbari, dee questo aversi come abolito fra noi per una pubblica legge, qual' è la costituzione promulgata dall'imperadore Federigo II nel 1220, e propriamente nel di della sua coronazione, per tutto il suo impero ed i popoli a sè soggetti, siccome nel preambolo ei si esprime. Fu essa da papa Onorio III confermata per il maggior vantaggio di tutti i cristiani, minacciando la maledizione del Signore a chi per diabolica suggestione avesse osato di contravvenire a quanto si era disposto, ed un suo paragrafo passò poi a formare la famosa autentica inserita da Irnerio nel titolo *Communia de successioneibus* del Codice Giustiniano, la quale è del tenore seguente: *Omnes peregrini et advenae libere hospitentur, ubi voluerint. Et hospitati, si testari voluerint, de rebus suis liberam ordinandi habeant facultatem, quarum ordinatio inconcussa servetur. Si vero intestati decesserint, ad hospitem nihil perveniat, sed bona ipsorum per manus episcopi loci, si fieri potest, heredibus tradantur, vel in pias causas erogentur.* Non ignoriamo che parecchi scrittori, tra' quali è da annoverarsi il Brunnemanno (1), abbiano preteso che i peregrini, di cui si fa rammemorazione nell'autentica, sieno quelli soli ch'essendo cittadini romani dalla patria loro si tramutavano in altra terra dell'impero. Ma questa differenza tra cittadini romani e stranieri all'impero non si scorge nella legge di Federigo: senza che, se egli ebbe in mente di reprimere il detestabile abuso introdotto contra gli stranieri, ed alla regola generale da lui posta non fece alcuna eccezione, non dee nè può un interprete restringerla ad un solo ordine di persone, e ciò non per altra ragione che per essere contraria ad una più antica legge.

Checchè di ciò sia o dir si voglia, ci si dovrà assolutamente concedere che quell'insigne monarca ebbe in parti-

(1) *BRUNNEMANNUS, Commentarius in duodecim libros Codicis*; pag. 409 (Lugduni 1669, fol.)

colare dilezione coloro i quali da straniere contrade si conducevano ne'suoi regni di Sicilia e di Puglia per istanziarvi, per mercanteggiare o per altra ragione, e che li protesse ed ogni maniera di privilegi loro concedette. Fu egli veramente di gran lunga superiore ai tempi che visse, e ben s'appose il Pagano nelle considerazioni sul processo criminale dicendo che con le leggi ei fondò la monarchia, stata già con la spada stabilita da Ruggiero. Fin dall'aprile 1215 un suo legato nella Puglia ordinava in nome di Federigo in un diploma pubblicato dal Forges Davanzati, che *quicumque alienigena Trantum venerit undecunque et quomodocunque ad habitandum, Tranensis civis censeatur, et omnibus privilegiis, et civilibus consuetudinibus potiatur, et exinde invitus a nemine extrahatur* (1): anzi lo stesso Federigo nell'accordare alcune grazie alla città di Aquila disse: *Et ut civitas ipsa bonis habitantibus de bono semper in melius ampliatur, praesenti privilegio indulgemus eidem, ut quicumque externis partibus, nostrorum infidelium exceptis, civitatis ejusdem elegerint incolatum, illic salubriter veniant, et secure morentur, cum aliis praedictae terrae civibus omni privilegio gavisuri* (2). Vennero poscia creati in Messina verso il 1240 alcuni magistrati, come si ha dal registro fridericiano, ai quali fu commesso che curato avessero di non far defraudare i peregrini così nel cambio come nelle compre, e l'imperadore altamente commendò Giovanni di Cioffo cui venne in pensiero sì nobile e bella istituzione (3). E già molti anni innanzi con la costituzione, che comincia *Poenas contra mercatores*, aveva egli minacciato una doppia pena a que' mercatanti che profitando dell'ignoranza degli stranieri avessero lor venduto

(1) FORGES DAVANZATI, opera citata; pag. IX de' Monumenti.

(2) SOLOMBRINI, opera citata; pag. 81.

(3) *Regestum imperatoris Frederici II annorum 1239 et 1240*; pag. 293 (Napoli 1786, fol.).

merci corrotte o altrimenti gli avessero tratti in inganno (1). Rileviamo ancora dallo stesso registro dato alle stampe in sullo scorcio del passato secolo, che per ordine di lui si scriveva a Riccardo di Montenero Giustiziere di Terra di Lavoro esser sua mente che gli stranieri rinvenissero nel suo reame tutte le convenienti comodità (2). Ed a ciò si aggiunga che quando nuovi porti si costruivano nella Sicilia ed in queste provincie cisfarine, si ordinava da lui ai custodi di essi che sicuri dovessero approdarvi gli abitanti del regno e gli stranieri di qualunque regione, purchè veneziani non fossero, e che comprare potessero ed estrarre quelle cose tutte che loro fosse piaciuto (3). Ma questo è un nulla apetto di un altro generoso provvedimento di Federico a pro degli stranieri, di cui ci è stata conservata la memoria da Pietro delle Vigne. Desiderava l'imperadore che in ricchezza ed in decoro si avvantaggiasse la Sicilia, alla quale diceva aver ogni suo pensiero rivolto ed ogni cura, ed avendo scorto che ciò conseguire non avrebbe potuto, se di stranieri popolata ella non fosse, ebbe statuito il più acconcio modo per invitarli a fermare in essa la loro dimora. Eppure fu da lui solennemente dichiarato che la sovrana grazia goduto avrebbero e l'esenzione dalle pubbliche gabelle per lo spazio di dieci anni i forestieri, che trasportato avessero nel regno il domicilio e la famiglia (4).

Per tutti questi ordinamenti non solo non ci era contra gli stranieri nella prima metà del decimoterzo secolo alcun diritto che potesse paragonarsi all'albinaggio, ma erano essi in migliore condizione de' nazionali medesimi. Se non che racconta Riccardo da San Germano che verso la fine del

(1) *Constitut. Regni Siciliar.*, lib. III, tit. LII.

(2) *Regestum imp. Fred. II*; pag. 298.

(3) *Regestum imp. Fred. II*; pag. 417.

(4) *PETRUS DE VINEIS, Epistolarum* lib. VI, cap. VII, (Basileae 1740, 8.^o).

1233 tenne Federigo nella città di Siracusa un general parlamento , nel quale vietò ai suoi sudditi sotto pena della pubblicazione di tutti i loro beni di unirsi in parentado con gli stranieri e gli avventizi senza ottenere da lui un particolare assenso (1). Del che venne ancora redatta una costituzione , la quale fu poi aggiunta alla raccolta fatta per suo comando delle costituzioni del regno (2). In essa egli enumerò le ragioni che a questo partito lo avevano recato , e disse che corrotta si era l'antica purezza de' costumi de'suoi popoli, la cui malizia andava di giorno in giorno crescendo, e ch' egli si avvisava ciò provenire dalla grande mescolanza che vi era di diverse nazioni e dall' usare con gli stranieri. Ben si potrebbe da queste parole trarre argomento della moltitudine de' forestieri che nella Sicilia e nella Puglia convenivano in quel tempo , e della ospitale accoglienza che loro si faceva : ma senza fermarci a siffatte considerazioni passiamo ad esaminare quella legge , che iniqua fu detta da Andrea d' Isernia. Ora a noi pare ch' essa non sia affatto rispondente all' animo di Federigo ed a tutto ciò ch' egli ebbe disposto in favore degli stranieri così prima come dopo di averla pubblicata : e però convien dire che per qualche strano avvenimento a noi rimasto ignoto ei fu costretto a fare quel divieto , e che , come prima cessò la causa , più non curò che la sua legge fosse stata eseguita. Ma ancorchè avesse conservato il suo pieno vigore, essa rimase interamente abolita per effetto de' capitoli promulgati nel 1283 da Carlo principe di Salerno quando Carlo I d' Angiò gl' impose il carico di governare il reame , e propriamente co' capitoli che cominciano *Item statuimus quod licitum sit* ed *Item servetur*, perciocchè fu con essi stabilito esser lecito ad ogni-

(1) *RICHARDI DE S. GERMANO Chronicon* ; extat nella *Raccolta di varie cronache ecc. appartenenti alla storia del regno di Napoli*, tom. IV pag. 265 (Napoli 1782, 4.^o).

(2) *Constitut. Regni Siciliar.*, pag. 547.

no il contrarre matrimonio senza domandare il permesso del sovrano (1). E veramente dice Matteo degli Afflitti nel commento alla citata costituzione, che comincia *Cum hereditarium regnum*, non essere essa ai suoi giorni più in uso da tanto tempo che non ci avea memoria in contrario (2).

Per ciò che riguarda i sovrani Angioini, pochi fatti ci piace di riferire, da' quali può scorgersi che neppure sotto la loro dominazione fu tra noi introdotto il diritto di albigaggio. Riporta il Papon nel terzo volume della sua storia della Provenza un diploma del 20 ottobre 1273, col quale Carlo I invitò i Provenzali a condursi nella Puglia per ripopolare la città di Lucera rimasta quasi interamente deserta per esserne stati discacciati i Saraceni, e loro promise immunità e possessioni larghissime (3). Lo stesso Carlo I decretò che commettendosi una rapina per la seconda volta da un uomo d'ignobile condizione, venisse costui condannato a perder la mano se fosse straniero ed il piede se regnicolo (4). Carlo II poi nel 1302, quando il conte di Valois venne con potente esercito a soccorrerlo per il riconquisto della Sicilia, avendo udito che parecchi andavano mettendo in mala voce il suo governo e susurravano che nel suo reame il fisco stendeva le cupide mani sopra i beni degli stranieri che morivano, per togliere ogni sospiczione e rassicurare l'animo de' francesi, rinnegò in teorica, siccome afferma un moderno scrittore, e rinunziò in fatto a qualunque diritto sopra i beni di coloro i quali seguendo quel principe fossero morti nelle terre ch'erano a lui soggette (5). Ed il sapientissimo Rober-

(1) *Capitula Regni utriusque Siciliae*; pag. 47 e 50 (Napoli 1773, fol.)

(2) *MATTHEUS AB AFFLICTIS, In utriusque Siciliae Neapolisque Sanctiones et Constitutiones novissima praelectio*; Pars II pag. 130 (Venetiis 1606, fol.)

(3) *PAPON, Histoire generale de Provence*; Tom. III pag. 58 et doc. 12.

(4) *Capitula Regni utriusque Siciliae*; pag. 23.

(5) *MICHELE AMARI, La guerra del vespro siciliano*, cap. XIX (Parigi

to, il quale non era un re da sermone, come fu nominato dall'Allighieri, in un privilegio concesso l'anno 1311 alla città di Aquila, dopo di aver permesso agli Spoletani di poter praticare nel regno ed esercitarvi il commercio, il che con altro suo precedente ordine era stato loro vietato, disse: *Spoletiani vero hujusmodi, fidem erga nostram devotionem servantes, ad incolatum dictae civitatis Aquilae, se conferre, dicto edicto non obstante, libere valeant; et si quidem ipsi in dicta civitate, vel districtu ipsius, secundum personarum conditiones, emerint bona stabilia, et cum suis uxoribus, filiis et familiis ad hujusmodi habitationem accesserint, plenam eis civilitatem, au-*

1843, 8.º) — Alle pag. 559 e 560 del secondo volume di questa opera è riportato il diploma, che abbiamo accennato e che a noi sembra dover essere riprodotto in questo luogo. Esso è del seguente tenore:

Karolus secundus, Dei gratia rex Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii comes, universis tenorem presencium inspecturis tam presentibus quam futuris. Aborret a seculo nostro in alienis bonis fiscum nostrum de preda fore sollicitum et lucrum illicite querere in eo quod nequit racionabiliter obtinere. Sane auribus nostris nuper insonuit per aliquos dictum fore vulgariter, quod in alienarum bonis decedentium in regno Sicilie fiscus noster manus cupidas reprobe occupationis extendit; quod etsi sit veritati contrarium et a septa nostri temporis alienum, ad habundancioris tamen cautele suffragium, et ut de cordibus veniencium maxime seu existencium in comitiva magnifici principis domini Karoli, nati clare memorie Francorum Regis Illustris, Valesii, Alanzoni, Carnoti et Andegavie comitis, filii nostri carissimi, omne circa hoc dubitationis et suspencionis scrupulum auferamus, in verbo majestatis regie promictimus firmiter tenore presencium, quod si aliquos vel aliquem de comitiva predicta in toto regno nostro Sicilie ultra farum vel citra, testatos vel intestatos mori contigerit, nichil juris, consuetudinis vel, ut proprius loquamur, abusus in bonis eorum vendicabimus aut petemus, nec vendicari, peti, occupari aut retineri per aliquos vel aliquem officiales vel subiectos nostros quomodolibet patiemur; immo apponemus efficaciter presidii nostri partes, qualiter bona eorundem decedencium ad heredes institutos vel legitimos seu executores ipsorum perveniant, contradictione quacumque illicita quiescente. In cujus rei testimonium presentes licteras exinde fieri, et pendenti majestatis nostre sigillo jussimus communiri. Data Neapoli, per Bartholomeum de Capua militem, Logothetam et Prothonotarium regni Sicilie, anno Domini 1302, die octavo maij, quintedecime indictionis, regnorum nostrorum anno octavodecimo.

thoritate praesentium, impartimur (1). Allorchè in seguito l'anno 1331 fu da lui proibito che dal regno si estraesse la moneta de'carlini di argento, a questo generale divieto fece una sola eccezione, permettendo ai mercanti stranieri, che vendevano nel regno le merci da loro immessevi, di estrarre liberamente quella quantità di detta moneta che riceverebbero per la cennata vendita, *nam esset incongruum*, come egli diceva, *ut dictis mercatoribus, quibus est in idem regnum licita mercium praedictarum immissio, pretii earum abinde deberet interdici transvectio, per quod non sine praedictorum fidelium incommodo, mercatoribus aliis praeberetur occasio ob immissione deinceps earundem mercium abstinere* (2).

Pervenne poi nella successione de'tempi il dominio di queste regioni ai principi Aragonesi, i quali, quantunque da continue guerre e da' ribelli baroni fossero stati travagliati, non però di meno con tanta saggezza governarono e fecero leggi tanto giuste, che florido addivenne il loro reame non che potente e temuto. Gli stranieri allora da ogni parte, più che per il passato non avevano fatto, qui vennero sicuri di ritrovare nel sovrano protezione e benevolenza, e l'una e l'altra ottennero. Molti scrittori raccontano, e specialmente Lorenzo Giustiniani in una lettera a Francesco Migliorini (3), che più volte nel decimoquinto secolo i popoli dell'Albania emigrarono dalla loro patria, e portatisi tra noi, un gran numero di nuovi paesi edificarono in queste provincie e vi propagarono le loro stirpi, le quali per non aver mai abbandonato gli antichi costumi ed il nativo linguaggio sono dalle indigene ancora distinte. Essi non solo

(1) *SOLOMBRINI*, opera citata; pag. 81.

(2) *Capitula Regni* etc.; pag. 103.

(3) *GIUSTINIANI*, Lettera a Francesco Migliorini intorno alle diverse colonie di Albanesi o Coronei venute nel nostro regno; extat nel vol X del suo *Dizionario geografico* (Napoli 1805, 8.º), e nel tom. II del *Compendio dell'istoria di GIORGIO CASTRIOTTO* (Napoli 1820, 8.º).

conservarono il rito greco col quale avevano sempre vivuto ed ai loro discendenti trasmisero i beni che possedevano, ma ebbero eziandio da Alfonso I e dal suo figliuolo Ferrante molti privilegi ed onori e ricchezze infinite. Onde, seguendo l'esempio di questi monarchi, l'imperadore Carlo V ordinò nel 1533 al vicerè don Pietro di Toledo di provvedere che in alcune terre della Puglia, della Calabria o di altra parte del regno avessero posto la loro stanza que' Coronei, che costretti furono a fuggire dalla loro città caduta in poterè di Solimano, e dichiarò essere suo desiderio che liberi fossero stati costoro da pagamenti fiscali e da qualunque altro diritto. Il quale privilegio, secondo che si legge in una scrittura forense pubblicata nel 1740 pe' Coronei fermatisi in Barile, fu eseguito e venne confermato da Filippo III e da molti altri sovrani (1).

Ma la generosità de' principi della casa di Aragona non si restrinse ai soli Albanesi, sendochè essi procurarono sempre di vantaggiare la condizione di tutti gli stranieri o con generali ordinamenti o pur con particolari disposizioni. Nel novero de' primi, oltre a ciò che fu stabilito con la prammatica de' 4 di giugno 1479 intorno al modo di acquistare la cittadinanza napoletana, di cui si è già discorso, vuolsi riporre quella provvida legge che Ferrante I emanò il penultimo giorno di ottobre 1470. Essendo giunto a sua notizia che molte città obbligavano i forestieri a pagare i vettigali, ei conobbe essersi introdotta questa usanza nel tempo che la guerra ardeva nel reame, e riuscire essa di non lieve nocumento al regio erario ed alla repubblica, rendendo più scarso il numero degli stranieri che si conducevano ne' suoi stati a causa del commercio: e però volendo che la pace riparasse i danni cagionati dalle belliche calamità, espressamente

(1) GAETANO CELANI, *Per i nobili Coronei di Barile contra l'Università della predetta Terra*, pag. 8 e 9 (Napoli 25 luglio 1750, 4.º).

vietò sotto gravissime pene che più si facessero siffatte esazioni, che da lui per dannose ed illecite si tenevano. E perchè a tutti fosse stata nota questa sua legge, egli comandò al Gran Camerario del Regno ed al suo Luogotenente, ai Presidenti della Regia Camera ed ai Secreti e Maestri Portulani stabiliti nelle provincie che con grande solennità la facessero pubblicare in ogni luogo e particolarmente nelle terre più popolate e marittime, nelle quali que' balzelli sollevano esigersi (1).

Nello stesso novero di ordinamenti a pro di tutti gli stranieri pare che si abbia eziandio a porre quello che il buono ed infelice Federigo d'Aragona dispose nel decimo capitolo delle grazie concesse alla città di Napoli ai 26 di ottobre 1496, quando gli si espose che molte nazioni straniere avevano privilegi ed esenzioni nel regno senza che esse in ricambio ne fossero larghe ai regnicoli. In siffatto modo i forestieri si mostravano ingrati verso di noi e di biasimo si rendevano degni: ma ciò nondimeno non vennero privati di que' privilegi, nè alcuna minaccia loro si fece per costringerli alla reciprocanza; ed ai giusti lamenti de'suoi sudditi rispose il re che con ogni studio si sarebbe adoperato presso quelle nazioni affinchè essi ottenuto avessero ogni loro desiderio. *Regia Majestas*, furono le reali parole, *interponet partes suas, ut petita sortiantur effectum* (2).

Molti particolari esempi poi si potrebbero riferire per mostrare che benevoli erano i nostri sovrani in quella stagione verso i forestieri ed in singolar modo li proteggevano; ma di soli due faremo parola, parendoci che da essi possa ognuno far di ciò ragione. E primieramente notabile a noi sembra a questo proposito un documento pubblicato dall'eruditissimo Michele Maria Vecchioni, come quello dal quale

(1) *Pragmatica III de Vectigalibus.*

(2) *Privilegii et Capitoli* citati; pag. 23.

si apprende che non temevasi dal re d'incorrere nello sdegno del potentissimo imperadore de' Turchi per non tradire l'ospitalità accordata a coloro che ne' suoi domini si erano ricoverati (1). L'ambasciadore, o come allora si diceva l'oratore ottomano espose a re Ferrante nel 1487 che alcuni greci sudditi del suo sovrano, i quali avevano rubato certo danaro dell'imperadore, erano venuti in questo regno, e chiese che subito avessero una condegna punizione. Certamente pretendeva Bajazette II che consegnati gli si fossero come da Maometto suo padre, secondo che racconta Lionardo Morelli (2), si era mandato in dicembre 1479 a Lorenzo de' Medici quel messer Bernardo di Giovanni di Bandino, che dopo di aver contribuito alla uccisione di Giuliano de' Medici nella celebre congiura de' Pazzi aveva abbandonato Firenze ed erasi rifugiato in Costantinopoli: ma Ferrante I non volle imitare questo bruttissimo atto, e poichè era pattuito tra le due nazioni che non dovevasi nel territorio dell'una dar accesso a coloro i quali commettevano delitti nel territorio dell'altra, ordinò ai suoi ufficiali che conducessero que' greci in Napoli alla Corte della Vicaria, affinchè fossero giudicati, e che, potendo quelli dare sicurtà per la somma che all'imperadore avevano frodato, venissero senza indugio messi in libertà e non si recasse loro molestia alcuna.

Riguardo all'altro esempio che abbiamo detto di voler addurre, esso ci viene additato da un preziosissimo documento, da cui si rileva che tra' sudditi della Repubblica di Venezia ed i cittadini del regno non doveva esserci alcuna differenza. Non vi si parla degli altri stranieri, perchè trattandosi di un bresciano il caso era del tutto speciale: ma si può

(1) *VESCHIONI*, *Dissertazione messa innanzi ai Giornali di Giuliano Passero*; pag. 52 (Napoli 1785, 4.^o).

(2) *Cronaca di Lionardo di Lorenzo Morelli*; *extat* nelle *Delizie degli Eru-diti Toscani*, Tom. XIX pag. 195 (Firenze 1785, 8.^o).

da questo argomentare che allora volevasi il medesimo per coloro eziandio, i quali ad altra nazione appartenevano. Questo documento, che tuttora è inedito e da noi si conserva, è una lettera scritta ai 21 di ottobre 1492 da Ferrante I d'Aragona a Giovanni del Tufo consigliere ed auditore della provincia di Abruzzo; ed in essa il re dolendosi del Capitano della città dell'Aquila, che ad un tal Donatino de Leone da Brescia non aveva renduto quella giustizia che gli si doveva, commette al Tufo di fargli assapere come la cosa era avvenuta, gli ordina di subito provvedervi, e più volte gli ripete essere sua volontà che non altrimenti che come i suoi propri sudditi fossero in tutti i loro negozi trattati quelli della signoria di Venezia. E dall'aver noi nominato quella illustre repubblica togliamo l'occasione di ricordare che grandi ed infiniti privilegi avevano i veneziani nel nostro regno. Apprendiamo dalla seconda parte degli Annali Veneti di Domenico Malipiero, dati non ha guari alla luce in Firenze, che Carlo VIII di Francia, dopo aver conquistato queste provincie l'anno 1495, scrisse da Napoli a coloro i quali reggevano quella repubblica, ch'egli avendo avuto notizia di quei privilegi voleva che gli si fossero presentati per poterli confermare. Nel che non fu imitato il francese monarca da Carlo VI imperadore, il quale, sotto colore che fossero eccedenti, tolse ai veneziani i privilegi che in questo reame fino dai tempi de' re di Aragona avevano goduto: onde ei vide ben presto andare a male l'utile commercio che i veneti facevano con noi, e venne con solenni parole ripreso da un grave scrittore dello scorso secolo (1). E sappiamo ancora che nel decimosettimo secolo Pietro Vico Residente della signoria di Venezia in Napoli si avvisò di tutte raccogliere quelle concessioni in un volume di ben cinquecento pagine in folio. Molte generazioni sono succedute a quelle che di tanti fa-

(1) FOSCARINI, *Storia Arcana*; pag. 90 e 91 (Firenze 1843, 8.º).

vori furono larghe ai veneziani, e tutto mutato si è ormai l'ordine delle cose; ma la raccolta fattane dal Vico ancora si conserva manoscritta, siccome ci assicura il diligentissimo Marsand (1), nella pubblica biblioteca dell'Arsenale di Parigi, e sarà sempre un glorioso monumento della natura ospitale ed espansiva de' nostri maggiori.

Quando poi cadde il reame in potere degli Spagnuoli e fu ridotto alla durissima condizione di provincia, non più la felicità de' popoli ebbero in mira que' ministri deputati a governarlo col titolo di vicerè, ma fu solo e principale loro pensiero di trovar modo come trarre da esso quella maggiore quantità di danaro che fosse stato possibile. Quindi vennero decretate nuove imposte cui strani e non mai uditi nomi si diedero, e mille angarie si commisero per ottener quell'oro di che non si era mai satollo. In questo tempo vediamo per la prima volta aggravata la condizione degli stranieri, e distinti i beni di costoro da quelli che ai regnicoli si appartenevano, non avendosi neppure riguardo al principio che il forestiere il quale era in possesso di un feudo come nazionale doveva essere considerato. Dal volume degli statuti della città di Benevento si apprende che in sulla fine del decimosesto secolo fu esposto a Clemente papa VIII, che quantunque i napoletani proprietari di beni in quel di Benevento ad alcun peso non fossero tenuti, pur nondimeno i beneventani, che possedevano beni nel regno di Napoli, erano costretti a pagare certe date prestazioni: ond'è che quel pontefice con bolla de' 13 di maggio 1598 (2) dispose che i napoletani dovessero essere obbligati per ragione de' loro beni a que' diritti medesimi de' quali erano aggravati i beneventani nel territorio del reame. La qual cosa dimostra che al-

(1) ANTONIO MARSAND, *I manoscritti italiani della Regia Biblioteca di Parigi*, Vol. II pag. 328 (Parigi 1838, 4.º).

(2) *Statuta Civitatis Beneventi*, pag. 201 (Beneventi 1717, 4.º).

lora furono stabiliti alcuni pesi fondiari, del che ebbero a risentir danno gli stranieri, laddove per il passato, non essendovene che personali, essi non vi erano affatto sottoposti.

Ma il primo a dare, siccome apparisce dalle storie del viceregnato, l'esempio di ritenere a beneficio del fisco l'entrate de' forestieri fu nella fine di maggio 1622 il cardinal Zapatta, il quale, per sopperire ai danni arrecati alla pubblica finanza dalla formazione delle nuove monete, impose agli stranieri la tassa del valsente di un'annata delle loro rendite, da pagarsi nello spazio di quattro anni (1). Il quale bruttissimo esempio fu dopo non guari imitato dal duca d'Alba successore del Zapatta nell'ufficio di vicerè, perciocchè egli, dovendo provvedere di danaro il regio erario per la guerra della Valtellina, costrinse i forestieri a pagare per un anno la quarta parte di ciò che dovevano riscuotere da' loro beni (2). Sopra coteste rendite più volte stese ancora le mani il conte di Monterey che fu nominato vicerè nel 1631 (3); ed è a credersi che il medesimo avesse fatto il duca di Medina, avendo noi rinvenuto una lettera scrittagli dal re Filippo IV ai 28 di maggio 1643, con la quale egli comandava che non si dovessero ritenere i terzi dell'entrate de' genovesi (4). Poscia il conte di Ognatte, che venne a governare il regno nel 1648, dopo ch'ebbe sedato i popolari tumulti, volle riparare al mancamento che vi era tra la rendita e le spese dello stato, e che di molto erasi accresciuto per l'abolizione delle gabelle. Per conseguire un tal fine furono da

(1) PARRINO, *Teatro eroico e politico de' governi de' Vicerè del regno di Napoli*, Tom. II pag. 179 (Napoli 1692, 12.^o).

(2) PARRINO, *op. cit.* Tom. II pag. 184.

(3) PARRINO, *op. cit.*, Tom. II, pag. 163 del foglio segnato con la lettera L.

(4) BLAGIO GIULIANI, *Riassunto de' regali ordini rimessi nella Regia Camera della Sommaria da' principi del XVII secolo sino all'anno 1723*; manoscritto presso di noi; Tom. I pag. 124.

lui ridotte le vendite già fatte dell'entrate fiscali, ma con questa differenza, che per ogni cento scudi che si erano comprati rimasero creditori i cittadini napoletani di settanta, ed i forestieri non meno che gli altri regnicoli di quarantasei (1). Della quale disposizione se gli stranieri ebbero a soffrire grandissimo nocumento non è a dire, massimamente perchè di que' giorni la maggior parte degli assegnatari de' fiscali, come allora si diceva, erano gli stranieri ed i cittadini di Napoli, poco o nulla avendovi impiegato gli abitanti delle nostre provincie ad acquistarli. Ma prima che fosse stato ciò disposto dall'Ognatte, essendosi fatto nel 1646 il donativo di un milione di ducati al re cattolico, fu dalla città di Napoli imposta la bonatendenza sopra tutti i beni ed annue entrate, che i soli regnicoli e forestieri possedevano in Napoli e nelle sue circostanze: del che costoro molto si dolsero e commisero a Luigi Capaccio, figliuolo del nostro storico Giulio Cesare, di esporre le loro ragioni al Consiglio Collaterale; come ei fece con una dotta e ben ordinata scrittura che mandò alle stampe (2). E finalmente sappiamo che il marchese di Astorga, dovendo assoldare nuove genti nel 1675 per il riacquisto di Messina, incamerò al fisco la terza parte delle entrate di un anno de' forestieri (3).

In tal modo vennero gli stranieri continuamente spogliati delle loro sostanze fino all'anno 1683, in cui con le prammatiche 37 e 38 del titolo *de monetis*, per rimediarsi al danno cagionato dall'abolizione della vecchia moneta e dalla formazione della nuova, fu ordinato che si esigesse per tre anni la terza parte delle rendite de' nazionali e de' forestieri che

(1) PARRINO, *op. cit.*, Tom. II, pag. 443.

(2) LUIGI CAPACCIO, *Discorso sopra le ragioni di fatto e di legge per la nazione Genovese, e d' altri forastieri, e di regnicoli contro il nuovo peso della Bonatendenza, che nelli beni di quelli dalla fedelissima città di Napoli si pretende imporre* (senza luogo ed anno, ma Napoli 1647, fol.).

(3) PARRINO, *op. cit.*, Tom. III, pag. 408 (Napoli 1694, 12.º).

abitavano fuori del regno. Nel che è a notarsi che laddove tutte le gravezze imposte agli stranieri, di cui abbiamo discorso, ebbero origine dalla volontà de' vicerè spagnuoli, questa al contrario fu proposta dalla Giunta della fabbrica della nuova moneta, approvata da' sedili de' nobili e del popolo napoletano, e sanzionata dal Collaterale. Questa imposizione fu indi di poi più volte stabilita e tenne il luogo di tutte quelle altre temporanee imposte ond' erano stati gli stranieri precedentemente aggravati. Molti scrittori, e particolarmente il Galante (1) ed il Bianchini (2), hanno di essa parlato senza averne avvertito l'origine e senza mostrare di aver conosciuto il grave ed ingiusto balzello al quale venne essa surrogata; e forse che per tal ragione si è tanto gridato contra questo provvedimento, col quale a noi pare essersi fatto un gran passo in que' difficili e miseri tempi per rendere la condizione degli stranieri eguale a quella de' cittadini, e del quale dobbiamo gloriarci per essere stato proposto dai soli napoletani, che la giustizia anteposero al loro proprio e particolare interesse. Spesso interviene che le gravezze e le pessime usanze, se per avventura sieno per apportare giovamento, si conservino da quelli che preposti a reggere le pubbliche cose ve le abbiano trovate, perciocchè, mentre che i presenti ne raccolgono il frutto, cade l'odio interamente sopra i passati: ma in quella occorrenza vollero i nostri maggiori abbattere l'uso tra noi da altri introdotto di tagliare gli stranieri per la sola ragione ch'essi facciano parte di altra nazione, e dappoichè non potevano per la strettezza della finanza togliere del tutto il peso che gli stranieri avevano fino a quel momento sostenuto, in luogo di continuarli

(1) *GALANTE, Descrizione geografica e politica delle Sicilie*; Tom. II pag. 127 (Napoli 1794, 8.°).

(2) *BLANCHINI, Storia delle Finanze del regno di Napoli*; Vol. II pagina 333 (Napoli 1854, 8.°).

a smungere, amarono meglio di sostituire ad esso una nuova tassa, alla quale i cittadini ancora avessero dovuto contribuire. Venne poscia dato a questa imposizione il nome di valimento, voce per il passato ignota ai padri nostri e di dubbia o almeno controversa origine: ma intendevasi con essa una straordinaria e temporanea imposta, di cui, quando esausto si rinveniva il regio erario, erano gravate le rendite di coloro i quali non abitavano nel regno così stranieri come cittadini, per modo che se uno straniero trovavasi nel regno ed un cittadino n'era assente, il peso gravitava sul secondo, dovechè il primo veniva da esso dichiarato esente. Consisteva questa imposta in sul principio nella terza parte della rendita de' beni che vi erano sottoposti, ma ne fu poi esatta ora la metà ed ora l'intero. Venne talvolta richiesto il valimento a titolo di prestame, secondochè si legge nelle carte fiscali, che vuol dire prestito forzoso: ed era eziandio detta valimento la ritenzione degli stipendi e delle pensioni, che per alcun tempo si faceva ne' casi di grave necessità. Per ciò che riguarda il valimento propriamente detto non v'era modo come non soggiacervi e n'erano soltanto esclusi i beni di que' cittadini e stranieri, che dimoravano in qualche luogo soggetto al dominio del sovrano di queste provincie, o che erano altrove per alcun particolare incarico da lui ricevuto.

Egli è vero che questa nuova tassa non ridondò in molto vantaggio degli stranieri, avendo la maggior parte di essi amato meglio di pagarla che di trasferirsi nel reame; ma non è a dubitarsi che fu meno ingiusta dell'altra, e che non procedeva da alcuna avversione per quelli che non erano nazionali. Fu al certo rimesso al pieno arbitrio di costoro di non esservi tenuti, nè mai fu ad essi interdetto di liberamente ed in qualunque modo disporre delle loro proprietà. Anzi essendo giunto a notizia di Carlo II, che il vicerè duca di Medinaceli aveva vietato ai forestieri di alienare i loro beni,

senza por tempo in mezzo venne da lui rievocata questa disposizione con lettera del primo di aprile 1699 (1): ed a questo vuolsi aggiungere che quando per le armi imperiali fu nel 1707 conquistato il reame e vennero perciò da esso scacciati i francesi che tenevano per Filippo V, fu con la prammatica de' 31 agosto di quell'anno permesso a costoro di portarsi tutti i loro beni, di venderli o pur di ritenerli facendoli da altri amministrare (2). Ond'è che il valimento non era tra noi l'equivalente dell'albinaggio; e siamo oltre a modo maravigliati in vedere che quell'uomo dottissimo del barone Davide Winspeare abbia ciò detto in una sua assai pregiata scrittura forense, sebbene l'asprezza di questa sentenza fosse stata da lui temperata, aggiungendo che principi più giusti e convenienti a popoli inciviliti lo fecero stabilire (3). Meglio ei si sarebbe apposto se volendolo a qualche altro diritto paragonare, avesse detto che molto esso aveva della natura di quello che dicesi dell'incolato, con cui si obbligano i proprietari a dimorare nello stato in cui posseggono i loro beni, e ch'è affatto contrario al diritto di albinaggio.

Ma ai principi dello scorso secolo, ancorchè più volte fosse stato imposto il valimento, pure non poco ciò doleva all'animo dell'imperadore Carlo VI. Comandò egli primieramente ai 4 di maggio 1715 che fosse cessato il valimento e rimasto finalmente libero ai nazionali ed agli stranieri domiciliati fuori del regno il godimento delle loro rendite (4), ed allorchè poi terminò la guerra di Sicilia, per la quale era si nuovamente stabilita cotesta imposizione, fu da lui disposto ai 19 di aprile 1721 (5) per soddisfare ai dettami della

(1) GIULIANI, *op. cit.*, Tom. II pag. 214.

(2) *Pragmatica XVII de Expulsione Gallorum et aliorum.*

(3) WINSPEARE, *Per la signora duchessa di Massanova nella G. C. Civile prima camera*, pag. 62 (Napoli 1820, 4.^o).

(4) GIULIANI, *opera citata*, Tom. IV, pag. 97.

(5) GIULIANI, *op. cit.*, Tom. IV, pag. 66g.

giustizia, come egli stesso diceva, che annullati fossero gli ordini che si erano emanati per siffatta ragione. Veniva poscia eretto il Banco di S. Carlo nell'anno 1728, ed egli allora non solo stabiliva che le somme in esso depositate ed i crediti sopra il medesimo banco costituiti, non meno che i frutti, terzi ed interessi per questi crediti dovuti, non dovessero essere sottoposti ad alcuna imposizione che sotto qualsivoglia nome e pretesto fosse introdotta, ma che gli stranieri non potessero per siffatte somme, crediti ed interessi soffrire sequestro, confiscazione o rappresaglia, ancorchè ad una nazione inimica appartenessero o ai servigi si ritrovassero di un principe che fosse in guerra col regno di Napoli (1). Ciò non pertanto fu un'altra volta imposto il valimento dall'imperadore Carlo VI nell'ultimo anno che tenne il dominio di queste provincie, cioè nel 1733. Eragli allora stata mossa la guerra dal re cattolico Filippo V, e dappoichè per resistere alle armi spagnuole facea mestieri di molto danaro, furono ritenute a beneficio del fisco l'entrate di un intero anno de' nazionali e de' forestieri che abitavano fuori del regno. A que' giorni più non arrideva la fortuna all'aquila austriaca, e la battaglia di Bitonto e, più tardi, quella di Velletri segnarono un'epoca che sarà mai sempre memoranda nella storia napoletana. Terminò allora il governo vicereale, e Carlo di Borbone, dopo che conquistato ebbe il regno e divenutone sovrano per concessione del padre, con la prammatica de' 29 di dicembre 1734 impose il valimento per tutte le rendite che si sarebbero raccolte nell'anno seguente da' beni che vi erano soggetti (2). Fu detto che il danaro che se ne sarebbe ritratto servir doveva a riparare i danni sofferti dal patrimonio del re per la guerra sostenuta

(1) *Pragmatica I de Banco S. Caroli constituendo.*

(2) *Pragmatica II Regnum Neapolitis et Siciliae iure Lelli Caroli restituitur.*

contra l'imperadore ed a difendere il reame da nuove invasioni: ond'è che ben misera è da riputarsi la condizione di coloro, i quali non dimorando nel regno vi possedevano dei beni, sendochè furono essi costretti a pagare le spese della guerra al vincitore ed al vinto.

Divenne indi di poi il valimento un'ordinaria imposizione che consisteva nella quarta parte delle rendite di coloro su'beni de' quali essa gravitava. Il che riuscendo di grandissima noia ai genovesi che molti beni avevano acquistato nel nostro regno ed abbandonar non volevano la patria loro, vennero essi alla fine verso la metà dello scorso secolo a transazione col governo napoletano, e cedendo al fisco la quarta parte di tutti i loro beni burgensatici, ed obbligandosi a pagare la sesta parte della rendita de' feudali fu convenuto che il rimanente fosse stato perpetuamente esente dal peso del valimento. Poscia vi furono altri stranieri che dando un compenso alla regia corte si liberarono da questa imposta, per forma che negli ultimi tempi ben poco se ne ritraeva (1).

Dopo di aver parlato del valimento e dimostrato ch'esso non poteva paragonarsi al diritto di albinaggio, passiamo a discorrere di un'altra istituzione che molto favoriva nel nostro regno i forestieri, cioè di que' particolari magistrati che le nazioni straniere avevano in Napoli e che giudicar dovevano delle cause civili e criminali di coloro i quali ad esse appartenevano. Al principio del sedicesimo secolo avevano costoro il nome di consoli, ed in processo di tempo furono detti delegati delle nazioni. Comè e quando questa magistratura o per meglio dire questo particolar foro degli stranieri ebbe origine, e quali erano i suoi poteri non anderemo qui indicando, chè ci converrebbe fare lunga diceria la quale al

(1) *GALANTE*, op. cit., Tom. II, pag. 128 e 129, e *BLANCHINI*, op. cit., Tom. III pag. 114 (Napoli 1835, 8.^o).

fine propostoci nulla gioverebbe. È solamente necessario l'avvertire che gli stranieri non potevano essere tradotti innanzi ai tribunali ordinari del regno, ma dal delegato della propria nazione dovevano essere giudicati, sia che attori fossero stati o pur convenuti, e tanto nel caso che la lite fosse stata tra due persone della stessa nazione, quanto nell'altro che una delle parti fosse stata straniera e l'altra nazionale. Veramente que' fori privilegiati erano una conseguenza della debolezza della società di que'tempi, e sono di quelle concessioni che ingiuste e contrarie ad ogni ben ordinato governo ora si giudicano: ma non per questo non era un amplissimo privilegio, il quale dee senza dubbio tenersi come affatto incompatibile col diritto di albinaggio. Anzi è a notarsi che quando nel 1640 Filippo IV aboliva in questo regno tutte le altre specie di delegazioni, come quelle de' luoghi pii, de' conventi e de' banchi, considerando esser giusto, secondo che egli medesimo diceva, che le nazioni forestiere fossero in qualche modo favorite, permise ch'esse continuassero a tenere i loro delegati (1). E siccome il re aveva aggiunto a quel suo ordine che, *haviendo de tractar pleito, acudiran à los tribunales donde tocan*, fu allora stabilito che delle cause esecutive dovessero prendere conoscenza i soli delegati, e che di quelle che richiedevano un ordinario procedimento essi fossero commessari nel tribunale che dovevano giudicare. Furono conservate queste delegazioni tanto co'dispacci de' 12 di agosto 1670 (2) e de' 27 di luglio 1693 (3) emanati nel tempo del viceregnato, quanto con quelli de' 7 di gennaio (4) e de' 16 di aprile 1737 (5): ed essendo state poscia abolite,

(1) *GATTA, Raccolta de' Regali Dispacci*; Parte II tom. I pag. 476.

(2) *GATTA, Racc. citata*; Parte II tom. I pag. 489.

(3) *GATTA, Racc. cit.*; Part. II tom. I pag. 489.

(4) *GATTA, Racc. cit.*; Part. II tom. IV pag. 275.

(5) *GATTA, Racc. cit.*; Part. II tom. I pag. 496.

si ordinò ai 10 di dicembre 1772 che il Supremo Magistrato di Commercio procedesse in tutte quelle cause che una volta erano di loro competenza (1).

Nè meno di tutti gli altri sovrani napoletani Carlo di Borbone ed il suo figliuolo Ferdinando IV furono amorevoli verso gli stranieri. Essi non mai derogarono ai privilegi ad esso loro precedentemente conceduti, e come già si è detto conservarono gli antichi delegati delle nazioni ed in certo modo abolirono il valimento con le transazioni di cui abbiamo discorso. Solo gli ebrei non erano partecipi di tali privilegi e spesso anzi soffrivano ingiurie e vessazioni di ogni maniera. Diverse volte furono essi negli scorsi secoli cacciati dal reame, e quando in alcuni tempi fu loro permesso di dimorarvi, in luoghi separati dal consorzio de' cittadini abitar dovevano e certe vesti indossare, che da tutti li facessero distinguere: anzi sotto il governo degli Angioini gli ebrei, che nella città di Trani si ritrovavano, una non modica quantità di cera erano tenuti a somministrare in ogni anno al vescovo tranese ed un annuo tributo pagare al fisco (2). Eppure costoro furono da Carlo invitati a venire tra noi col bando de' 5 di febbraio 1740 (3), ch'è un nobilissimo documento della saviezza di quel monarca, quantunque dopo sette anni fosse egli stato costretto a rivocarlo per avere gli ebrei ingratamente risposto a' suoi benefici (4). Delle molte e belle concessioni che loro ei fece in quella occorrenza non ricorderemo che l'istituzione di un delegato della nazione ebrea, il privilegio di godere delle franchigie ed immunità che avevano i cittadini de' luoghi in cui si sarebbero fermati, la facoltà di testare e la disposizione che, venendo essi a morte

(1) *GATTA*, *Racc. cit.*; Part. II tom. I pag. 358.

(2) *Syllabus membranarum ad Regiae Siciliae Archivum pertinentium*, Vol. II, pars prima, pag. 75 (Neapoli 1832, 4.^o).

(3) *Pragmatica V de Expulsione Hebreorum*.

(4) *Pragmat. VI de Expul. Hebreorum*.

intestati e senza legittimi successori, non al fisco ma alla loro scuola si devolvessero i beni di cui fossero stati in possesso.

Da tutte le quali cose chiaramente appare non solo non avere giammai tra noi avuto vigore il diritto di albinaggio, ma essere stati ancora gli stranieri sempre favoreggiati. Del che nello scorso secolo i nostri sovrani giustamente si gloriavano, siccome si arguisce da' trattati di commercio ch'essi fecero nel 1742 con la Svezia (1), nel 1748 con la Danimarca (2), nel 1753 con l'Olanda (3) e nel 1787 con la Russia (4): perciocchè ne' tre primi dovendosi stabilire la reciprocanza tra le nazioni contraenti, dichiarava re Carlo di Borbone che agli svedesi ai danesi ed agli olandesi era lecito di succedere nel suo reame senza dire che l'albinaggio rimaneva abolito; ed in quello con la Russia Ferdinando IV espressamente diceva che in Napoli non si era mai conosciuto quel barbaro diritto, e che però non faceva mestieri di abolirlo. Nè i fatti ciò smentiscono, essendo noto che moltissimi forestieri hanno posseduto e poi trasmesso ai loro eredi ciò che in queste contrade avevano acquistato. E non hanno forse i Medici di Firenze, i Farnesi di Parma, i Colonna e gli Orsini di Roma, e tante altre illustri famiglie straniere, che non dimoravano in questo regno, tenuto il dominio per molti secoli d' innumerevoli beni feudali e burgensatici senza che fosse stata mai ad essi opposta la loro condizione di peregrini? E forse che non sono pieni i registri dell'abolita Gran Corte della Vicaria di decreti di preambolo per le successioni di stranieri morti tra noi o nelle patrie loro; e non sono essi stati interposti a favore de' loro eredi si testamentari come legittimi, ovunque costoro aves-

(1) *Pragmat. I Foedus Regium et Svevum.*

(2) *Pragmat. I Foedus Regium et Danicum.*

(3) *Pragmat. I Foedus Regium et Batavum.*

(4) *Pragmat. I art. XXXVI Foedus Regium et Moschoviticum.*

sero fatto dimora? E non si è forse spesso disputato ne' secoli che hanno preceduto il presente, se la successione dei beni mobili ed immobili de' forestieri, posti o rinvenuti nel distretto di questa metropoli, regolar si avesse dovuto secondo il diritto comune, ovvero secondo le antiche costumanze napoletane, comunque alcuno degli eredi non avesse qui avuto il suo domicilio? E questo fatto non riferma egli forse incontrastabilmente l'opinione nostra?

Molti sono al certo gli argomenti che finora si sono da noi addotti per pruovare che gli stranieri presso di noi potevano liberamente disporre de' loro beni con testamento, e che in difetto di testamentarie disposizioni veniva la loro successione raccolta dagli eredi legittimi; e non pare che di altri ci sia d'uopo per rendere più lucida ed evidente questa verità. Pur non però di meno vogliamo ora aggiungervene un altro, e ciò non tanto per maggiormente confermare il nostro assunto, che per narrare un fatto curiosissimo e poco noto. Pretendeva negli scorsi secoli la chiesa di S. Restituta, ch'è nel duomo di Napoli, che per un'antica consuetudine, di cui più non si conosce l'origine, ad essa attribuire si dovessero i beni di quegli stranieri che intestati passavano di questa vita nella città ed in tutta la diocesi di Napoli, e di que' cittadini, i quali morivano senza eredi e senza aver eletto il luogo della loro sepoltura. L'esercizio di questo strano diritto venne più volte contrastato dal regio fisco, ma essendone stata attentamente considerata l'antichità ed il non mai interrotto uso, furono sempre costretti gli uffiziali della corona a cedere le armi ed a soffrire con pazienza che quelle eredità al Capitolo della Cattedrale napoletana e non al pubblico erario si devolvessero, e solo si procurò in queste vertenze di conciliare la incolumità di quel diritto con la sicurezza degl'interessi di coloro ai quali potevano per avventura spettare i beni che alla Chiesa si rilasciavano. Ferrante I d'Aragona nel 1458 scrisse a Rodorico Falco presidente

del Sacro Consiglio che prendesse diligente informazione de' privilegi e delle consuetudini del Capitolo della città di Napoli, e, trovando che veramente ad esso si appartenessero le eredità di tutti quelli che trapassavano intestati e senza eredi, facesse osservare cotesta consuetudine. Il Sacro Consiglio poi ai 22 di settembre 1537 ordinò che fosse conservato il Capitolo nel possesso in cui era di prendere i beni degli stranieri, i quali morivano intestati nella città di Napoli e nella sua diocesi, con l'obbligo di conservarli e di usarne secondo i dettami del diritto, e dichiarò che avrebbe in seguito con maggiore maturità deliberato sopra ciò che concerneva i beni de' cittadini napoletani che mancavano di vita senza eredi e senza elezione di sepoltura: ma dopo non guari furono indistintamente attribuiti al Capitolo i beni di tutti quelli che in tal modo morivano, sia che stranieri fossero o pure cittadini, e si stabilì che dovesse lo stesso Capitolo dar cauzione per restituire que' beni ai legittimi eredi de' defunti nel caso che in seguito si presentassero (1).

Così procedettero le cose riguardo agli stranieri fino a quando ebbero vigore le nostre antiche leggi e le patrie istituzioni. Conquistato il reame da' francesi nel 1806, volle il vincitore che si sperdesse la memoria di quanto avesse potuto ricordare i tempi che lo precedettero, e, non contentandosi di riformare quello per cui una riforma era necessaria, surrogò le leggi francesi a quelle che per molti secoli ci avevano regolato. Caddero allora le antiche magistrature, e cadde pure quel venerando collegio del Sacro Regio Consiglio, che, al dir del Vico nel quinto libro della Scienza Nuova, gran vestigio serbava de' parlamenti eroici ed il cui nome è ancora onorato da noi e dagli stranieri. Nuovi magi-

(1) *CHIOCCARELLUS, Antistitum praeclarissimae Neapolitanae Ecclesiae catalogus*; pag. 261 (Neapoli 1643, fol.); *SICOLA, La nobiltà gloriosa nella vita di S. Aspreno*, pag. 131 (Napoli 1696, 4.º); e *SUMMONTE, Historia della città e regno di Napoli*, Tom. III pag. 175 (Napoli 1748, 4.º).

strati in nuova foggia vestiti si videro prendere il luogo degli antichi, e giudicare con leggi del tutto ignote per il passato e fatte per un'altra nazione. Quanto alle leggi civili, ch  delle altre non dobbiamo occuparci, divenne diritto comune del regno dal primo giorno del 1809 il Codice Napoleone; e dappoich  questo, siccome abbiamo notato nel discorrere del diritto di albinaggio nella Francia, aveva stabilito negli articoli 11, 726 e 912 il diritto di reciprocenza per mezzo dei trattati diplomatici, fummo noi da quel giorno costretti a negare agli stranieri non solo i privilegi e le esenzioni delle quali avevano essi goduto nel regno, ma l'esercizio eziandio di ogni diritto civile finch  con la loro nazione non si fosse stipulato un trattato per cui rimanesse l'albinaggio dall'una e dall'altra parte scambievolmente abolito. Tornato poscia re Ferdinando a sedere sul trono degli avi suoi, comprese egli quanto crudeli erano intorno a questo punto le disposizioni del codice francese, e quanto poco conformi alla natura nostra ed all'indole di ogni mite e giusto governo. Onde col decreto de' 12 di agosto 1818 ei dispose che il diritto di albinaggio non sarebbe esercitato nel suo regno verso quegli stranieri nella cui patria non erano i suoi sudditi ad esso sottoposti; ma che per godere gli stranieri degli effetti di siffatto provvedimento era necessario che le nazioni, alle quali appartenevano, avessero ufficialmente dichiarato di accordarci la reciprocenza. Molte potenze straniere accettarono il cortese invito del nostro sovrano, e da tutta Europa e sin dall'America ci vennero di queste dichiarazioni. Ma quando furono pubblicate nel 1819 le nuove leggi civili, per le quali rest  abolito il codice francese, si tolse da mezzo quella eccezione e rimase ferma la reciprocenza di fatto. Perciocch  con l'articolo nono venne statuito che compete agli stranieri il godimento di que'soli diritti civili che a noi sono accordati dalla loro nazione; il che fu poscia ripetuto negli articoli 647 ed 828, i quali contengono lo stesso principio ap-

plicato alla capacità degli stranieri di succedere e di ricevere da un nazionale per donazione o testamento. L'essersi sostituita la reciprocanza di fatto a quella per trattati diplomatici fu al certo un gran passo verso la totale abolizione del diritto di albinaggio, e dobbiamo per ciò rendere le meritate lodi ai nostri reggitori: ma fino a quando questo giusto desiderio non sarà compiuto, dovremo convenire che le nostre leggi riconoscono il diritto di reciprocanza, cioè il diritto di albinaggio con questa eccezione, che in tutto o in parte non sono ad esso sottoposti que' forestieri, nella cui patria non se n'è giammai fatto uso contra di noi, o pure vi è stato interamente o parzialmente abolito.

CAPITOLO V

Conchiusione.

Non il desiderio di far vana mostra di erudizione, nè l'amore che portiamo alla patria nostra ed all'Italia tutta ci ha sospinto a discorrere così lungamente intorno all'origine ed alle vicende del diritto di albinaggio; e molto meno abbiamo ciò fatto per salire in bigoncia e trarre all'aperto alcuni errori, in cui sono caduti uomini dottissimi e degni dell'universale ammirazione. Ma avendoci proposto di esaminare questa importante materia, a bello studio si è per noi in tal modo condotto il nostro ragionamento, affinchè il lettore agevolmente e senza involgersi in filosofiche speculazioni potesse con la sola scorta de' fatti venire nella nostra sentenza. E veramente determinata e messa in sodo la questione dell'origine di quel diritto, e mostrate le cause che lo produssero, crediamo poter ognuno da sè medesimo trarne questa conseguenza, che, non essendo più ai giorni nostri quelle cause, non sia ormai giusto nè necessario che quel diritto si conservi nelle legislazioni de' popoli incivili

di Europa. Del pari conoscendosi che da parecchi anni è stato da' francesi quasi interamente abolito, ed i più importanti diritti civili non sono ora negati da essi agli stranieri, di leggieri si comprende che più che da ogni altra nazione debba ciò imitarsi dalla nostra, cui dalla Francia fu cotesto diritto trasportato. Ed infine quando si considera che in Italia e segnatamente nel nostro regno, finchè ci siamo regolati con le proprie leggi, non ha esso giammai avuto vigore, sorge al certo in ogni animo gentile il desiderio che non si abbia a ripudiare a questa nobile eredità trasmessaci da' nostri maggiori e che, quantunque non avessimo molto a lodarci degli stranieri, si debba nondimeno da noi conservare quella giustizia che di grandissimo onore torna a chi l' esegue.

E posciachè abbiain posto mano alla disamina di questa quistione, non dobbiamo dissimulare che abbiamo sopra tal punto contrari molti valorosi scrittori, ed in ispezialtà l' egregio Niccola Rocco, il quale non dubita di asserire che la compiuta abolizione dell' albinaggio ci metterebbe in un grado di gran lunga inferiore a quello degli esterni cittadini ed alle offese ci esporrebbe ed alle ingiurie degli stranieri (1). Epperò ei considera la reciprocanza di fatto come il più nobile provvedimento e l' eccesso della benevolenza a cui possa aggiugnere una legislazione veramente protettrice delle genti peregrine. Così, oltre a molti altri, ragionavano ancora il Roederer nella Francia, e tra noi gli avvocati Albanese e della Croce (2). Ma fallace è l' argomento che costoro adducono in sostegno della reciprocanza per aver

(1) *Rocco, Dell' uso ed autorità delle leggi del regno delle due Sicilie nelle relazioni con le persone e col territorio degli stranieri*, pag. 66 e seg. (Napoli 1837, 8.º).

(2) *Manuale di dritto di G. B. Pailliet tradotto ed annotato da Domenico Albanese di Stefano e Michele della Croce Petrucci*, tom. I pag. 263 e 264 (Napoli 1829, 8.º).

cercato di dimostrarne la convenienza per la sola utilità, laddove avrebbero essi dovuto piuttosto mostrarne la giustizia, essendochè quel ch'è giusto è utile nel tempo stesso, e non può mai apportar vantaggio ciò che al giusto si oppone. Questo a dilungo insegnarono Cicerone e tutti i filosofi che han seguito le sue orme; questo proclamano l'esperienza e la morale; questo pare aver voluto dire Platone quando scrisse nel *Minos* che gli ordinamenti umani opposti alla ragione, cioè al vero bene ed all'ordine sociale, non si hanno a nominare leggi. Bene ei disse; perciocchè la legge è una necessaria emanazione della ragione universale applicata alle cose, e l'uomo non la crea, ma la conosce e, conoscutala, la dichiara e sancisce: onde acutamente osservò il Vico essere le leggi l'interpettazione del diritto naturale. Il giusto e l'utile sono due idee non già diverse, ma dipendenti e legate, di sorta che viene l'una dall'altra come l'effetto da sua cagione; e non potendo esse andar affatto tra loro disgiunte, meritamente Socrate soleva esecrare coloro i quali furono i primi a separar queste cose di lor natura unite. Dal che procede che a confutar pienamente l'opinione della utilità del diritto di reciprocità sia sufficiente far vedere quanto esso si dilunghi dalle leggi universali della ragione.

La qual cosa volendo dimostrare, ci piace di far uso di un argomento incontrastabile e tale che non possa essere sottoposto a critica alcuna. Diceva un solenne e profondo scrittore, il cui nome non abbiamo in pronto, e non monta ricordarlo, non ci essere più facile ed acconcio modo per conoscere se vera o pur falsa fosse una proposizione, che rilevarne le più lontane conseguenze. Ed a questo egli aggiungeva che se erronee e false esse sono, falso ed erroneo del pari esser dee il principio da cui derivano, e così per il contrario. Rettamente giudicava quel valentuomo, dappoichè dalla verità non deriva mai l'assurdo, come non può un'ingiustizia essere conseguenza di un giusto ordinamento. Ora

applicando ciò al diritto di reciprocanza , si vede che ingiustissime essendo le sue conseguenze , ingiusto egli è , e quindi non altro che danno può soltanto produrre. E che ingiuste ne sieno le conseguenze si rileva dall' opera stessa del Rocco , il quale dopo aver detto che sebbene de' diritti che godiamo nella società alcuni per rispetto alla loro origine si potessero addimandare naturali ed altri civili , pure le nostre leggi non riguardano alla origine ed alla natura loro , e solo considerandone l' obbietto li hanno partiti in civili e politici , conchiude che da siffatta divisione non sono esclusi i diritti naturali. Dal che egli stesso deduce che la reciprocanza non è ristretta ne' limiti de' soli diritti stabiliti dalle leggi positive, ma a quelli eziandio si estende che sono di universale esercizio e fondati sopra la natura dell' uomo. Egli è uno de' più solenni lodatori del diritto di reciprocanza , e pur tuttavia dopo ciò non può fare a meno di coscienzaosamente confessare che *questo sistema*, come ei medesimo si esprime , *genera talvolta moltissime inospitalità , e fin la negazione delle facoltà più sacre e meno sommesse all' arbitrio dell' uomo* , e che può spingersi ancora a vietare nel regno l' *ingresso ai forestieri , interdìr loro la proprietà e qualunque altro diritto*. Ma chi troverà conforme al diritto universale una legge dalla quale tanti assurdi scaturiscono , e chi mai stimerà giusto che per reciprocanza si spoglino delle loro proprietà e si denudino quelli che hanno la sventura di appartenere ad una nazione così barbara che crudelmente ciò faccia agli stranieri ?

Ma prescindendo da tutto questo , ei non pare che della ingiustizia e crudeltà del principio che si abbia a negare agli stranieri l' esercizio de' diritti civili vi sia più da far quistione ; essendo ciò così evidente e messo in cotanta luce , che non ci ha ora alcuno che ardisca di sostenere il contrario. Coloro i quali si avvisano che non si abbia ad aver cura degli stranieri , diceva Cicerone in quel luogo d' oro del terzo

degli Uffici che abbiain preso per epigrafe del nostro ragionamento , sono da ritenersi come empti , stantechè essi cercano per tal modo di distruggere la società che tra gli uomini dal sommo facitore delle cose è stata costituita. La quale sentenza è fondata sopra la massima che la sociabilità forma una qualità caratteristica dell' uomo ed è insita alla sua natura , e che però non è lecito apportare ostacolo allo svolgimento di essa. E dappochè il diritto di albinaggio è una barriera che l' un dall' altro divide i popoli ed impedisce che fra loro si affratellino , non fa mestieri di più parole per dimostrare ch' esso si opponga agli alti fini della Provvidenza.

Per siffatte ragioni nessuno più parteggia apertamente per il diritto di albinaggio , e non ha guari Cesare Balbo dava il nome di poveri uomini di stato e di studio e di poveri cristiani a coloro i quali riconoscenti non sono a que' popoli che hanno abolito quegli usi che nelle successioni, nelle fortune di mare e nella punizione de' delitti separavano l' una dall' altra le nazioni cristiane (1). Ciò non pertanto di meno i fautori di esso hanno ora posto innanzi un altro principio, e dicono che sia permesso farne uso per rappresaglia ; in che propriamente consiste il diritto di reciprocenza. Essi non s' avvedono che in questo modo danno bando alla parola e non all' idea ch' ella in sè racchiude , e che imitano gli altrui errori invece di compiangarli. Anzi se convengono che sia ingiusto l' albinaggio e solo conveniente a popoli barbari, non sappiamo comprendere come trovar possano regolare il presente ordine di cose , il quale è tanto più crudele di quello , in quanto che anticamente non altro s' interdiceva allo straniero che di disporre de' suoi beni quando si moriva, e di godere di alcuni altri determinati diritti , ed ora gli si nega l' esercizio di tutti i diritti civili. Ma la reciprocenza, ossia il far uso del diritto di albinaggio per rappresaglia , è

(1) *BALBO, Delle speranze d' Italia, Cap. XII, num. 2* (Parigi 1844, 12.º).

forse permessa per costringere con questo mezzo gli stranieri ad accordarci que' diritti che barbaramente ci negano , o per vendicarci della loro ingiustizia ? Non può essere ciò per la prima ragione , perciocchè , come osserva un moderno filosofo , i mezzi per costringere un uomo a soddisfare le sue obbligazioni debbono essere giustificati dalla ragione e dal diritto , ed assurdo è il credere giusto ogni mezzo che si adopera per questo oggetto. Il che pare che sia stato appieno conosciuto dall' Aragonese Federigo , il quale non volle privare gli stranieri de' privilegi loro conceduti perchè essi ingratamente si comportavano verso gli avi nostri , ma promise ai suoi soggetti che avrebbe con bel modo da quelli ottenuto ciò che desideravano. Nè meno giusto sarebbe il fine della vendetta , non potendo un'ingiustizia autorizzare un'altra ingiustizia , ed essendo dalla morale rigettato il principio che si possa fare un male per averlo altri precedentemente fatto.

Ma , lasciando pur da parte le già fatte osservazioni , è egli poi vero , come da taluni si sostiene , che il non seguire il sistema della reciprocanza grandissimo danno ci arrecherrebbe ? Noi fermamente crediamo il contrario , anzi , se potessimo dare albergo nel nostro petto ad un meschino egoismo municipale e non riconoscere il principio assai più nobile e cattolico della fratellanza de' popoli , saremmo quasi per dire essere nostro desiderio pel vantaggio della patria nostra che dalle altre nazioni ci si negassero i diritti civili nel tempo stesso che da noi l'esercizio di essi a tutti gli stranieri venisse indistintamente concesso. Non dovremmo allora temere che i nostri concittadini , volgendo le spalle al luogo che li vide nascere , vadano a fecondare ed illuminare altra terra col loro ingegno , e sicuri saremmo che non pochi stranieri verrebbero ad accrescere con le loro sostanze le ricchezze di queste contrade e ad apportare immegliamento alle nostre industrie. Ma non abbiám d' uopo che le

altre nazioni ci respingano da' loro confini con la severità delle loro leggi, chè l' amore della patria e la bellezza del cielo sono per noi i più forti stimoli a non abbandonare la terra natale; e se pel passato le politiche vicissitudini ed il non remunerare degnamente la virtù ed il sapere ci han privato di egregi ed illustri cittadini, i quali han cercato in altre regioni un asilo contro le persecuzioni ed il compenso dovuto alla grandezza del loro ingegno, ora che i tempi si sono mutati non avremo più a deplorare di siffatte perdite, perciocchè ognuno viverà tranquillo ne' suoi domestici lari, e non sarà tenuta in pregio la improntitudine de' malvagi e degl' ignoranti, nè a costoro postergati saranno quelli che con la dottrina e le loro virtù la stima si han procacciato e l' ammirazione altrui. Solo ci è necessario che gli stranieri più che ne' tempi scorsi non han fatto vengano a fermarsi tra noi e con sè trasportino ancora le famiglie e le dovizie loro, oppure rimanendo nelle loro patrie trasmettano qui i loro danari e l' impieghino in opere grandi ed utili. La qual cosa sarà senza dubbio prodotta dall' abolizione della legge di reciprocanza, e d' infinito vantaggio ci sarà cagione. Fu già da' francesi osservato che nulla si guadagna dall' escludere gli stranieri dal diritto di succedere e di disporre de' propri beni, non dovendo tenersi in alcun conto l' ammontare delle poche successioni alle quali per la loro incapacità non possono essi concorrere, e non essendo possibile che s' inducessero a far acquisto di beni di cui non avessero la facultà di disporre e che ai loro congiunti fosse vietato di raccogliere. Ed a questo aggiungiamo che molto meno si guadagna dal negare agli stranieri l' esercizio degli altri diritti civili, non potendo comprendersi qual vantaggio possa ritrarre un cittadino o l' intera nazione dall' essere vietato allo straniero di fare un qualche contratto e di esercitare un qualche diritto. D' altra parte vasti terreni paludosi noi abbiamo da bonificare, molti canali da aprire, ricche miniere

da scavare e non poche strade ferrate da costruire. Il compimento di queste opere più salubre renderebbe l'aria di parecchi luoghi, vantaggerebbe il commercio, ed innumerevoli ricchezze ci apporterebbe: ma ad intraprenderle utilissimi sono gli stranieri, sì perchè usi alle grandi speculazioni sono di noi più arrischiati e non temono di perdere ingenti somme in vane ricerche ed inutili tentativi, e sì ancora perchè facendosi queste opere a loro spesa non saremo costretti di distrarre i nostri capitali dalla coltura delle terre. Abbiamo ancora d'uopo che persone intelligenti e doviziose, traendo profitto da' diversi prodotti del nostro suolo, elevino nuove fabbriche tra noi e novelle industrie introducano, affinchè non fossimo più obbligati a chiedere in altri luoghi quello che abbiamo in casa. Si renda eguale la condizione civile degli stranieri a quella de' cittadini, e, tolto di mezzo l'unico ostacolo che finora si è frapposto al compimento di questi desideri, d'ogni parte eglino converranno in questo reame, si aumenterà la produzione, ed accrescere vedremo la nazionale prosperità. E però diamo fine al nostro dire con la dolce fidanza che fra non molto di albinaggio e di reciprocanza non si abbia più a parlare, e che presto giunga il tempo in cui con le altre nazioni debba la nostra entrare in bella gara di rendere migliore la condizione degli stranieri.



